Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 24 ottobre 1980 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 293 DEL 24 OTTOBRE 1980:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prima tornata di giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica.

(9613)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **981.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 37 dello statuto dell'Università di Messina, relativo al corso di laurea in scienze bancarie e assicurative, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

economia delle aziende di credito.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1980
Registro n. 95 Istruzione, foglio n. 102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **982.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 24, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di giurisprudenza, è aggiunto il seguente istituto policattedra:

8) istituto del diritto del lavoro (insegnamenti: diritto del lavoro, previdenza sociale, nonché tutti gli insegnamenti della scuola di specializzazione delle discipline del lavoro).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1980
Registro n. 95 Istruzione, foglio n. 101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. **664.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere,
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 30 dello statuto dell'Università di Firenze, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio, gli insegnamenti complementari di diritto internazionale pubblico e privato, diritto delle assicurazioni private e sociali, diritto regionale sono sostituiti dai seguenti: diritto e legislazione bancaria, diritto sindacale, diritto regionale e delle autonomie locali.

Art. 2.

L'art. 211, relativo al corso di perfezionamento in economia del turismo, è sostituito dal seguente:

Al corso sono ammessi i diplomati della scuola di statistica ed i laureati di qualunque facoltà. La durata del corso è di un anno. La prova finale dovrà essere sostenuta, a pena di decadenza dal corso, entro l'anno accademico successivo a quello di iscrizione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1980
Registro n. 95 *Istruzione, foglio n.* 103

Errata-corrige

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1980, n. 624)

Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1980, n. 624, concernente la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 9 ottobre 1980, alla pag. 8499, seconda colonna, in corrispondenza della prima istituzione culturale, dove è scritto: «Giunta centrale per gli studi storici. Società e *depurazioni* di Storia Patria», leggasi: «Giunta centrale per gli studi storici. Società e *deputazioni* di Storia Patria».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 agosto 1980.

Determinazione del contingente di personale, messo a disposizione della regione Campania, già dipendente dello orfanotrofio militare di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, l'art. 1-*terdecies*, comma primo e secondo, che stabilisce la messa a disposizione delle regioni a statuto ordinario del personale — in servizio presso le strutture periferiche in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 — degli enti pubblici nazionali e interregionali che hanno trasferito o delegato funzioni alle regioni medesime, secondo contingenti da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come previsto dall'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da ripartire tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1980, concernente il trasferimento alle regioni Campania e Puglia dei beni e del personale dell'orfanotrofio militare in Napoli, dichiarato estinto, ed, in particolare, l'art. 2 che stabilisce l'attribuzione alla regione Campania di tutto il personale dell'orfanotrofio medesimo;
Visto il parere della commissione interregionale citata, in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dei contingenti di personale da mettere a disposizione delle regioni;
Viste le comunicazioni del legale rappresentante dell'orfanotrofio militare di Napoli;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1980, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 399, concernente la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;
Sentita la regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale dell'orfanotrofio militare in Napoli, da porre a disposizione della regione Campania, è costituito da complessive trentacinque unità.
Il contingente predetto, individuato nell'allegata tabella, è distinto per carriere come segue:

1) *Carriera dirigenziale*:
personale di ruolo . . . . n. 1 unità
—
Totale . . . n. 1 unità

2) *Carriera direttiva*:
personale di ruolo . . . . n. 2 unità
—
Totale . . . n. 2 unità

3) *Carriera di concetto*:

personale di ruolo	n.	6	unità
personale avventizio	»	1	»
Totale	n.	7	unità

4) *Carriera esecutiva*:

personale di ruolo	n.	3	unità
Totale	n.	3	unità

5) *Carriera ausiliaria*:

personale di ruolo	n.	15	unità
personale avventizio	»	3	»
personale stagionale	»	4	»
Totale	n.	22	unità

Art. 2.

L'effettiva messa a disposizione della regione Campania del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre, agli effetti giuridici, dal 9 aprile 1980 e, agli effetti economici, dal 1° luglio 1980.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

p. *Il Ministro del tesoro*
TAMBRONI ARMAROLI

(9717)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 agosto 1980.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, l'art. 1-*terdecies*, comma primo e secondo, che stabilisce la messa a disposizione delle regioni a statuto ordinario del personale — in servizio presso le strutture periferiche in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 — degli enti pubblici nazionali e interregionali che hanno trasferito o delegato funzioni alle regioni medesime, secondo contingenti da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come previsto dall'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da ripartire tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1980, concernente il trasferimento alle regioni dei beni e del personale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, dichiarato estinto;

Visto il parere della commissione interregionale citata, in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dei contingenti di personale da mettere a disposizione delle regioni;

Viste le comunicazioni del legale rappresentante dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1980, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 399, concernente la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, in servizio presso le strutture operative periferiche dell'Ente situate nelle regioni a statuto ordinario, da porre a disposizione delle regioni medesime, è costituito da complessive tredici unità.

Il contingente predetto è distinto per carriere come segue:

Carriera di concetto amministrativa	n.	9	unità
Carriera esecutiva amministrativa	»	3	»
Carriera ausiliaria amministrativa	»	1	»
Totale	n.	13	unità

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo, individuato nell'allegata tabella, viene ripartito per regioni come segue:

1) *Regione Campania*

Impiegati messi a disposizione n. 5, così distinti:

Carriera di concetto amministrativa	n.	4	unità
Carriera ausiliaria amministrativa	»	1	»
Totale	n.	5	unità

2) *Regione Liguria*

Impiegati messi a disposizione n. 3, così distinti:

Carriera di concetto amministrativa	n.	1	unità
Carriera esecutiva amministrativa	»	2	»
Totale	n.	3	unità

3) *Regione Marche*

Impiegati messi a disposizione n. 1:

Carriera di concetto amministrativa	n.	1	unità
Totale	n.	1	unità

4) *Regione Puglia*

Impiegati messi a disposizione n. 2, così distinti:

Carriera di concetto amministrativa	n.	2	unità
Totale	n.	2	unità

5) *Regione Veneto*

Impiegati messi a disposizione n. 2, così distinti:

Carriera di concetto amministrativa	n.	1	unità
Carriera esecutiva amministrativa	»	1	»
Totale	n.	2	unità

Art. 3.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente

decreto, decorre, agli effetti giuridici, dal 9 aprile 1980 e, agli effetti economici, dal 1° luglio 1980.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

p. *Il Ministro del tesoro*
TAMBRONI ARMAROLI

(9718)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1980.

Costituzione della riserva naturale di popolamento animale della foresta di Tarvisio.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 968;

Visti gli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno in data 2 dicembre 1975, con il quale sono state istituite nella foresta di Tarvisio le riserve naturali integrali di Rio Bianco, per Ha 378 e di Cucco per Ha 21;

Considerato che per l'incremento e il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zona di riserva naturale, come concepito dalle organizzazioni ed enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN);

Visto che a tale fine sono stati individuati territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Tenuto presente che la foresta di Tarvisio, situata in provincia di Udine, di proprietà dell'Azienda patrimoni riuniti ex economali, è affidata alla gestione della soppressa A.S.F.D., che provvede temporaneamente alla gestione, come stabilito nell'apposita convenzione interministeriale, che regola i rapporti tra le aziende interessate;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1979 e, in particolare, i capitoli 141 delle entrate e 182 delle spese dello stato di previsione di spesa relativo alla gestione dell'ex A.S.F.D.;

Accertato che la foresta di Tarvisio per le sue caratteristiche presenta un rilevante interesse ambientale, soprattutto per quel che riguarda la fauna e, in particolare, per le colonie di Cervo, Capriolo, Camoscio, Gallo cedrone e Stambecco di recentissima reintroduzione, ecc.;

Tenuto presente che, a seguito dell'indagine territoriale eseguito dalla commissione per la conservazione della natura e sue risorse del C.N.R. e della società botanica, nonché nel rapporto al programma economico nazionale, 1971-1975 (Progetto 80), la suddetta zona, per il preminente interesse nazionale rientra nei territori italiani meritevoli di conservazione e protezione;

Considerata l'importanza internazionale dell'area da proteggere confinante in gran parte con l'Austria e la Jugoslavia;

Rilevato che la zona è destinata anche a rappresentare e a tutelare paesaggi di particolare valore estetico ed è stata illustrata in vari studi di carattere botanico, forestale e faunistico;

Visto che a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1977, n. 968, la fauna selvatica della foresta di Tarvisio non gode più della protezione che era accordata dall'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche;

Vista la nota n. 8 E.A.5. 4 prot. 19345 del 4 novembre 1978 a firma del Ministro dell'interno con cui si condivide l'opportunità di provvedere alla protezione della foresta di Tarvisio attraverso l'istituzione di riserve naturali;

Decreta:

Art. 1.

La foresta di Tarvisio in provincia di Udine, indicata nelle planimetrie allegate al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in riserva naturale di popolamento animale ad eccezione delle zone già dichiarate riserva naturale integrale con il decreto citato nelle premesse.

Art. 2.

Nella riserva naturale di popolamento animale della foresta di Tarvisio sono vietate la raccolta di specie vegetali ed animali e la caccia, con l'eccezione delle utilizzazioni boschive previste nei piani di assestamento e dei prelievi di selvaggina conforme ai piani di gestione faunistica e fatti salvi i diritti delle popolazioni locali.

Art. 3.

L'accesso del pubblico alla riserva naturale è libero lungo le strade ed i sentieri, nonché nelle zone indicate nel piano di gestione naturalistico. Le popolazioni locali hanno accesso alla foresta secondo le consuetudini.

Art. 4.

La gestione delle riserve naturali della foresta di Tarvisio è affidata al Ministro dell'agricoltura e delle foreste che, fino all'emanazione della legge quadro in materia di parchi nazionali e riserve naturali, provvede tramite il funzionario delegato della gestione ex A.S.F.D.

Per i problemi di gestione che possono interferire con gli interessi regionali sarà sentita la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1980

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

N
AUSTRIA
A
M. Acuto
Valtone del Rio Bianco
T. Malborghetto
Col di Mezzo
I
Confine Riserva
Zone escluse
Riserva Naturale Integrale «Rio Bianco»
+++ Confine di Stato
Strade
Ferrovie
SCALA 1:50000

SCALA 1:50000

Confine Riserva
Zone escluse
+++ Confine di Stato
Strade
Ferrovia

AUSTRIA

M.Osterning

M.Cocco

Col di Mezzo

B

N
SCALA 1: 50000
Confine Riserva
Zone escluse
Confine di Stato
Strade
Ferrovia
AUSTRIA
T. Slizza
R. dell'Inferno
R. dei Carri
C

N
D
F Fella
R. dello Zolfo
R. Senata
Pontebba
Confine Riserva
Zone escluse
Riserve Naturali Integrali « Rio Bianco »(1) e « Cucco » (2)
Strade
Ferrovia
SCALA 1: 50000

N
Rio Bartolo
Camporosso
R.Lussari
Val Rioffreddo
Cna del Cacciatore
Valbruna
Cle Klinchen
T.Salsera
T. Plania
Malborghetto
E
SCALA 1 : 50000
Confine Riserva
Zone escluse
Strade
Ferrovia

N
F
Confine Riserva
Zone escluse
Strade
Ferrovie
SCALA 1:50000
R.Bianco
Tarvisio
R.Ciutte
R.del Lago
R.Conzen

N
Lago del Predil
JUGOSLAVIA
R. Bianco
R. del Lago
R. Torto
R. del Pesce
Cima di Riofreddo
M. Nabois
Iof Fuart
Iof di Montasio
G
Confine Riserva
Zone escluse
Confine di Stato
Strade
SCALA 1 : 50000

N
Confine Riserva
Zone escluse
Confine di Stato
Strade
SCALA 1:50000
JUGOSLAVIA
H
Cave del Predil
Cma Predil

(9588)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1980.

Sostituzione di un membro della commissione nazionale per l'albo agenti di assicurazione, nonchè trattamento di missione per i componenti della succitata commissione estranei alla pubblica amministrazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1979, concernente la costituzione della commissione nazionale per l'albo degli agenti di assicurazione per il triennio 1979-81, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1980, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale sono state accettate le dimissioni dall'impiego rassegnate dal dott. Giuseppe Cardarelli, a decorrere dal 1° settembre 1980;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla sostituzione del dott. Giuseppe Cardarelli, membro e segretario della predetta commissione nazionale per l'albo degli agenti di assicurazione;

Considerato inoltre che, ai fini del rimborso delle spese di missione, occorre definire la posizione dei membri estranei all'amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor Giuseppe Cosci, primo dirigente in servizio presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, è nominato membro della commissione nazionale per l'albo degli agenti di assicurazione, per il triennio 1979-81, in sostituzione del dott. Giuseppe Cardarelli, dimessosi dall'impiego.

Il dott. Giuseppe Cosci assume altresì le funzioni di segretario della suddetta commissione.

Art. 2.

Ai componenti della commissione estranei alla pubblica amministrazione che devono recarsi fuori dell'ordinaria residenza, per partecipare ai lavori della commissione stessa, sarà corrisposto il trattamento di missione previsto per i dirigenti superiori ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni.

La relativa spesa graverà sul cap. 5833 del bilancio di questo Ministero per l'anno 1979 e per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1980

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1980
Registro n. 7 *Industria, foglio n.* 332

(9743)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Baby Brummel di Gardini Carla, in Falconara Marittima.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Baby Brummel di Gardini Carla, con sede in Falconara Marittima (Ancona);

Visti i decreti ministeriali 27 febbraio 1979, 15 giugno 1979, 25 ottobre 1979, 18 dicembre 1979, 14 maggio 1980 e 5 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 ottobre 1978 al 6 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Baby Brummel di Gardini Carla, con sede in Falconara Marittima (Ancona), è prolungata al 5 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9571)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla S.p.a. « Ursus Gomma Nuova », in Vigevano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza prodotta in data 17 settembre 1980, con la quale la S.p.a. « Ursus Gomma Nuova », con sede in Vigevano chiede una rateazione del carico di ritenute alla fonte IRPEF, afferente il 1978, e dei relativi interessi e soprattassa, ammontante complessivamente a L. 199.393.000, iscritto nel ruolo speciale posto in riscossione alla scadenza di settembre 1980, giustifi-

cando detta richiesta con la nota difficile situazione economica del settore, che ha posto la società medesima in una temporanea difficoltà finanziaria, tale che l'assolvimento in unica soluzione del predetto carico tributario potrebbe pregiudicare i livelli occupazionali dell'azienda che conta, allo stato attuale, 179 unità lavorative e facendo altresì presente di poter, invece, far fronte ad un pagamento dilazionato in quanto dispone di commesse sufficienti;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma, introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del carico tributario, ammontante complessivamente a L. 199.393.000, dovuto dalla S.p.a. « Ursus Gomma Nuova », è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di novembre 1980, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Pavia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(9587)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Halos, in liquidazione, in Licata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata (Agrigento);

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 5 luglio 1978, 26 ottobre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 2 luglio 1979, 27 novembre 1979, 20 marzo 1980 e 25 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 14 ottobre 1977 al 13 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata (Agrigento), è prolungata al 12 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9574)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. California Fashion International, in Anagni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. California Fashion International, con sede in Anagni (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 22 novembre 1979 e 7 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 maggio 1979 al 10 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. California Fashion International, con sede in Anagni (Frosinone), è prolungata al 10 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9570)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattro Geri, in San Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Quattro Geri, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 25 luglio 1978, 18 dicembre 1978, 8 marzo 1979, 1° giugno 1979, 8 settembre 1979, 5 novembre 1979 e 6 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattro Geri, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9569)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Paracchi & C., stabilimento di Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. G. Paracchi & C. di Torino;

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1978, 14 dicembre 1978, 15 dicembre 1978, 3 aprile 1979, 3 luglio 1979 e 5 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1977 al 21 gennaio 1980;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Paracchi & C. di Torino, è prolungata al 19 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9573)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industriale Loreo S.a.s. di Donato Jacobone, in Loreo, località Grimana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Industriale Loreo S.a.s. di Donato Jacobone, con sede in Loreo, località Grimana (Rovigo);

Visti i decreti ministeriali 3 agosto 1979, 6 dicembre 1979, 28 marzo 1980 e 25 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 17 gennaio 1979 al 12 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industriale Loreo S.a.s. di Donato Jacobone, con sede in Loreo, località Grimana (Rovigo), è prolungata al 13 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9576)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. VFT Villanova Firgat, con sede in Torino e stabilimento a Villanova d'Asti, ora S.p.a. RFT-RIV-Firgat.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. VFT Villanova Firgat, con sede in Torino e stabilimento a Villanova d'Asti, ora S.p.a. RFT-RIV-Firgat;

Visti i decreti ministeriali 6 luglio 1978, 9 giugno 1978, 11 giugno 1979, 11 febbraio 1980 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 ottobre 1977 al 30 marzo 1979;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. VFT Villanova Firgat, con sede in Torino e stabilimento a Villanova d'Asti, ora S.p.a. RFT-RIV-Firgat, è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9572)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica nuova D'Agostino, stabilimento in Brignano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ceramica nuova D'Agostino, stabilimento in Brignano (Salerno);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica nuova D'Agostino, stabilimento in Brignano (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 aprile 1980 al 19 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9577)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone;

Visti i decreti ministeriali 10 febbraio 1979, 29 settembre 1979, 1° ottobre 1979, 3 marzo 1980, 4 marzo 1980, 5 marzo 1980, 6 marzo 1980 e 25 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 6 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone, è prolungata al 5 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9575)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Baia S. Anna, in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 settembre 1980, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la Genghini S.p.a., con sede in Roma, ed è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Vista la sentenza pubblicata il 7 ottobre 1980, con cui il tribunale di Roma ha dichiarato ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 95/1979 l'assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria della fallita S.p.a. Baia S. Anna, con sede in Roma, via Pio IV n. 6, quale società collegata con la Genghini S.p.a.;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Baia S. Anna, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 19 settembre 1980 a carico della Genghini S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Baia S. Anna, con sede in Roma, via Pio IV n. 6, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della Genghini S.p.a. di Roma, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Plaja, nato a Roma il 26 aprile 1914.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; Il Sole 24 Ore; Il Messaggero.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(9531)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Residence Villa Pamphili, in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente la interpretazione autentica del decreto suddetto;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 settembre 1980, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la Genghini S.p.a., con sede in Roma, ed è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Vista la sentenza pubblicata il 7 ottobre 1980, con cui il tribunale di Roma ha dichiarato ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 95/1979 l'assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria della fallita S.p.a. Residence Villa Pamphili, con sede in Roma, via Pio IV n. 6, quale società collegata con la Genghini S.p.a.;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Residence Villa Pamphili, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 19 settembre 1980 a carico della Genghini S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Residence Villa Pamphili, con sede in Roma, via Pio IV n. 6, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della Genghini S.p.a. di Roma, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Plaja, nato a Roma il 26 aprile 1914.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; Il Sole 24 Ore; Il Messaggero.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(9532)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Immobiliare GM2, in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 settembre 1980, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la Genghini S.p.a., con sede in Roma, ed è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Vista la sentenza pubblicata il 7 ottobre 1980, con cui il tribunale di Roma ha dichiarato ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 95/1979 l'assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria della fallita S.p.a. Immobiliare GM2, con sede in Roma, via Pio IV n. 6, quale società collegata con la Genghini S.p.a.;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Immobiliare GM2, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 19 settembre 1980 a carico della Genghini S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Immobiliare GM2, con sede in Roma, via Pio IV n. 6, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della Genghini S.p.a. di Roma, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Plaja, nato a Roma il 26 aprile 1914.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; Il Sole 24 Ore; Il Messaggero.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(9533)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Assoggettamento della S.p.a. A.Co.I., in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 settembre 1980, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la Genghini S.p.a., con sede in Roma, ed è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Vista la sentenza pubblicata il 7 ottobre 1980, con cui il tribunale di Roma ha dichiarato ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 95/1979 l'assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria della fallita S.p.a. A.Co.I., con sede in Roma, via Pio IV n. 6, quale società collegata con la Genghini S.p.a.;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. A.Co.I., autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 19 settembre 1980 a carico della Genghini S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. A.Co.I., con sede in Roma, via Pio IV n. 6, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della Genghini S.p.a. di Roma, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Plaja, nato a Roma il 26 aprile 1914.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; Il Sole 24 Ore; Il Messaggero.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(9534)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Ircesi, in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 settembre 1980, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la Genghini S.p.a., con sede in Roma, ed è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Vista la sentenza pubblicata il 7 ottobre 1980, con cui il tribunale di Roma ha dichiarato ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 95/1979 l'assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria della fallita S.p.a. Ircesi, con sede in Roma, via Pio IV n. 6, quale società collegata con la Genghini S.p.a.;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Ircesi, autorizzare la continuazione dell'esercizio dell'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 19 settembre 1980 a carico della Genghini S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Ircesi, con sede in Roma, via Pio IV n. 6, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della Genghini S.p.a. di Roma, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Plaja, nato a Roma il 26 aprile 1914.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; Il Sole 24 Ore; Il Messaggero.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(9535)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Sofir, in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 settembre 1980, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la Genghini S.p.a., con sede in Roma, ed è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Vista la sentenza pubblicata il 7 ottobre 1980, con cui il tribunale di Roma ha dichiarato ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 95/1979 l'assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria della fallita S.p.a. Sofir, con sede in Roma, via Pio IV n. 6, quale società collegata con la Genghini S.p.a.;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Sofir, autorizzare la continuazione dell'esercizio dell'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 19 settembre 1980 a carico della Genghini S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Sofir, con sede in Roma, via Pio IV n. 6, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della Genghini S.p.a. di Roma, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Plaja, nato a Roma il 26 aprile 1914.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; Il Sole 24 Ore; Il Messaggero.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(9536)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 204

Corso dei cambi del 17 ottobre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	871,80	871,80	871,90	871,80	—	871,75	871,70	871,80	871,80	871,80
Dollaro canadese	746,85	746,85	747 —	746,85	—	746,80	746,50	746,85	746,85	746,85
Marco germanico	473,98	473,98	473,50	473,98	—	473,95	474 —	473,98	473,98	473,97
Fiorino olandese	437,22	437,22	437,50	437,22	—	437,20	437 —	437,22	437,22	437,20
Franco belga	29,597	29,597	29,59	29,597	—	29,55	29,594	29,597	29,597	29,58
Franco francese	205,58	205,58	205,10	205,58	—	205,55	205,46	205,58	205,58	205,55
Lira sterlina	2107,50	2107,50	2107 —	2107,50	—	2107,45	2108 —	2107,50	2107,50	2107,50
Lira irlandese	1781,50	1781,50	1780 —	1781,50	—	—	1780 —	1781,50	1781,50	—
Corona danese	154,07	154,07	154,15	154,07	—	154,05	154,08	154,07	154,07	154,05
Corona norvegese	178,20	178,20	178,20	178,20	—	178,15	178,29	178,20	178,20	178,15
Corona svedese	208 —	208 —	208 —	208 —	—	208 —	208,15	208 —	208 —	208 —
Franco svizzero	526,40	526,40	525,80	526,40	—	526,40	526,40	526,40	526,40	526,40
Scellino austriaco	67,03	67,03	67,10	67,03	—	67,03	67,025	67,03	67,03	67 —
Escudo portoghese	17,32	17,32	17,30	17,32	—	17.30	17 —	17,32	17,32	17,30
Peseta spagnola	11,675	11,675	11,67	11,675	—	11,65	11,66	11,675	11,675	11,65
Yen giapponese	4,185	4,185	4,1750	4,185	—	4,16	4,187	4,185	4,185	4,18

Media dei titoli del 17 ottobre 1980

Titolo				Valore
Rendita 5% 1935				61,325
Redimibile 5,50%	(Edilizia	scolastica)	1967-82	90,250
» 5,50%	»	»	1968-83	85,725
» 5,50%	»	»	1969-84	80,750
» 6%	»	»	1970-85	79,575
» 6%	»	»	1971-86	76,200
» 6%	»	»	1972-87	73,150
» 9%	»	»	1975-90	75,225
» 9%	»	»	1976-91	77 —
» 10%	»	»	1977-92	81,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97				84,500
Certificati di credito del Tesoro Ind.			1-12-1978/80	99,650
»	»	»	» 1- 3-1979/81	99,500
»	»	»	» 1- 7-1979/81	99,050
»	»	»	» 1-10-1979/81	99,075
Certificati di credito del Tesoro Ind.			1-12-1979/81	98,025
»	»	»	» 1- 5-1979/82	97,225
»	»	»	» 1- 7-1979/82	96,900
»	»	»	» 1-10-1979/82	97,425
»	»	»	» 1- 1-1980/82	97,900
»	»	»	» 1- 3-1980/82	98,100
»	»	»	» 1- 1-1980/83	97,725
Buoni Tesoro Pol.	10%		1- 1-1981	98,550
» » Nov.	5,50%		1- 4-1982	97,050
» » Pol.	12%		1- 1-1982	97,750
» » »	12%		1- 4-1982	94,775
» » »	12%		1-10-1983	91,550
» » »	12%		1- 1-1984	91,650
» » »	12%		1- 4-1984	91,700
» » »	12%		1-10-1984	92,075
» » »	12%		1-10-1987	89,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 ottobre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	871,75
Dollaro canadese	746,675
Marco germanico	473,99
Fiorino olandese	437,11
Franco belga	29,595
Franco francese	205,52
Lira sterlina	2107,75
Lira irlandese	1780,75
Corona danese	154,075
Corona norvegese	178,245
Corona svedese	208,075
Franco svizzero	526,40
Scellino austriaco	67,027
Escudo portoghese	17,16
Peseta spagnola	11,667
Yen giapponese	4,185

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205

Corso dei cambi del 20 ottobre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	876,80	876,80	—	876,80	876,75	876,75	876,70	876,80	876,80	876,80
Dollaro canadese	751,60	751,60	—	751,60	751,28	751,55	751,15	751,60	751,60	751,60
Marco germanico	473,98	473,98	—	473,98	473,71	473,85	474 —	473,98	473,98	473,95
Fiorino olandese	437,52	437,52	—	437,52	436,97	437,50	437,34	437,52	437,52	437,50
Franco belga	29,623	29,623	—	29,623	29,60	29,60	29,635	29,623	29,623	29,60
Franco francese	205,49	205,49	—	205,49	205,40	205,45	205,48	205,49	205,49	205,48
Lira sterlina	2122 —	2122 —	—	2122 —	2120,50	2122 —	2122 —	2122 —	2122 —	2112 —
Lira irlandese	1781,50	1781,50	—	1781,50	1779,80	—	1780 —	1781,50	1781,50	—
Corona danese	154,18	154,18	—	154,18	154,01	154,15	154,19	154,18	154,18	154,15
Corona norvegese	178,88	178,88	—	178,88	178,74	178,85	178,86	178,88	178,88	178,85
Corona svedese	209,10	209,10	—	209,10	208,94	209,05	209,11	209,10	209,10	209,10
Franco svizzero	530,95	530,95	—	530,95	530,29	530,90	531,02	530,95	530,95	530,95
Scellino austriaco	67,055	67,055	—	67,055	67 —	67,05	67,105	67,055	67,055	67 —
Escudo portoghese	17,27	17,27	—	17,27	17,30	17,25	17,39	17,27	17,27	17,25
Peseta spagnola	11,725	11,725	—	11,725	11,72	11,70	11,729	11,725	11,725	11,70
Yen giapponese	4,218	4,218	—	4,218	4,210	4,20	4,218	4,218	4,218	4,20

Media dei titoli del 20 ottobre 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	60,975
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,250
» 5,50 % » » 1968-83	85,725
» 5,50 % » » 1969-84	80,750
» 6 % » » 1970-85	79,575
» 6 % » » 1971-86	76,200
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	75,225
» 9 % » » 1976-91	77,275
» 10 % » » 1977-92	81,450
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	99,675
» » » » 1- 3-1979/81	99,450
» » » » 1- 7-1979/81	99,050
» » » » 1-10-1979/81	99,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	98,150
» » » » 1- 5-1979/82	97,150
» » » » 1- 7-1979/82	97 —
» » » » 1-10-1979/82	97,425
» » » » 1- 1-1980/82	98 —
» » » » 1- 3-1980/82	98,200
» » » » 1- 1-1980/83	97,775
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	98,250
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,100
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,725
» » » 12 % 1- 4-1982	94,775
» » » 12 % 1-10-1983	91,500
» » » 12 % 1- 1-1984	91,350
» » » 12 % 1- 4-1984	91,675
» » » 12 % 1-10-1984	92 —
» » » 12 % 1-10-1987	89,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 ottobre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	876,75
Dollaro canadese	751,375
Marco germanico	473,99
Fiorino olandese	437,43
Franco belga	29,629
Franco francese	205,485
Lira sterlina	2122 —
Lira irlandese	1780,75
Corona danese	154,185
Corona norvegese	178,87
Corona svedese	209,105
Franco svizzero	530,985
Scellino austriaco	67,08
Escudo portoghese	17,33
Peseta spagnola	11,727
Yen giapponese	4,218

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Parma 6 agosto 1980, n. 3736/1°, l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare donazioni di opere d'arte contemporanea da destinarsi al centro studi ed archivio della comunicazione visiva, dipartimento d'arte contemporanea, della detta Università, per un valore complessivo di L. 52.001.001.

(9084)

Autorizzazione all'Università degli studi di Napoli ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Napoli 29 agosto 1980, n. 109174/1.27.5, l'Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare un legato di L. 3.000.000 a favore della biblioteca dell'istituto di filologia moderna la cui rendita annua di L. 260.000 è stata destinata dal testatore ing. Giulio Paolella, all'acquisto annuale di libri di esclusivo carattere cinematografico.

(9085)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sasso Marconi

Con decreto 29 luglio 1980, n. 1000, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno situato in destra del torrente Lavino, in comune di Sasso Marconi (Bologna) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1 mappali 69 (mq 5.680); 87 (mq 170); 147 (mq 206) e 149 (mq 142) della superficie complessiva di mq 6.198, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 17 febbraio 1979, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna con allegato verbale 14 ottobre 1978, che fanno parte integrante del citato decreto.

(9602)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Valsider », in Verres

Con provvedimento 5 ottobre 1979, n. 4491, la giunta regionale ha deliberato la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile della società cooperativa di produzione e lavoro « Valsider », in Verres, costituita in data 4 febbraio 1974 per rogito notaio Emile Chanoux.

Il rag. Silvano Giansoldati, con studio in Aosta, Avenue des Conseil des Commis, è stato nominato commissario liquidatore.

(8706)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Issogne

Con deliberazione della giunta regionale 12 settembre 1980, n. 4574, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stato approvato, con modificazioni, il piano regolatore generale del comune di Issogne, adottato con deliberazione consiliare 26 luglio 1974, n. 23.

Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(9453)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Matera.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 gennaio 1979 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Matera;

Visto il decreto ministeriale in data 24 novembre 1979 modificato con decreto ministeriale 1° marzo 1980 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Matera, nell'ordine appresso indicato:

1)	Zaccardi Leonzio	punti	88,268	su 132
2)	Scotto Michele	»	84,622	»
3)	D'Angelo Domenico	»	84,104	»
4)	Lauletta Angelo	»	82,454	»
5)	Armocida Elio	»	81,602	»
6)	Labriola Antonio	»	81,100	»
7)	Patriarca Emilio	»	79,933	»
8)	Giacomelli Alvaro	»	79,930	»
9)	Colangelo Salvatore	»	79,795	»
10)	Visone Aniello	»	78,845	»
11)	Iaculli Giuseppe	»	77,340	»
12)	Guido Pasquale	»	76,698	»
13)	Pompeo Luigi	»	75,650	»
14)	Ciccone Saverio	»	75,563	»
15)	Bianchini Virginio	»	74,984	»
16)	Pazzaglia Mario	»	74,738	»
17)	Bova Antonino	»	74,400	»
18)	Gianfranchi Cleto Ruggero	»	74,104	»
19)	Marazzina Felice	»	73,750	»
20)	Mita Antonio	»	73,577	»
21)	Pace Antonino	»	73,500	»
22)	Passeri Sergio Mario	»	73,365	»
23)	Russo Alesi Domenico	»	73,150	»
24)	Augurio Garibaldi	»	72,983	»
25)	Silvestri Boris	»	72,952	»
26)	Chindamo Giuseppe	»	72,797	»
27)	Zagordo Cosimo	»	72,778	»
28)	Falciglia Antonio	»	72,652	»
29)	Conte Antonio	»	72,013	»
30)	Lo Martire Stelio	»	71,997	»
31)	Pesente Elio	»	71,976	»
32)	Di Caprio Salvatore	»	70,866	»
33)	Converti Carlo	»	70,766	»
34)	Salari Giuseppe	»	70,436	»
35)	Onofri Ermanno	»	70,382	»
36)	Muriana Giuseppe	»	70,072	»
37)	Faillace Peppino	»	68,926	»
38)	Scorza Saverio	»	68,446	»
39)	Gigliotti Giovanni	»	66,822	»
40)	Tabarrini Agostino	»	66,818	»
41)	Patriarca Mario	»	66,520	»
42)	Rampelli Vincenzo	»	66,316	»
43)	Luchetti Loreto	»	66,033	»
44)	Pelagalli Vittorio	»	65,902	»
45)	Magoni Beniamino	»	65,599	»
46)	Zaffanella Aldo	»	65,538	»
47)	Nitti Gabriele	»	64,905	»
48)	Santoro Pasquale	»	64,760	»
49)	Micele Silvano Mario	»	64,727	»
50)	Petrolo Ettore	»	64,454	»
51)	Famiglietti Mario	»	64,366	»

52) Marinelli Gaspero . . . . punti 64,240 su 132
53) Ladogana Raffaele . . . . . » 63,782 »
54) Rinaldi G. Lorenzo . . . . » 62,600 »
55) Rebecchi Renzo . . . . » 61,886 »
56) Liotti Francesco . . . . » 60,666 »
57) Bruno Carmelo . . . . . » 60,500 »
58) Costardi Felice . . . . » 59,516 »
59) Giordano Giovanni . . » 58,965 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: CORDER

(9529)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei al concorso a diciassette posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1979, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a diciassette posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1979, registro n. 32 Difesa, foglio n. 252;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1980, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1980, registro n. 8 Difesa, foglio n. 248;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1980, con il quale il colonnello C.C.r.c. in s.p.e. Mola Aurelio, membro della commissione suindicata per gli esami di diritto e legislazione aeronautica, è sostituito nell'incarico dal colonnello C.C.r.c. in s.p.e. De Stefano Giovanni (in corso di registrazione presso la Corte dei conti);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a diciassette posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1) Bardaro Antonino Giovanni . punti 453,50
2) Cesetti Paolo » 450 —
3) Licata Benedetto » 437 —
4) Radoccia Angelo . » 425,50
5) Caltagirone Salvino . . » 418,50
6) Campolattano Antonio » 416,50
7) Zumbo Marco Marcello . » 416 —
8) Dell'Aquila Giuseppe » 413,50
9) Rissone Giovanni, nato l'11 gennaio 1951 » 411 —
10) De Rosa Antonio, nato il 28 febbraio 1955 » 411 —
11) La Gumina Francesco . . » 405,50
12) Borgia Fulvio . . » 402,75
13) Carducci Giovanni » 396 —
14) Grillone Saverio . » 394,50
15) Camaioni Mario . . » 375 —
16) Piscitello Marco . » 357 —
17) Gonnelli Claudio » 356,50
18) Calabrese Claudio » 347 —
19) Pernice Maurizio » 312,50

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1980
Registro n. 26 *Difesa, foglio n.* 146

(9453)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Commissione di esame ai fini della prova di idoneità per l'iscrizione all'albo agenti di assicurazione

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione;

Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 13;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1980, con il quale sono stati determinati i programmi e le modalità della prova di idoneità di cui all'art. 4 della citata legge 7 febbraio 1979, n. 48, nonché il funzionamento della relativa commissione di esame;

Visto il decreto ministeriale 19 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1980, con il quale è stata indetta una sessione di esame ai fini della predetta prova di idoneità;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla costituzione della relativa commissione di esame;

Viste le lettere di designazione dei membri esterni all'uopo pervenute dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nonchè dall'Associazione nazionale delle imprese di assicurazione - ANIA;

Decreta:

Art. 1.

La commissione d'esame ai fini della prova di idoneità per l'iscrizione all'albo agenti, indetta con il decreto ministeriale 19 agosto 1980 nelle premesse citato, è così costituita:

Presidente:
Cerallo dott. Mario, dirigente generale.

Vice presidente:
Cappelli dott. Mario, dirigente superiore.

Membri:
Spirito dott. Alfredo, primo dirigente;
Di Raimondo dott. Giorgio, agente di assicurazione;
Gattuso dott. Onofrio, agente di assicurazione;
Fornaciari Francesco, agente di assicurazione;
Miniello dott. Michele, dirigente dell'ANIA.

Le funzioni di segreteria sono svolte dal dott. Pasquale Mandino e dal dott. Sergio Longo, ispettori superiori della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Art. 2.

Le spese per i compensi ai membri della commissione esaminatrice, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 28 aprile 1980 nelle premesse citato, graveranno sul cap. 5833 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio finanziario 1980 e successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1980

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1980
Registro n. 7 *Industria, foglio n.* 227

(9750)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore fra laureati in chimica o chimica industriale.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 17 del 15 settembre 1980, parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 ottobre 1976, n. 2330 che approva la graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei, del pubblico concorso, per esami e per titoli a due posti di ispettore in prova nei ruoli del personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in possesso della laurea in chimica o chimica industriale, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1975, n 1672.

(9283)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Stralcio di alcune sedi dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena

Il medico provinciale rende noto che con proprio decreto 25 settembre 1980, n. 2040, è stato provveduto allo stralcio delle seguenti condotte mediche dal concorso per titoli ed esami per la copertura di posti di medico condotto vacanti in comuni della provincia di Modena alla data del 30 novembre 1977:

Carpi
Fiorano Modenese
Fiumalbo
Frassinoro (1° capoluogo e 2° Piandelagotti)
Maranello
Montecreto
Montese
Palagano
Pievepelago
Prignano sulla Secchia
Ravarino
San Possidonio
Sestola

(9218)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di urologia;
un posto di aiuto di odontoiatria e stomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(3577/S)

OSPEDALI « PIEMONTE E R. MARGHERITA » DI MESSINA

Concorso a due posti di assistente del centro trasfusionale sangue umano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del centro trasfusionale sangue umano, presso l'ospedale « Piemonte » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(3571/S)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso a due posti di assistente della prima divisione di ortopedia e traumatologia compresi nel primo scaglione funzionale del dipartimento di emergenza e di accettazione di secondo livello.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della prima divisione di ortopedia e traumatologia compresi nel primo scaglione funzionale del dipartimento di emergenza e di accettazione di secondo livello.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(3579/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di neurochirurgia, del dipartimento di emergenza e di accettazione di secondo livello;

un posto di aiuto della seconda divisione di medicina generale, compreso nel primo scaglione funzionale relativamente al dipartimento di emergenza e di accettazione di secondo livello.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(3580/S)

OSPEDALE « SS. TRINITÀ » DI POPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di anatomia patologica ed istologia;
un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Popoli (Pescara).

(3578/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorso a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(3570/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 21, IN PADOVA

Concorso ad un posto di assistente della divisione acuti (disciplina geriatria) presso l'ospedale geriatrico di Padova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione acuti (disciplina geriatria), presso l'ospedale geriatrico di Padova.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente.

(3572/S)

OSPEDALE « S. TIMOTEO » DI TERMOLI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termoli.

(3573/S)

OSPEDALE CIVILE DI PALMANOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di odontoiatria, stomatologia e chirurgia maxillo-facciale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmanova (Udine).

(3574/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI NAPOLI

Concorso a due posti di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(3605/S

OSPEDALE « DELLA CROCE » DI ATINA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto anestesista;

un posto di aiuto ostetrico;

un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Atina (Frosinone).

(3575/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia (« primariato » di radiodiagnostica *B*);

un posto di aiuto di radiologia (« primariato » di radiodiagnostica *A*);

un posto di assistente di medicina generale (divisione *B*).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(3576/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA INCORONATA DELL'OLMO » DI CAVA DEI TIRRENI

Errata-corrige

Nell'avviso riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 ottobre 1980, in luogo di: « *un posto* di aiuto della divisione di pediatria », leggasi: « *due posti* di aiuto della divisione di pediatria ».

(3409/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. **65**.

Istituzione del Parco naturale dell'Argentera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *dell'*11 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del parco naturale

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito con la presente legge, il parco naturale dell'Argentera, ente di diritto pubblico.

Art. 2.

Confini

I confini del parco naturale dell'Argentera, incidente sui comuni di Aisone, Entracque e Valdieri sono quelli individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.

Con la redazione del piano dell'area di cui al successivo art. 12 possono essere individuate, anche per un equilibrato sviluppo turistico, aree interne al parco naturale classificate come «aree attrezzate» e «zone di preparco» ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43.

I confini del parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue, e portanti la scritta «regione Piemonte, parco naturale dell'Argentera».

Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 3.

Finalità

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione del parco naturale dell'Argentera sono specificate secondo quanto segue:

1) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche del parco in funzione dell'uso sociale di tali valori;

2) garantire la salvaguardia e la tutela dei beni immobili presenti nel territorio;

3) organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali;

4) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali;

5) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali.

Art. 4.

Durata della destinazione

La destinazione a parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.

Consiglio direttivo

Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono esercitate da un consiglio direttivo composto da:

a) sei rappresentanti, di cui due della minoranza, del comune di Entracque;

b) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, per ciascuno dei comuni di Aisone e Valdieri;

c) tre rappresentanti della frazione di S. Anna di Valdieri, designati dal comune di Valdieri e scelti fra i residenti nella frazione stessa;

d) tre rappresentanti della comunità montana Valli Gesso-Vermenagna-Pesio, di cui uno della minoranza;

e) tre rappresentanti designati dal consiglio regionale, sentito il parere della provincia di Cuneo.

Il consiglio direttivo adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione, lo statuto del parco. Lo statuto è approvato con decreto del presidente della giunta regionale.

Lo statuto deve prevedere:

a) il consiglio direttivo;

b) la giunta esecutiva;

c) il presidente.

Lo statuto deve altresì prevedere le forme di consultazione e di partecipazione delle popolazioni e degli organismi interessati.

I membri del consiglio direttivo ed il presidente durano in carica fino al termine del mandato dei consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.

Alle riunioni del consiglio direttivo partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

Il consiglio direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un comitato tecnico-scientifico di esperti, istituito dal consiglio regionale, con propria deliberazione. I membri del comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, alle quali debbono essere invitati.

Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il consiglio direttivo utilizza il personale di cui al successivo art. 6 o può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali e dei comuni di Aisone, Entracque e Valdieri, nonchè delle comunità montane Valli Gesso-Vermenagna-Pesio e Valle Stura.

Art. 6.

Personale

L'ordinamento e la pianta organica del personale del parco sono disciplinati con legge regionale, sentito il consiglio direttivo.

Art. 7.

Direttore

Il direttore del parco naturale dell'Argentera è nominato dal presidente del consiglio direttivo a seguito di pubblico concorso. Il relativo bando è predisposto sentito il comitato tecnico-scientifico.

Il direttore è membro del comitato tecnico-scientifico e partecipa con voto consultivo, alle riunioni del consiglio direttivo.

Le funzioni del direttore ed i suoi rapporti con il consiglio direttivo e con il comitato tecnico-scientifico sono regolati dallo statuto del parco.

Il direttore del parco naturale dell'Argentera può svolgere funzioni di direzione anche di altri parchi o riserve naturali, previa apposita convenzione tra gli enti gestori.

Art. 8.

Controllo

Il parco naturale dell'Argentera ha un proprio bilancio.

Il bilancio preventivo deve essere presentato dal consiglio direttivo, sentito il comitato tecnico-scientifico, alla giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

I bilanci di cui al comma precedente sono sottoposti alla approvazione, con deliberazione, della giunta regionale.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Le deliberazioni del consiglio direttivo diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione, da parte della giunta regionale.

Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate alla regione Piemonte entro 5 giorni dalla data nella quale sono state adottate e la giunta regionale deve provvedere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate.

Art. 9.

Vincoli e permessi

Sull'intero territorio del parco naturale dell'Argentera, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave e torbiere;

b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività agricole;

e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;

f) asportare rocce o minerali se non per motivi di studio e previa autorizzazione del consiglio direttivo;

g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali presenti sul territorio o della fruibilità del parco;

h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;

i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente art. 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal piano di cui al successivo art. 12.

Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative:

1) entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti, è consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente art. 3;

2) la costruzione di nuovi edifici od opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal presidente della giunta regionale, sentito il consiglio direttivo;

3) il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro i quali sono attualmente praticati.

Fini all'approvazione del piano naturalistico di cui all'art. 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e del relativo piano di assestamento, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge medesima.

Con regolamento, approvato dal consiglio regionale, sentito il parere del consiglio direttivo e del comitato tecnico-scientifico, saranno fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione del parco e saranno specificate le sanzioni per i trasgressori.

Art. 10.

Sanzioni

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *a)* dell'art. 9 della presente legge, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)* ed alla limitazione di cui al punto 3) del precedente art. 9 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) e *i)* ed alla limitazione di cui al punto 1) dell'art. 9 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5 milioni ad un massimo di L. 10.000.000.

I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

Le violazioni alla limitazione di cui al punto 2) del precedente art. 9 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo, terzo, quarto e quinto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del presidente della giunta regionale.

Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al presidente della giunta regionale, il quale con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.

Per le violazioni, al divieto di cui alla lettera *b)* del precedente art. 9 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 9 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 11.

Vigilanza

La vigilanza del parco naturale dell'Argentera è affidata:

a) al personale di sorveglianza del parco previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 6 o degli enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 5;

b) al personale degli enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli enti di appartenenza;

c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al pretore.

Art. 12.

Piano dell'area

In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.

La giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e adotta il piano dell'area che trasmette ai comuni interessati, alle comunità montane valli Gesso-Vermenagna-Pesio e Valle Stura, al comitato comprensoriale di Cuneo e alla provincia di Cuneo, e ne dà notizia nel Bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla giunta regionale. Entro lo stesso termine, i comitati comprensoriali non competenti per il territorio, gli enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonchè le amministrazioni dello Stato e le aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla giunta regionale.

La giunta regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il comitato urbanistico regionale, sottopone gli atti al consiglio regionale per l'approvazione.

Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 13.

Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione

Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 3.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione « Spese relative alle opere di tabellazione del parco naturale dell'Argentera » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 3.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
Finanziamenti per la gestione

Agli oneri per la gestione del parco naturale dell'Argentera, di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in L. 100.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Assegnazione regionale per le spese di gestione del parco naturale dell'Argentera» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 100.000.000.

Per l'anno 1980 gli stanziamenti di cui al comma precedente sono affidati al consorzio di gestione della riserva ex-reale di caccia «Valdieri-Entracque» che esercita le funzioni di direzione e di amministrazione del parco, secondo le proprie norme statutarie, fino al 31 dicembre 1980, ai sensi dell'art. 18 della presente legge.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.
Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano della area, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale.

Per la redazione del piano di cui all'art. 12 della presente legge, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale di cui al quarto comma del precedente art. 9, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 27.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese per la predisposizione del piano dell'area, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale del parco naturale dell'Argentera» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 27.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.
Entrate

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 10 saranno iscritti al cap. 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 17.
Norma transitoria

I membri del consiglio direttivo, di cui al precedente art. 5 vengono nominati dai consigli comunali di Aisone, Entracque e Valdieri, dal consiglio della comunità montana Valli Gesso-Vermenagna-Pesio e dal consiglio regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.
Norma transitoria

Le funzioni di direzione e di amministrazione del parco sono esercitate dal consiglio direttivo di cui al precedente art. 5 con decorrenza 1° gennaio 1981. Fino a tale data le funzioni stesse sono esercitate dal consorzio di gestione della riserva ex-reale di caccia «Valdieri-Entracque».

Art. 19.
Norma transitoria

La regione Piemonte subentra dal 1° gennaio 1981 nei contratti di lavoro del settore agricolo stipulati dal consorzio di gestione della riserva ex-reale di caccia «Valdieri-Entracque» con il personale addetto alle funzioni di custodia, vigilanza, manutenzione, amministrazione e contabilità, in servizio alla data del 1° gennaio 1980.

Il rapporto di lavoro di tale personale sarà regolato in base a quanto disposto dalla legge regionale di cui all'art. 6 della presente legge.

Il consiglio direttivo del parco può, previo accordo con il consorzio di gestione della riserva ex-reale di caccia «Valdieri-Entracque», acquisire il patrimonio di beni mobili e immobili del consorzio stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 maggio 1980

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. 66.
Istituzione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *dell'11 giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione del parco naturale

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito, con la presente legge, il parco naturale Orsiera-Rocciavrè, ente di diritto pubblico.

Art. 2.
Confini

I confini del parco naturale Orsiera-Rocciavrè, incidente sui comuni di Bussoleno, Coazze, Fenestrelle, Mattie, Meana, Roure, San Giorgio, Usseaux e Villarfocchiardo, sono quelli individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.

Con la redazione del piano dell'area, di cui al successivo art. 12, saranno individuate aree interne al parco naturale con differenti classificazioni, ed in particolare sarà individuata al Pian dell'Alpe un'area attrezzata in cui saranno ammesse attrezzature ricettive per l'impiego sociale del tempo libero, nel rispetto del patrimonio naturalistico.

I confini del parco naturale Orsiera-Rocciavrè sono delimitati da tabelle portanti la scritta «regione Piemonte, parco naturale Orsiera-Rocciavrè», da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

Le tabelle debbono essere sempre mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 3.
Finalità

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione del parco naturale Orsiera-Rocciavrè sono specificate secondo quanto segue:

1) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dell'area, in funzione dell'uso sociale di tali valori;

2) organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali;

3) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali;

4) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali.

Art. 4.
Durata della destinazione

La destinazione a parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.

Consiglio direttivo

Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono esercitate da un consiglio direttivo composto da:

a) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, per ciascuno dei comuni di Bussoleno, Coazze, Fenestrelle, Mattie, Meana, Roure, San Giorio, Usseaux e Villarfocchiardo;

b) tre rappresentanti per ciascuna delle comunità montane Bassa Valle Susa e Val Cenischia, Val Sangone, Valli Chisone e Germanasca, di cui uno della minoranza;

c) tre rappresentanti designati dal consiglio regionale sentito il parere dei comitati comprensoriali di Torino e di Pinerolo.

Il consiglio direttivo adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione, lo statuto del parco. Lo statuto è approvato con decreto del presidente della giunta regionale.

Lo statuto deve prevedere:

a) il consiglio direttivo;

b) tre giunte esecutive, per ciascuna delle Valli Chisone, Susa e Sangone, composte dai membri del consiglio direttivo rappresentanti dei comuni vallivi e delle rispettive comunità montane;

c) il presidente.

Ogni giunta di cui alla precedente lettera *b)* nomina al suo interno, un rappresentante con funzioni di presidente.

Il funzionamento del consiglio e della giunta è stabilito dallo statuto che dovrà altresì prevedere le funzioni di coordinamento da parte del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e le giunte esecutive almeno quattro volte all'anno.

Il bilancio di cui al successivo art. 8 stabilisce i finanziamenti per aree, che sono direttamente gestiti dalle singole giunte esecutive.

Lo statuto dovrà altresì prevedere le forme di consultazione e di partecipazione delle popolazioni e degli organismi interessati.

I membri del consiglio direttivo ed il presidente durano in carica fino al termine del mandato dei consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.

Alle riunioni del consiglio direttivo e delle giunte esecutive partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

Il consiglio direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un comitato tecnico-scientifico di esperti, istituito dal consiglio regionale con propria deliberazione. I membri del comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, alle quali debbono essere invitati.

Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il consiglio direttivo utilizza il personale di cui al successivo art. 6 o può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali, nonchè dei comuni e delle comunità montane interessate.

Art. 6.

Personale

L'ordinamento e la pianta organica del personale del parco sono disciplinati con legge regionale, sentito il consiglio direttivo.

Art. 7.

Direttore

Il direttore del parco naturale dell'Orsiera-Rocciavrè è nominato dal presidente del consiglio direttivo a seguito di pubblico concorso. Il relativo bando è predisposto sentito il comitato tecnico-scientifico.

Il direttore è membro del consiglio tecnico-scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo.

Le funzioni del direttore ed i suoi rapporti con il consiglio direttivo e con il comitato tecnico-scientifico sono regolati dallo statuto del parco.

Il direttore del parco naturale dell'Orsiera-Rocciavrè può svolgere funzioni di direzione anche di altri parchi o riserve naturali, previa apposita convenzione tra gli enti gestori.

Art. 8.

Controllo

Il parco naturale Orsiera-Rocciavrè ha un proprio bilancio.

Il bilancio preventivo deve essere presentato dal consiglio direttivo, sentito il comitato tecnico-scientifico, alla giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

I bilanci di cui al comma precedente son sottoposti all'approvazione, con deliberazione, della giunta regionale.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Le deliberazioni del consiglio direttivo diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione, da parte della giunta regionale.

Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate alla regione Piemonte entro 5 giorni dalla data nella quale sono state adottate e la giunta regionale deve provvedere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate.

Art. 9.

Vincoli e permessi

Sull'intero territorio del parco naturale Orsiera-Rocciavrè, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave e torbiere;

b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

d) danneggiare e distrugere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività agricole e colturali;

e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;

f) asportare rocce o minerali, se non per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione del consiglio direttivo;

g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali presenti sul territorio o della fruibilità pubblica del parco;

h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;

i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente art. 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal piano di cui al successivo art. 11.

Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative:

1) entro i limiti e le norme previste dagli strumenti vigenti, è consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente art. 3;

2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal presidente della giunta regionale, sentito il consiglio direttivo;

3) il pascolo si esercita nelle forme e nei termini entro i quali è attualmente praticato.

Fino all'approvazione del piano naturalistico di cui all'art. 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e del relativo piano di assestamento, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge medesima.

Con regolamento, approvato dal consiglio regionale, sentito il parere del consiglio direttivo e del comitato tecnico-scientifico, saranno fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione del parco e saranno specificate le sanzioni per i trasgressori.

Art. 10.

Sanzioni

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *a)* dell'art. 9 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)* ed alla limitazione di cui al punto 3) del precedente art. 9

comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *g*) ed *i*) ed alla limitazione di cui al punto 1) dell'art. 9 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

Le violazioni alla limitazione di cui al punto 2) del precedente art. 9, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo, terzo, quarto e quinto del presente articolo, comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del presidente della giunta regionale.

Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al presidente della giunta regionale, il quale con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.

Per le violazioni al divieto di cui alla lettera *b*) del precedente art. 9, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 9 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 11.

Vigilanza

La vigilanza del parco naturale Orsiera-Rocciavrè è affidata:

a) al personale di sorveglianza del parco previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 6 o degli enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 5;

b) al personale degli enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli enti di appartenenza;

c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità dell'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al pretore.

Art. 12.

Piano dell'area

In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.

La giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e adotta il piano dell'area, che trasmette ai comuni e alle comunità montane interessate, al comitato comprensoriale di Torino e alla provincia di Torino, e ne dà notizia nel Bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla giunta regionale. Entro lo stesso termine, i comitati comprensoriali non competenti per il territorio, gli enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonchè le amministrazioni dello Stato e le aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla giunta regionale.

La giunta regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il comitato urbanistico regionale, sottopone gli atti al consiglio regionale per l'approvazione.

Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 13.

Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione

Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 3.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «spese relative alle opere di tabellazione del parco naturale Orsiera-Rocciavrè» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 3.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Finanziamenti per la gestione

Agli oneri per la gestione del parco naturale Orsiera-Rocciavrè di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in lire 30.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Assegnazione regionale per le spese di gestione del parco naturale Orsiera-Rocciavrè» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 30.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15

Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano della area, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale.

Per la redazione del piano dell'area, di cui all'art. 12 della presente legge, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale, di cui al quarto comma del precedente art. 9 è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa di L. 35.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese per la predisposizione del piano dell'area, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale del parco naturale Orsiera-Rocciavrè» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 35.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Entrate

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 10 saranno iscritti al cap. 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 17.

Norma transitoria

I membri del consiglio direttivo di cui al precedente art. 5 vengono nominati dai consigli comunali, dai consigli delle comunità montane e dal consiglio regionale entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 maggio 1980

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. **67**.
Interventi per il turismo alpino e speleologico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *dell'*11 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

GENERALITÀ

Art. 1.
Finalità

Nell'ambito dell'azione volta a coordinare e sviluppare i servizi sociali negli aspetti attinenti alle attività turistiche, all'impiego del tempo libero ed allo sport, nonchè a tutelare e recuperare il patrimonio naturale e culturale della montagna, la Regione promuove lo sviluppo delle strutture e dei servizi di assistenza e di sicurezza turistica nelle zone alpine.

Art. 2.
Tipi di intervento

Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente la Regione predispone la formazione e l'attuazione di un piano di interventi concernenti:

a) le attività di carattere educativo, conformemente al titolo II;

b) il miglioramento e l'incremento del patrimonio alpinistico e speleologico. conformemente al titolo III;

c) il soccorso per il turismo alpino e speleologico, conformemente al titolo IV;

d) il servizio-neve, conformemente al titolo V.

Titolo II

ATTIVITÀ DI CARATTERE EDUCATIVO

Art. 3.
Tipi di attività

Le attività di carattere educativo sono finalizzate a diffondere, in particolare tra la popolazione scolastica e giovanile, la conoscenza e il rispetto della montagna e dei suoi valori ambientali e culturali, nonchè la conoscenza delle nozioni relative alla sicurezza del turista.

Art. 4.
Programmi zonali di attività

Le comunità montane presentano alla Regione entro il 30 ottobre di ogni anno il programma zonale delle attività educative da attuare nell'anno successivo.

I programmi zonali sono attuati con la collaborazione di comuni, enti pubblici, organi scolastici, enti ed associazioni operanti senza fine di lucro.

Art. 5.
Programma regionale di intervento

La giunta regionale coordina ed approva i programmi zonali di cui all'articolo precedente concedendo alle comunità montane contributi per l'attuazione dei medesimi.

Art. 6.
Ripartizione dei fondi

I contributi annuali di cui all'articolo precedente sono assegnati in base alla validità dei contenuti dei programmi per il conseguimento dei fini di cui all'art. 3, anche in relazione al loro interesse di carattere sovrazonale, e tenendo conto delle caratteristiche e attrattive del territorio di ciascuna comunità montana, della popolazione residente, della popolazione turistica esistente e potenziale, delle esigenze di superamento degli squilibri socio-economici e territoriali.

Titolo III

MIGLIORAMENTO E INCREMENTO
DEL PATRIMONIO ALPINISTICO E SPELEOLOGICO

Art. 7.
Tipi di attività

Gli interventi per il miglioramento e l'incremento del patrimonio alpinistico e speleologico concernono le seguenti attività:

a costruzione; ricostruzione, ampliamento, sistemazione, manutenzione di bivacchi e di rifugi alpini;

b) arredamento delle strutture di cui alla lettera precedente;

c) recupero, miglioramento e segnalazione di sentieri alpini;

d) opere di sistemazione speleologica; costruzione, ampliamento, miglioramento e manutenzione di strutture, attrezzature e impianti relativi alla ricettività sia esterna che interna alle cavità naturali di interesse turistico.

Le opere di cui al comma precedente rientrano fra quelle previste all'art. 9, lettera *f*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

L'approvazione del progetto delle opere ammesse a contributo da parte del comune costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 8.
Programmi zonali di attività

Le comunità montane presentano alla Regione, aggiornandolo annualmente entro il 30 ottobre, il programma per il miglioramento e l'incremento del patrimonio alpinistico e speleologico suddiviso per i tipi di iniziative di cui all'articolo precedente.

Tale piano costituisce specificazione del piano pluriennale di sviluppo economico e sociale della comunità montana ed è corredato, per ciascuna delle iniziative programmate, della seguente documentazione:

a) domanda per la concessione dei contributi di cui alla presente legge, redatta in carta legale dal rappresentante dell'ente che assume l'iniziativa;

b) deliberazione dell'ente propositore con cui si approva l'iniziativa;

c) relazione tecnico-descrittiva e progetto tecnico in scala adeguata;

d) piano finanziario con indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili;

e) autorizzazione, per quanto concerne i bivacchi e i rifugi alla costruzione, ricostruzione e ampliamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1977, n. 918;

f) eventuale autorizzazione di cui alla legge 1° giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni;

g) previsione della data di ultimazione dei lavori.

Art. 9.
Programma regionale di intervento

La giunta regionale coordina e approva i programmi zonali per il miglioramento e l'incremento del patrimonio alpinistico e speleologico nonchè i loro aggiornamenti.

Contestualmente la giunta regionale delibera l'assegnazione di contributi per la realizzazione delle opere programmate nella misura massima del 75% della spesa riconosciuta ammissibile, tenendo presenti i criteri indicati all'art. 6 della presente legge e privilegiando nell'ordine: le iniziative che si inseriscono in programmi coordinati di intervento, le iniziative di interesse internazionale, le iniziative di interesse nazionale.

Art. 10.
Ripartizione dei fondi

La giunta regionale assegna i fondi necessari per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo direttamente e anticipatamente alle comunità montane, che provvedono a verificare l'attuazione delle stesse ed a liquidare i contributi in una o più soluzioni in base allo stato di avanzamento dei lavori.

I fondi assegnati alle comunità montane e non utilizzati per la mancata attuazione delle iniziative programmate possono essere reimpiegati dalle comunità montane stesse, previo nulla osta della giunta regionale, per la realizzazione di altre iniziative concernenti il miglioramento e l'incremento del patrimonio alpinistico e speleologico.

Titolo IV

SOCCORSO PER IL TURISMO ALPINO E SPELEOLOGICO

Art. 11.

Tipi di attività

Gli interventi a favore del soccorso per il turismo alpino e speleologico concernono:

a) l'addestramento ed il coordinamento delle attività delle squadre di soccorso;

b) l'acquisto di attrezzature alpinistiche e speleologiche;

c) la realizzazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti alpinistici e speleologici ed alla diffusione della conoscenza dei servizi di soccorso;

d) il pagamento dei premi assicurativi per i rischi di morte, di invalidità permanente e temporanea dei componenti delle squadre di soccorso;

e) la corresponsione di indennità ai componenti delle squadre di soccorso per le prestazioni rese in operazioni di salvataggio;

f) il trasporto dei componenti delle squadre di soccorso dal luogo di residenza a quello delle operazioni e viceversa;

g) il pagamento di altri oneri derivanti dall'effettuazione delle operazioni di soccorso.

Art. 12.

Programmi di attività

Entro il 30 ottobre di ogni anno il comitato delegazioni piemontesi del Corpo nazionale soccorso alpino e il gruppo speleologico piemontese del Corpo nazionale soccorso alpino presentano alla Regione i programmi di attività per l'anno successivo, corredati delle previsioni finanziarie.

I programmi devono contenere le specificazioni dell'articolazione sul territorio nazionale degli interventi previsti: tali specificazioni devono essere trasmesse alle comunità montane, o, in mancanza di queste, ai comuni competenti territorialmente, che esprimono entro 30 giorni il loro motivato parere circa l'idoneità degli interventi programmati.

Art. 13.

Programma regionale di intervento

La giunta regionale, sentito il parere degli enti locali di cui all'articolo precedente, delibera il programma di intervento annuale assegnando i contributi per la realizzazione dello stesso al comitato delegazioni piemontesi del Corpo nazionale soccorso alpino e al gruppo speleologico piemontese soccorso alpino.

I contributi sono liquidati nella misura del 70% a titolo di acconto e, per la restante parte, dietro presentazione di un consuntivo di attività e di spesa, corredato delle dichiarazioni delle comunità montane, o dei comuni che attestino la realizzazione delle operazioni di soccorso sul territorio di competenza.

Titolo V

SERVIZIO-NEVE

Art. 14.

Tipo di attività

Il servizio-neve, a fini di assistenza e di promozione turistica, coordina la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni sullo stato della neve, con particolare riferimento alle stazioni sciistiche.

Art. 15.

Programma regionale di intervento

Entro il 15 ottobre di ogni anno la giunta regionale delibera il programma del servizio-neve nella successiva stagione invernale.

Nel programma sono indicati gli enti e gli organismi che collaborano alla realizzazione del servizio e di cui la giunta regionale si avvale, gli strumenti tecnici e organizzativi, le modalità attuative, la relativa spesa.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Norme finanziarie

Al fine dell'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa complessiva di 200 milioni.

All'onere di 200 milioni per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e cassa, del fondo globale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo dei seguenti capitoli:

« Spese per il soccorso per il turismo alpino e speleologico », con lo stanziamento di 30 milioni in termini di competenza e cassa;

« Spese per il servizio neve », con lo stanziamento di 40 milioni in termini di competenza e cassa;

« Spese per il miglioramento del patrimonio alpinistico e speleologico » con lo stanziamento di 130 milioni in termini di competenza e cassa.

Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

Norme transitorie

Per l'anno 1980 i programmi di intervento di cui ai titoli III e IV possono essere presentati entro il 30 settembre 1980.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 maggio 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. **68.**

Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *dell'11 giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

NORME PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL TEATRO DI PROSA

Art. 1.

Oggetto e finalità

La regione Piemonte, in attuazione dell'art. 4 dello statuto, dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, promuove e sostiene le attività teatrali di prosa svolte da enti locali singoli o associati, enti teatrali pubblici, enti e associazioni culturali, al fine di contribuire ad una maggiore fruizione sociale dello spettacolo di prosa e alla crescita civile e culturale dei cittadini.

Le funzioni regionali in ordine alle attività del teatro di prosa saranno adeguate alla legge nazionale di riforma del settore, secondo quanto previsto dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Soggetti e attività ammessi a contributo

La Regione, per conseguire le finalità indicate all'art. 1, anche in concorso con lo Stato, eroga contributi sulla base di programmi di attività annuali o pluriennali:

a) agli enti locali singoli o associati, in misura proporzionale ai loro stanziamenti, che promuovono programmi di attività teatrale sia direttamente o mediante aziende municipali, sia con specifiche convenzioni con enti teatrali pubblici presenti sul territorio regionale o con cooperative o con imprese aventi forma associativa;

b) al teatro stabile di Torino, per la realizzazione della sua attività ordinaria di produzione, di promozione informativa, di servizio alla scuola e per l'azione di sostegno tecnico alle iniziative degli enti locali singoli o associati;

c) agli enti e alle associazioni culturali che operano con continuità nel campo teatrale e con adeguate strutture, secondo principi e criteri di professionalità.

Art. 3.

Produzione e distribuzione

La Regione eroga a favore dei soggetti di cui all'art. 2, lettere *a*), *b*) e *c*), contributi per:

a) iniziative di produzione teatrale realizzate da aziende municipali, enti teatrali pubblici, cooperative o imprese aventi forma associativa che abbiano fra le finalità la produzione teatrale nonchè un'adeguata organizzazione e strutture permanenti. Le iniziative di produzione usufruiscono del contributo regionale ove siano distribuite in più province della Regione entro un biennio dalla prima rappresentazione;

b) attività di distribuzione programmate da enti locali singoli o associati anche attraverso i servizi tecnici del teatro stabile di Torino;

c) iniziative di particolare rilevanza regionale per il livello culturale, artistico e professionale, concernenti:

l'organizzazione di rassegne di spettacoli di prosa;

la realizzazione di manifestazioni di studio su tematiche inerenti il lavoro teatrale;

l'attività di documentazione di enti pubblici ed enti locali del lavoro teatrale nella sua storia regionale e nazionale.

Art. 4.

Sperimentazione e ricerca

La Regione eroga a favore dei soggetti di cui all'art. 2 contributi per:

a) attività di sperimentazione professionale per il rinnovamento delle forme espressive realizzate da strutture produttive permanenti di accertata capacità di progettazione e con una programmazione pluriennale;

b) iniziative di ricerca, studio e documentazione a supporto diretto delle attività di produzione e distribuzione;

c) iniziative organizzate da enti locali in collaborazione con strutture produttive teatrali o con singoli professionisti mediante specifiche convenzioni, al fine di far conoscere ai giovani la realtà del lavoro teatrale.

Art. 5.

Formazione

Le iniziative di formazione e riqualificazione di personale tecnico nei vari settori sono assunte dagli enti locali o dagli enti teatrali pubblici, ai sensi della legge regionale di disciplina della formazione professionale.

Art. 6.

Recupero e restauro delle strutture teatrali pubbliche

Al fine di estendere il sistema delle strutture teatrali pubbliche, favorendo la politica di diretta gestione delle sale teatrali da parte degli enti locali, la Regione eroga contributi per il recupero, il restauro, la manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature teatrali.

Art. 7.

Concessione dei contributi

I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale sulla base di programmi di attività e delle iniziative di cui ai precedenti articoli e delle ipotesi di programmazione e di riequilibrio territoriale indicate dalla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, previo parere della consulta regionale per i beni e le attività culturali, e sentita la commissione consiliare competente.

Art. 8.

Gruppo di lavoro per il teatro di prosa

Ai fini della presente legge la consulta regionale per i beni e le attività culturali costituisce al suo interno un gruppo di lavoro per il teatro di prosa per l'istruzione delle pratiche relative e la predisposizione del parere.

Art. 9.

Presentazione delle domande

Le domande di concessione di contributo devono essere presentate all'amministrazione regionale entro il 15 settembre di ogni anno corredate dai seguenti documenti:

a) relazione riassuntiva dell'attività eventualmente svolta in precedenza dal richiedente e conto consuntivo;

b) programma di attività annuale o pluriennale e relativo preventivo di spesa.

Gli enti e le associazioni che non hanno qualifica pubblica devono produrre, con la domanda, il proprio statuto.

Art. 10.

Programmi degli enti pubblici

Gli organismi pubblici, ai fini del necessario coordinamento territoriale delle iniziative, devono integrare la domanda di cui all'articolo precedente, presentando i programmi dettagliati delle attività da essi promosse:

a) entro il 31 ottobre di ogni anno per la stagione invernale;

b) entro il 30 aprile di ogni anno per la stagione estiva.

Art. 11.

Erogazione dei contributi

L'erogazione del contributo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale a seguito della presentazione, entro il 30 settembre di ogni anno, da parte dei soggetti interessati, dei documenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 9.

La giunta regionale può, su richiesta dei soggetti interessati e previo parere della consulta regionale per i beni e le attività culturali, deliberare la erogazione, a titolo di acconto, di una anticipazione del contributo fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento del programma di attività di cui all'art. 9, lettera *b*).

In caso di mancata o parziale effettuazione delle iniziative ammesse a contributo la giunta regionale dispone la revoca o la riduzione del contributo.

Art. 12.

Relazione annuale

La giunta regionale presenta, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente come allegato della relazione di cui all'art. 3 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

Ai fini dell'attuazione della presente legge negli stati di previsione della spesa dei bilanci per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno istituiti i seguenti capitoli:

« Contributi ad enti locali singoli od associati per la promozione di programmi di attività teatrale ».

« Contributi al teatro stabile di Torino per la realizzazione dell'attività ordinaria di produzione, promozione informativa, servizio alla scuola, nonchè per l'azione di sostegno tecnico alle iniziative degli enti locali singoli o associati ».

« Contributi ad enti locali associati o singoli, al teatro stabile di Torino e agli enti e alle associazioni culturali che operano con continuità nel campo teatrale e con adeguate strutture, secondo principi e criteri di professionalità, per la realizzazione di iniziative di produzione teatrale per lo svolgimento di attività di distribuzione e per iniziative di particolare rilevanza regionale per il livello culturale, artistico e professionale ».

«Contributi ad enti locali associati o singoli, al teatro stabile di Torino e agli enti e associazioni culturali che operano con continuità nel campo teatrale e con adeguate strutture, secondo principi e criteri di professionalità, per lo svolgimento di attività di sperimentazione e ricerca».

«Contributi in capitale a favore di enti locali per il recupero, il restauro e la manutenzione straordinaria di impianti ed attrezzature teatrali».

Gli stanziamenti dei capitoli di cui al precedente comma saranno stabiliti, per gli anni finanziari 1981 e seguenti, con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 maggio 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. **69**.

Tutela del patrimonio speleologico della regione Piemonte.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **24** *dell'11 giugno n.* **1980**)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ambiente carsico e delle grotte del Piemonte è parte del patrimonio naturale.

La Regione, a norma dell'art. 5 dello statuto e nei limiti delle proprie, competenze, concorre a regolare l'attività speleologica piemontese e ne promuove la protezione, l'incentivazione, lo studio e la qualificazione, nonché la documentazione, la gestione, e la diffusione dei dati raccolti.

Art. 2.

Vengono definite aree carsiche tutte le zone del Piemonte nelle quali si verifichino fenomeni carsici e la conseguente formazione di grotte.

Esse rivestono caratteristica di pubblico interesse per:

a) l'esistenza di un patrimonio di bellezze naturali sia nell'ambito epigeo sia in quello ipogeo;

b) la presenza di fenomeni naturali caratteristici dell'ambiente carsico di interesse scientifico, anche applicativo, concernente i campi geologico, fisico, chimico, biologico e medico;

c) la presenza di potenziali risorse idriche ed energetiche correlate all'esistenza di corsi d'acqua ipogei;

d) l'esistenza di rischi di inquinamento delle vene idriche ipogee e delle relative risorgenti sfruttate per l'approvvigionamento di centri abitati, correlati alla estrema permeabilità dei terreni carsici;

e) la possibilità di utilizzazione delle cavità sotterranee come sedi di attività escursionistiche, sportive, culturali e didattiche;

f) l'esistenza di un patrimonio turistico ipogeo già attualmente sfruttato o potenzialmente valorizzabile ed utilizzabile.

Art. 3.

Le attività di protezione riguardano:

a) il patrimonio di valori estetici e paesaggistici caratteristici delle aree carsiche;

b) le cavità che rivestano particolare importanza sotto l'aspetto estetico, scientifico e turistico;

c) le vene idriche del sottosuolo carsico captate o captabili in acquedotti urbani.

Art. 4.

Le attività di studio riguardano:

a) il potenziamento delle ricerche nelle aree di cui al primo comma dell'art. 2;

b) lo studio geografico, geoidrologico, chimico, fisico e biologico dei sistemi carsici, anche attraverso apposite stazioni scientifiche sperimentali;

c) la promozione di collaborazione con istituti universitari o di ricerca interessati agli studi inerenti le aree carsiche.

Art. 5.

Le attività di documentazione riguardano:

a) l'istituzione di un catasto regionale che provveda a raccogliere ed archiviare tutti i dati riguardanti le grotte piemontesi, offrendo la possibilità di consultazioni a chiunque vi fosse interessato;

b) la promozione delle pubblicazioni utili alla documentazione dei dati raccolti e delle ricerche effettuate;

c) la creazione di una biblioteca speleologica regionale che raccolga le pubblicazioni specialistiche del settore.

Art. 6.

La qualificazione dell'attività speleologica riguarda:

a) la realizzazione di corsi di speleologia da realizzarsi in Piemonte;

b) l'accesso degli speleologi a manifestazioni e convegni nazionali ed internazionali ed a corsi specialistici atti ad aumentare la qualificazione;

c) l'installazione, la gestione e il potenziamento di apposite stazioni scientifiche.

Art. 7.

Ogni anno la Regione, a mezzo dell'assessorato alla pianificazione territoriale e parchi regionali, redige un piano di attività relativo alla materia contemplata in questa legge, tenendo conto delle segnalazioni fornite dalla associazione gruppi speleologici piemontesi e dai singoli gruppi stessi, coordinandolo, per quanto necessario con gli interventi previsti sul territorio regionale.

La scadenza per le segnalazioni e le domande è fissata con provvedimento della giunta regionale.

Il programma annuale di attività è approvato dalla giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

E' istituita la commissione regionale tecnico-consultiva composta da:

l'assessore alla pianificazione territoriale e ai parchi regionali, o suo delegato, che la presiede;

tre rappresentanti del consiglio regionale, nominati dal consiglio stesso con voto limitato a due nominativi;

quattro esperti del settore designati dall'associazione gruppi speleologici piemontesi e due esperti designati dal club alpino italiano;

due esperti nominati dal consiglio regionale, sentita l'università degli studi di Torino.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario addetto all'assessorato pianificazione territoriale e parchi regionali.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del consiglio regionale.

Art. 9.

I soggeti beneficiari della presente legge sono:

1) l'associazione gruppi speleologici piemontesi;
2) i singoli gruppi speleologici;
3) il club alpino italiano.

I soggetti beneficiari delle sovvenzioni devono fornire ogni anno la dimostrazione e la documentazione dell'impiego dei fondi assegnati per gli scopi indicati dalla presente legge, e devono presentare ogni anno, una relazione illustrativa della attività svolta.

Art. 10.

L'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento del catasto speleologico regionale sono delegati all'associazione gruppi speleologici piemontesi, la quale cura in particolare che tale catasto

contenga l'elenco di tutte le grotte della Regione, con la descrizione di ciascuna di esse, l'indicazione dei dati topografici e metrici, i rilievi speleologici eseguiti, nonchè ogni altra notizia utile.

Il catasto può essere consultato a titolo gratuito da chiunque; l'eventuale rilascio di copie avverrà a spese dell'interessato.

Art. 11.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di 30 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 in corrispondenza dell'accantonamento ivi iscritto al punto 3.7.2. « Interventi per il potenziamento delle strutture ricettive a carattere sociale » e, mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione:

« Spese per la tutela del patrimonio speleologico della regione Piemonte », con lo stanziamento di 30 milioni in termini di competenza e di cassa.

Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 maggio 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. **70**.

Acquisizione di aree o immobili del demanio militare; definizione di una riserva di alloggi di edilizia convenzionata agevolata da permutare con il Ministero della difesa ai sensi della legge 18 agosto 1978, n. 497.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *dell'*11 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito delle iniziative occorrenti per collocare idoneamente sul territorio aree per grandi servizi ed attività speciali, per integrare il patrimonio storico ed artistico piemontese delle aree pertinenti e di ulteriori immobili, oltre che per procedere all'acquisizione di aree importanti per i più generali fini della pianificazione del territorio, qualora tali beni ricadano nell'ambito del demanio militare, l'amministrazione regionale in coerenza con la legge nazionale 18 agosto 1978, n. 497, è autorizzata a definire gli interventi diretti all'acquisizione di aree in piani di zona formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e ad attivare le procedure necessarie per costituire un parco di abitazioni da permutare con il Ministro della difesa secondo le finalità del presente articolo.

Art. 2.

A tale riguardo, con riferimento al terzo comma dell'art. 4 della legge n. 497, del 18 agosto 1978, per i primi due anni dalla entrata in vigore della legge predetta, e dopo i primi due anni solo per interventi di non rilevante entità, l'amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire immobili residenziali privati di tipo economico, tenuto conto dei prezzi medi di vendita dell'edilizia convenzionata e, ove possibile, nell'ambito dell'edilizia convenzionata.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge saranno determinate con le leggi di approvazione dei bilanci per gli anni finanziari 1981 e successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 maggio 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. **71**.

Norme transitorie per il finanziamento di opere e lavori pubblici di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *dell'*11 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando la normativa relativa ad opere e lavori pubblici non sarà diversamente disciplinata:

a) i limiti fissati dalla legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, all'art. 17, punti 11 e 14 del comma primo e dell'art. 19 punti 1 e 6 del comma primo, sono elevati a lire 500 milioni;

b) il limite fissato dalla legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, all'art. 10 per l'obbligatorietà dell'atto di collaudo è elevato a lire 150 milioni per tutti i lavori comunque rientranti nella competenza regionale in coerenza con quanto disposto dall'art. 17 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 2.

I contributi previsti dalla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 73, possono essere corrisposti anche in annualità imputando la spesa relativa al cap. 6075 del bilancio regionale 1980.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 maggio 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. **72**.

Modifica della denominazione del cap. 11950 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bolletino ufficiale *della Regione n.* 24 *dell'*11 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La denominazione del cap. 11950, iscritto nello stato di previsone della spesa per l'anno finanziario 1980, è così modificata: « Contributi a comuni e ad enti per corsi, attività e pubblicazioni riguardanti la educazione permanente e degli adulti ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 maggio 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. 73.
Modifica ed integrazione dell'art. 15 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41, istitutiva dei comprensori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *dell'*11 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41, è modificato come segue:

« Il consiglio del comitato comprensoriale esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio limitatamente agli adempimenti indilazionabili previsti da leggi regionali ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 45, sesto comma dello statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 maggio 1980

VIGLIONE

(7292)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1980, n. 75.
Istituzione e disciplina dei ruoli nominativi regionali del personale addetto ai presidi, servizi ed uffici sanitari delle unità socio-sanitarie locali.

(*Pubblicata nel 3° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 24 dell'*11 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
ISTITUZIONE E GESTIONE DEI RUOLI

Art. 1.
Istituzione dei ruoli nominativi regionali e adempimenti delle unità socio-sanitarie locali

Sono istituiti i ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi e uffici sanitari delle unità socio-sanitarie locali in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

La consistenza numerica dei ruoli, di cui al precedente comma, è determinata dalla giunta regionale sulla base della somma dei posti previsti dalle relative piante organiche approvate dalle singole unità socio-sanitarie locali ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

A tal fine le unità socio-sanitarie locali sono tenute ad inviare alla giunta regionale copia dei provvedimenti relativi alla determinazione delle piante organiche dei propri presidi, servizi e uffici sanitari, nonchè copia dei provvedimenti concernenti le successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data in cui i provvedimenti stessi sono divenuti esecutivi.

Agli stessi fini le unità socio-sanitarie locali sono altresì tenute a trasmettere alla giunta regionale, entro lo stesso termine di cui al precedente comma, i provvedimenti esecutivi relativi a nuove assunzioni, a cessazioni dal servizio del personale dipendente di cui al primo comma e a modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale medesimo che comportino la vacanza di posti d'organico.

Art. 2.
Iscrizione del personale nei ruoli nominativi regionali

Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali con deliberazione della giunta regionale in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Con deliberazione della giunta regionale sono apportate altresì le variazioni conseguenti a cessazioni dal servizio e a modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale già iscritto che comportino la vacanza di posti d'organico.

La Regione predispone e pubblica entro il 31 marzo di ogni anno nel Bollettino ufficiale i ruoli del personale addetto alle unità socio-sanitarie locali, secondo la situazione al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione. L'ufficio di direzione della unità socio-sanitaria locale provvede a dare tempestiva comunicazione al personale dipendente della avvenuta pubblicazione dei ruoli, ponendoli a disposizione del personale presso l'ufficio medesimo.

Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al presidente della giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta giorni.

Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.

Titolo II
DISCIPLINA PER LA PRIMA ISCRIZIONE NEI RUOLI NOMINATIVI DEL PERSONALE

Art. 3.
Elenchi del personale ed enti obbligati

Ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale, gli enti di seguito indicati predispongono elenchi nominativi del personale da essi dipendente, corredato dei dati previsti in apposito schema deliberato dalla giunta regionale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione:

a) gli enti ospedalieri;

b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri enti pubblici di cui al quarto comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) i consorzi di enti locali per la gestione dei servizi sanitari e igienico-sanitari;

d) le province, limitatamente al personale addetto ai presidi, servizi e uffici sanitari e igienico-sanitari comunque denominati, i quali svolgano esclusivamente attività sanitaria, ivi compresi altresì i laboratori di igiene e profilassi, gli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici, i centri di medicina sociale, i centri di igiene mentale, gli istituti di prevenzione e cura ed i presidi sanitari extra-ospedalieri;

e) i comuni, limitatamente al personale addetto ai presidi, servizi e uffici sanitari e igienico-sanitari comunque denominati, i quali svolgano esclusivamente attività sanitaria.

Art. 4.
Requisiti per l'iscrizione

Negli elenchi di cui al precedente art. 3 è compreso il personale che, alla data di redazione degli elenchi stessi sia:

1) personale di ruolo dipendente dagli enti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente art. 3;

2) personale di ruolo dipendente dai comuni e dalle province ed assegnato continuativamente ed in via esclusiva a presidi, servizi ed uffici sanitari e igienico-sanitari comunque denominati, di cui al precedente art. 3, lettera *d*), con atto adottato dall'organo competente in data non successiva al 30 giugno 1977, ovvero assunto mediante pubblico concorso, anche successivo a tale data, per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei predetti presidi, servizi ed uffici.

Nel personale di cui al primo comma sono compresi altresì coloro che si trovano in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti e, ove trattasi di personale dipendente dai comuni e dalle province, coloro che dall'ente presso il quale sono comandati, distaccati o assegnati sono destinati a presidi, servizi ed uffici sanitari e igienico-sanitari, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 8.

Art. 5.

Istruttoria per la prima iscrizione

Entro trenta giorni dalla pubblicazione dello schema di cui al precedente art. 3, il presidente o il legale rappresentante di ciascuno degli enti interessati cura la redazione degli elenchi e ne dà comunicazione mediante affissione, per quindici giorni, all'albo dell'ente o, in mancanza, all'albo del comune ove l'ente ha sede.

Entro i quindici giorni successivi, chiunque vi abbia interesse puo chiedere al presidente o al legale rappresentante dell'ente che ha redatto l'elenco, di apportarvi modifiche.

L'ente, con formale provvedimento deliberativo nei successivi quindici giorni provvede motivatamente sulle predette richieste, approva l'elenco definitivo ed entro lo stesso termine inoltra il provvedimento stesso all'organo di controllo competente, unitamente alle richieste di modifiche pervenute, la deliberazione di approvazione dell'elenco definitivo è trasmessa dall'ente entro dieci giorni dalla sua esecutività alla giunta regionale per i conseguenti provvedimenti.

La giunta regionale delibera in ordine agli aventi titolo alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale ed alla loro assegnazione alle singole unità socio-sanitarie locali.

Art. 6.

Variazioni sopravvenute

Fino alla costituzione delle unità socio-sanitarie locali, il presidente o il legale rappresentante degli enti di cui al precedente art. 4, primo comma, comunica al presidente della giunta regionale, entro trenta giorni del loro verificarsi, le variazioni intervenute successivamente alla trasmissione degli elenchi a norma del precedente art. 3 e da portare agli stessi in conseguenza di assunzioni effettuate mediante pubblico concorso per la copertura di posti previsti nelle piante organiche di presidi, servizi e uffici sanitari e igienico-sanitari nonchè a seguito di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego che comportino la vacanza di posto di organico e di cessazioni dal servizio per qualsiasi causa.

Le variazioni sono disposte con deliberazione della giunta regionale.

Art. 7

Altro personale avente titolo alla prima iscrizione nei ruoli nominativi di cui all'art. 1

A norma dell'art. 68, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale, il personale tecnico-sanitario trasferito e già inquadrato nei ruoli della Regione, proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori di igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli enti locali che ne faccia richiesta al presidente della giunta regionale entro centoventi giorni dalla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

La giunta regionale provvede altresì alla iscrizione, nei ruoli nominativi regionali, del personale che abbia superato i concorsi riservati previsti dall'art. 47, quinto comma, lettera *c*) della legge n. 833/1978, ivi compreso il personale tecnico-sanitario di cui al terzo comma dell'art. 68 della medesima legge che ne faccia richiesta nei termini di cui al precedente comma.

La giunta regionale è inoltre autorizzata a determinare le modalità per l'iscrizione e ad iscrivere nei ruoli nominativi regionali, nei limiti previsti dai relativi provvedimenti di trasferimento:

a) il personale dello Stato addetto alle attività di prevenzione e sicurezza del lavoro;

b) il personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse;

c) il personale dipendente dalle associazioni rappresentanti degli enti ospedalieri di cui all'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

d) il personale della croce rossa italiana;

e) il personale dell'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.) e dell'associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.);

f) il personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'ultimo comma dell'art. 42 della legge n. 833/1978;

g) il personale degli stabilimenti ed aziende termali di cui all'art. 36, commi terzo e quarto, della legge n. 833/1978.

La immissione nei ruoli nominativi regionali dei medici e dei veterinari provinciali, attualmente inquadrati nei ruoli dei dipendenti regionali, nonchè del personale addetto ai relativi uffici, è disciplinata dalle leggi regionali in materia, da emanarsi a norma dell'art. 32, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 8.

Trasferimento ed inquadramento del personale comandato

L'inquadramento nei ruoli dei dipendenti dalla Regione, del personale comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, comunque utilizzato, è attuato con le modalità fissate dalla legge regionale da emanarsi ai sensi dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Con la stessa legge regionale è stabilito il termine entro il quale il personale comandato può optare per l'inquadramento nei ruoli dei dipendenti regionali ovvero nei ruoli nominativi di cui alla presente legge. Fino alla data di iscrizione definitiva, il personale medesimo mantiene la posizione di comando alle condizioni in base alle quali il comando è stato disposto.

Art. 9.

Assegnazione del personale iscritto alle unità socio-sanitarie locali

L'assegnazione alle unità socio-sanitarie locali del personale iscritto o avente titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale avviene con decorrenza dalla data stabilita nel provvedimento di costituzione delle unità medesime, da adottarsi ai sensi del terzo comma, lettera *b*) dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Dalla stessa data le unità socio-sanitarie locali provvedono agli adempimenti, di loro competenza, previsti dalle disposizioni contenute nel titolo secondo della presente legge.

Art. 10.

Prima istituzione dei ruoli nominativi del personale

Le deliberazioni degli elenchi di cui al precedente art. 3, adottate ai sensi del quarto comma del precedente art. 5, costituiscono la prima istituzione provvisoria dei ruoli nominativi del personale e operano il relativo trasferimento provvisorio del personale stesso ai sensi dell'art. 25 della legge regionale « organizzazione e funzionamento delle unità socio-sanitarie locali ».

Art. 11.

Modalità transitorie per i concorsi di assunzione

Sino alla emanazione del decreto di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e, in ogni caso, sino alla determinazione delle piante organiche di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica predetto, la giunta regionale accerta l'esistenza o meno delle condizioni di riconosciuta ed inderogabile esigenza assistenziale che giustificano l'espletamento dei concorsi pubblici previsti dall'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Titolo III

NORME FINALI

Art. 12.

Provvedimenti sostitutivi in caso di inadempienza

Nel caso di persistente inadempienza da parte degli enti interessati agli obblighi previsti dalla presente legge, la giunta regionale provvede per il compimento in via sostitutiva delle relative operazioni.

Art. 13.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 giugno 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *aprile* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 29 *maggio* 1980, *prot.* 20202/6882).

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1980, n. 76.

Promozione di servizi sociali a favore di soggetti handicappati.

(*Pubblicata nel* 3° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *dell'*11 *giugno 1980*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Fino all'entrata in vigore dei piani sanitario e socio-assistenziale, la Regione, nel quadro della programmazione dei servizi alla persona, al fine di prevenire e di rimuovere le situazioni di bisogno, emarginazione o di non autosufficienza dei soggetti che siano portatori di handicaps fisici, psichici o sensoriali, coordina gli interventi previsti da leggi regionali vigenti per i servizi alla persona e disciplina e promuove servizi ed interventi atti a favorirne la permanenza o l'inserimento in famiglia e nel proprio contesto sociale e lavorativo, nonchè la piena utilizzazione delle strutture della comunità di appartenenza.

I servizi e gli interventi di cui al comma precedente hanno carattere integrativo rispetto a quelli previsti da disposizioni di leggi statali o regionali in materia di prevenzione, diagnosi e riabilitazione, diritto allo studio, formazione professionale e inserimento al lavoro.

I servizi promossi dalla presente legge fanno parte del sistema dei servizi socio-assistenziali e sono attuati secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il coordinamento di cui al primo comma del precedente art. 1 riguarda i seguenti settori:

diritto allo studio;
formazione professionale;
inserimento lavorativo;
assistenza sanitaria e riabilitativa.

Art. 3.

Beneficiari dei servizi

Sono in particolare beneficiari dei servizi ed interventi di cui agli articoli 6 e 8 i soggetti che, a causa di una menomazione stabile delle condizioni fisiche (sensoriali e/o motorie) o psico-fisiche, abbiano una limitazione della propria autonomia e necessitino di interventi nei vari ambiti di socializzazione.

Art. 4.

Diritto allo studio

Alla legge regionale avente ad oggetto «diritto allo studio, norme di attuazione» sono apportate le seguenti modifiche e aggiunte:

all'art. 2, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Gli interventi di cui agli articoli seguenti, rivolti a soggetti portatori di handicap assumono carattere prioritario rispetto ad ogni altro intervento previsto dalla presente legge»;

all'art. 12 dopo la lettera *c*) aggiungere:

«*d*) eroga contributi straordinari ai comuni per gli interventi integrativi, anche sotto forma di materiale didattico e culturale individuale, di trasporto e di assistenza individuale, a favore dei soggetti portatori di handicap».

Art. 5.

Formazione professionale

Gli interventi di formazione previsti dall'art. 56 della legge regionale per la «disciplina della formazione professionale in Lombardia», approvata dal consiglio regionale in seduta 21 aprile 1980, hanno carattere prioritario e possono consistere anche in corsi svolti presso luoghi di lavoro, prevedendosi, in tali casi, specifici contributi per l'adeguamento dei beni strumentali necessari all'addestramento lavorativo.

Art. 6.

Altre iniziative per l'inserimento lavorativo degli handicappati

Al fine di favorire, d'intesa con gli uffici provinciali e regionale del lavoro, l'inserimento in posizione lavorativa dei soggetti portatori di handicap, la Regione assegna contributi ai comuni che, in forma singola o associata, assumono a loro carico l'adeguamento dei beni strumentali e del posto di lavoro, ed attuano ogni altra iniziativa idonea alla suddetta finalità, compreso il concorso negli oneri sociali nonché incentivazioni diverse finalizzate all'inserimento lavorativo assistito o meno.

Art. 7.

Imprese artigiane e cooperative

Le imprese artigiane in cui almeno il 10% degli addetti sia rappresentato da handicappati, sono ammesse con priorità alle agevolazioni previste dalle vigenti leggi regionali.

Parimenti, alle stesse condizioni indicate nel comma precedente, sono ammesse con priorità alle agevolazioni regionali le cooperative di lavoro in presenza dei requisiti stabiliti da apposite normative regionali.

Art. 8.

Campo di intervento

Per il mantenimento o il reinserimento dei soggetti di cui all'art. 3 nel normale ambiente di vita, sia come nucleo familiare che come contesto sociale di appartenenza, sono previsti i seguenti servizi:

a) interventi a sostegno delle famiglie e dei nuclei affidatari;

b) assistenza domiciliare;

c) affido assistenziale;

d) comunità alloggio e gruppi famiglia;

e) centri socio-educativi;

f) centri residenziali.

Possono essere altresì previsti, in via eccezionale, interventi finalizzati a specifiche prestazioni o a servizi non altrimenti fruibili.

Art. 9.

Interventi a sostegno delle famiglie

Gli interventi a sostegno delle famiglie che, avendo a proprio carico soggetti handicappati non siano in grado di provvedervi, sono volti ad assicurare prestazioni finalizzate all'integrazione sociale del soggetto handicappato.

Gli interventi di cui al comma precedente sono estesi allo affidatario.

Sussidi economici sono assicurati anche per il soggiorno dell'handicappato e dei familiari, presso centri-vacanza che siano idonei ad erogare prestazioni educative e riabilitative.

Art. 10.

Assistenza domiciliare

Per i soggetti handicappati, il servizio di assistenza domiciliare di cui all'art. 7 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 16, e successive modifiche, deve assicurare prestazioni di aiuto domestico, prestazioni sociali ed infermieristiche, nonché, ove necessario, educative e riabilitative.

Il servizio assicura altresì la sostituzione della famiglia per brevi periodi nei casi di necessità ed urgenza.

Le prestazioni infermieristiche e riabilitative sono assicurate dai servizi sanitari pubblici o convenzionati dell'unità socio-sanitaria locale nel quadro dell'organizzazione integrata dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

Art. 11.

Affido assistenziale

L'affido assistenziale concerne di norma i soggetti handicappati in età evolutiva che versano in stato di bisogno di assistenza, e per i quali la famiglia originaria non sia in grado di provvedere.

Viene disposto su relazione motivata del servizio sociale del comune, che dovrà periodicamente seguire i soggetti affidati e relazionare trimestralmente sull'andamento dell'affido.

Ad ogni famiglia affidataria non possono essere affidati più di due soggetti salvo che appartengono allo stesso nucleo familiare.

L'affido presuppone l'accordo di coloro che esercitano la potestà familiare, ove esistano.

Nei casi di affido assistenziale, agli affidatari sono assicurate le prestazioni di sostegno di base e specialistiche, nell'ambito dei servizi sanitari e socio-assistenziali del territorio.

Art. 12.

Comunità alloggio

La comunità alloggio accoglie, in normali case di abitazione, assicurando appropriate forme di assistenza, un piccolo gruppo misto di soggetti, handicappati e non handicappati, di norma in numero non superiore ad otto.

La collocazione della comunità alloggio nel contesto urbano residenziale deve essere tale da favorire l'inserimento sociale degli utenti.

Al fine di favorire l'inserimento sociale degli utenti, la struttura deve essere funzionale, priva di barriere architettoniche e collegata con i servizi del territorio.

Art. 13.

Centri socio-educativi

Il centro socio-educativo accoglie, durante le ore del giorno, di norma in numero non superiore a trenta senza limitazioni di età, handicappati che presentino notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari e abbisognino di una specifica e continua assistenza e non possano essere utilmente inseriti nell'ambiente di lavoro. Nell'ipotesi di ristrutturazione dei servizi esistenti, tale limite può essere superato.

Il centro socio-educativo ha come obiettivo il superamento della condizione di irrecuperabile e mira alla crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione.

Il centro socio-educativo può avvalersi della collaborazione del volontariato nonchè di collaborazioni esterne di tipo specifico con riferimento alle attività di manipolazione, espressione e piccolo artigianato.

La localizzazione del centro socio-educativo deve essere tale da assicurare l'integrazione con le strutture ed i servizi del territorio.

Art. 14.

Centro residenziale

Il centro residenziale è previsto esclusivamente per utenti che risultino impossibilitati a rimanere, temporaneamente o permanentemente, nel proprio nucleo familiare.

Il centro ospita in prevalenza soggetti handicappati gravi, in numero non superiore a venti disponendo di un'ulteriore quota di posti letto per interventi di emergenza e di pronto intervento. Nell'ipotesi di ristrutturazione tale limite può essere elevato.

Nella attuazione della presente legge è attribuita priorità alla ristrutturazione di strutture istituzionali già esistenti sul territorio, onde destinarle a centri residenziali, sulla base dei seguenti criteri:

a) possibilità di una articolazione dell'attività in piccoli gruppi autonomi;

b) le prestazioni specialistiche, infermieristiche e riabilitative sono fornite dai servizi sanitari dell'unita socio-sanitaria locale, o dai servizi convenzionati, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo;

c) coinvolgimento delle famiglie degli utenti nei programmi di attività, per garantire la continuità dei rapporti interfamiliari;

d) possibilità del rientro in famiglia dell'ospitato, di norma con frequenza settimanale e comunque nei periodi di vacanza.

I servizi specialistici eventualmente presenti in strutture da trasformare, devono essere aperti al territorio, secondo modalità da definirsi con l'ente gestore dell'unità socio-sanitaria locale.

Art. 15.

Contributi per altre finalità

Il piano di intervento di cui all'art. 21 riserverà una quota parte a contributi avente lo scopo di:

a) eliminare le barriere architettoniche con l'osservanza delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;

b) agevolare la fruizione da parte di soggetti handicappati dei servizi pubblici di trasporto, l'attivazione di specifici servizi, ovvero dare attuazione a convenzioni tariffarie con auto pubbliche;

c) fornire sussidi tecnici e attrezzature per il mantenimento dell'handicappato nel normale ambiente di vita;

d) creare le condizioni e sostenere l'accesso autonomo alla cultura ed informazione (biblioteche, nastroteche, mezzi audiovisivi, telecomunicazioni, ecc...);

e) promuovere e sostenere la realizzazione di microesperienze ad iniziativa pubblica o privata aventi carattere sperimentale, non espressamente previste dalla presente legge;

f) fornire ogni altro sussidio economico necessario per il perseguimento dei fini della presente legge.

Art. 16.

Gestione dei servizi

I servizi e gli interventi previsti dagli articoli 6 e 8 della presente legge, sono attuati dagli enti responsabili dei servizi socio-sanitari di zona nelle forme previste dalla legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

La gestione dei servizi può essere svolta direttamente dagli enti di cui al comma precedente oppure mediante convenzione tra l'ente responsabile dei servizi e gli enti ed organismi pubblici e privati, per la gestione integrata da parte degli stessi dei servizi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 8, con l'osservanza delle disposizioni della presente legge e dell'art. 18 della legge regionale sulla organizzazione e funzionamento delle unità socio-sanitarie locali.

In via transitoria sino all'assunzione delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti responsabili dei servizi di zona, i servizi di cui alla presente legge vengono gestiti dai comuni singoli o consorziati e dalle comunità montane, in via diretta o per convenzione, secondo le modalità previste dalla legge regionale sull'organizzazione ed il funzionamento delle unità socio-sanitarie locali.

Art. 17.

Funzioni già dell'U.I.C.

Fino all'approvazione della legge regionale di riordino dei servizi socio assistenziali sono delegate ai comuni di residenza dei soggetti interessati le funzioni ora attribuite alla Regione

dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 1919 e già svolte dall'unione italiana ciechi, in materia di predisposizione di attrezzature nonchè concessione di contributi a ciò finalizzati, per facilitare l'avviamento al lavoro dei minorati della vista.

L'onere sostenuto in via di anticipazione dai comuni, è rimborsato dalla giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto deliberativo comprovante l'effettuazione dello intervento.

Art. 18.

Strutture

Per la realizzazione delle comunità alloggio, possono essere stipulati accordi con gli IACP nell'ambito dei piani di edilizia residenziale, ovvero possono essere stipulate convenzioni con altri enti pubblici.

Possono altresì essere acquistate o prese in locazione unità abitative di immobili privati residenziali.

I sussidi tecnici e le attrezzature, se trattasi di beni durevoli, possono essere messi a disposizione degli interessati a titolo di comodato.

I centri socio-educativi e quelli residenziali sono istituiti per quanto possibile presso strutture assistenziali opportunamente adattate allo scopo.

Resta comunque fermo il disposto degli articoli 2 e 3 della legge regionale 13 dicembre 1977, n. 63.

Art. 19.

Personale

Il personale addetto ai servizi di cui agli articoli 10, 12, 13 e 14 si compone di personale educativo, personale di assistenza e personale addetto ai servizi.

Il personale educativo deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore e disporre di comprovata esperienza almeno triennale in servizi analoghi con mansioni educative.

Il personale di assistenza e quello addetto ai servizi deve essere in possesso di comprovata preparazione professionale.

La Regione istituisce e riconosce nell'ambito dei piani annuali di formazione professionale corsi di formazione e di aggiornamento che prevedano momenti di formazione teorica e di tirocinio pratico all'interno di strutture pubbliche o private di assistenza ai soggetti handicappati.

La frequenza di tali corsi costituisce titolo preferenziale per l'assunzione.

Art. 20.

Autorizzazioni

La gestione dei servizi di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14 della presente legge è soggetta ad autorizzazione regionale.

A decorrere dall'assunzione diretta delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti responsabili dei servizi di zona, il potere di concedere l'autorizzazione di cui al comma precedente e la connessa attività di vigilanza, è delegata a questi ultimi, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ente delegato dà notizia alla giunta regionale delle autorizzazioni concesse.

Art. 21.

Domande di contributo ed iniziative di altri enti

Sino all'entrata in vigore di norme definitive, i comuni e le comunità montane presentano le domande di contributo per il finanziamento delle iniziative promosse in via diretta o per convenzione di cui agli articoli 6 e 8 entro il 31 marzo di ogni anno, accludendovi le deliberazioni dei propri organismi, la documentazione relativa all'attività per la quale si richiede il contributo, preventivi di spesa ed una relazione dettagliata sulle modalità di svolgimento delle iniziative.

Il consiglio regionale, nell'ambito dei piani di assegnazione dei contributi per specifici servizi sociali di cui all'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1979, n. 45, e con le medesime procedure, sulla base della proposta rassegnata dalla giunta entro il 15 settembre di ogni anno approva il programma annuale degli interventi per lo sviluppo dei servizi sociali previsti dalla presente legge.

La giunta regionale elabora il piano degli interventi di cui al comma precedente tenendo conto delle necessità di coordinamento dei servizi di cui al precedente art. 2.

In particolare il piano dei servizi di cui alla presente legge, deve indicare gli obiettivi prioritari da perseguire, la localizzazione dei servizi sulla base delle esigenze del territorio dell'unità socio-sanitaria locale, con finalità di riequilibrio dei livelli di servizio.

La giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, può attuare interventi straordinari o interventi a favore di iniziative sperimentali entro il limite del 5% dello stanziamento annuale delle spese correnti.

Art. 22.

Requisiti dei servizi

La Regione, con l'adozione del piano dei servizi socio-assistenziali emana disposizioni per determinare i requisiti organizzativi, strutturali e tecnici minimi cui dovranno attenersi i servizi e gli interventi di cui alla presente legge.

In attesa della approvazione del piano di cui al comma precedente la giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, determina i requisiti minimi cui attenersi in via transitoria.

Art. 23.

Documentazione e piano delle ricerche

La giunta regionale, al fine di acquisire dati sulla situazione sanitaria e sociale dei soggetti di cui all'art. 1 promuove e tiene costantemente aggiornato il quadro delle situazioni socio-epidemiologiche, costituendo altresì un archivio dei dati raccolti, comprensivo del materiale bibliografico e legislativo più aggiornato in sede nazionale ed internazionale. Contemporaneamente sono costantemente tenuti aggiornati i dati relativi alle situazioni di handicap di qualsiasi natura e gravità, distinte per cause e per territorio.

La giunta regionale nomina, di intesa con la commissione consiliare competente, una commissione tecnico-consultiva composta da esperti e da rappresentanti dell'utenza e degli organismi interessati, con compiti di verifica e propositivi sugli interventi attuati e da programmare in tutti i settori che riguardano i soggetti handicappati.

Ai componenti esterni della commissione è corrisposto un gettone di presenza di entità pari a quello stabilito per i membri del comitato regionale di controllo.

In particolare, d'intesa con la commissione consiliare, la giunta regionale promuove un piano di ricerca per l'acquisizione di dati di tipo quantitativo e qualitativo relativi ai seguenti aspetti:

riabilitazione;
inserimento scolastico;
formazione professionale;
attività lavorativa;
attività socio-culturale, ricreativa, sportiva.

Per l'acquisizione di specifici dati sulla situazione sanitaria e sociale dei soggetti, la giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, promuove altresì un apposito piano di ricerche socio-epidemiologiche.

Art. 24.

Volontariato

Nei servizi previsti dalla presente legge può essere utilizzato personale volontario appartenente ad organismi di volontariato o obiettori in servizio civile, secondo i criteri stabiliti dalla Regione e sotto la responsabilità dell'ente gestore.

Gli organismi di volontariato possono concorrere altresì alla gestione dei servizi secondo l'art. 16, secondo comma della presente legge.

Le associazioni rappresentative della utenza dovranno essere periodicamente consultate per la programmazione dei servizi secondo le disposizioni dell'art. 11 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25.

Misura dei contributi regionali

La Regione è autorizzata a concedere contributi per servizi previsti dalla presente legge, entro i seguenti limiti:

a) per spese di gestione, riferibili distintamente alle comunità alloggio ed ai centri residenziali di cui agli articoli 12 e 14 contributo annuo fino ad un massimo di L. 3.000.000 rispettivamente per ciascun soggetto assistito ed ai centri socio-educativi di cui all'art. 13 L. 1.000.000;

b) per assistenza domiciliare ed affido assistenziale, nonchè per interventi di sostegno alla famiglia di cui agli articoli 9, 10 e 11 contributo annuo fino ad un massimo di lire 2.400.000 per ciascun soggetto assistito;

c) per prestazioni a mente della lettera *b*) dell'art. 15 contributi annui fino ad un massimo di L. 500.000 per ciascun soggetto assistito; per prestazioni a mente delle lettere *c*) ed *f*)

dell'art. 15 contributi annui fino ad un massimo di L. 1.000.000; per prestazioni a mente delle lettere *d*) ed *e*) dello stesso art. 15 contributi fino ad un massimo dell'80% della spesa ritenuta ammissibile entro il limite di L. 2.000.000 per ciascun intervento;

d) per interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche, di cui alla lettera *a*) dell'art. 15 contributi a fondo perduto, fino ad un massimo dell'80% della spesa ritenuta ammissibile entro il limite di L. 10.000.000 per ciascun intervento;

e) per interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo di cui all'art. 6 contributi a fondo perduto, sulla base di specifici progetti che prevedono non più di un intervento annuale per ciascun soggetto assistito, entro il limite dell'80% della spesa ritenuta ammissibile, con un massimo di lire 50.000.000 per singolo progetto;

f) per la riconversione e il riattamento, nonchè la straordinaria manutenzione e l'arredamento, delle strutture assistenziali di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 8, contributi a fondo perduto entro il limite massimo dell'80% della spesa ritenuta ammissibile e fino a L. 200.000.000;

g) per l'attivazione di comunità alloggio di cui all'art. 12, contributi a fondo perduto fino a L. 5.000.000 per ciascuna iniziativa.

I contributi a fondo perduto di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*) del presente articolo possono venire utilizzati per agevolare la realizzazione di iniziative assistenziali da parte di soggetti convenzionati a mente del precedente art. 16, secondo comma, purchè sussista vincolo di destinazione delle strutture relative per un periodo non inferiore a nove anni.

I contributi di gestione previsti dalla precedente lettera *a*) non possono essere concessi laddove le strutture siano convenzionate con enti pubblici per interventi a favore di handicappati, prestati a titolo diverso rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

In occasione dell'approvazione della legge annuale di bilancio il consiglio regionale procede ad aggiornare l'entità dei contributi per le spese di gestione riferite ai servizi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma del presente articolo.

Art. 26.
Norma finanziaria

La spesa per la concessione dei contributi per i servizi previsi dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 25 della presente legge è determinata per l'anno 1980 in lire 2.000 milioni.

Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

La spesa per gli interventi di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 25 è determinata per l'anno 1980 in lire 400 milioni.

La spesa per la concessione di contributi per le finalità di cui alle lettere *f*) e g) dell'art. 25 è determinata per l'anno 1980 in lire 600 milioni.

La spesa per l'effettuazione delle ricerche previste dall'articolo 23 è determinata per l'anno 1980 in lire 50 milioni al cui finanziamento si fa fronte mediante impiego delle somme stanziate per il 1980 al cap. 2.1.2.3.1.549 « spese diverse, onorari e rimborsi per attività di ricerca e per studi, indagini, consulenze e collaborazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale » e la cui dotazione finanziaria di competenza e di cassa è incrementata di lire 50 milioni.

All'onere di lire 2.050 milioni per il 1980 determinato ai sensi dei precedenti commi primo e quinto si fa fronte:

per lire 500 milioni mediante riduzione di pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.2.1.3.376 iscritto nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1980, la cui denominazione è modificata in « contributi straordinari a favore di enti locali, enti pubblici o privati ed associazioni di assistenza per iniziative nuove o sperimentali rivolte a soggetti disadattati »;

per lire 1.550 milioni mediante riduzione di pari importo del « fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali » iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

All'onere di lire 1.000 milioni per l'anno 1980 determinato ai sensi dei precedenti terzo e quarto comma si fa fronte mediante riduzione di pari importo del « fondo globale per oneri relativi a spese di investimento in attuazione di programmi di sviluppo » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.669 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, sono apportate le seguenti ulteriori variazioni:

a) nella parte 1, ambito 2, settore 2, sono istituiti:

la finalità 1.2.2.5. « assistenza agli handicappati »;

l'attività 1.2.2.5.1. « interventi a favore dei soggetti handicappati »;

il cap. 1.2.2.5.1.1055 « contributi ai comuni o agli enti responsabili dei servizi socio-sanitari per le spese di gestione relativi alle comunità alloggio, ai centri socio-educativi e ai centri residenziali; per le spese di assistenza domiciliare ed affido assistenziale e interventi di sostegno alla famiglia nonchè per contributi per altre finalità a favore di soggetti handicappati » e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni;

b) nella parte 2, ambito 2, settore 2, sono istituiti:

l'obiettivo 2.2.2.5. « assistenza agli handicappati »;

il progetto 2.2.2.5.1. « interventi a favore dei soggetti handicappati »;

il cap. 2.2.2.5.1.1056 « contributi una tantum ai comuni o agli enti responsabili dei servizi socio-sanitari per la riconversione, il riattamento, la straordinaria manutenzione e l'arredamento di comunità alloggio, centri socio-educativi e centri residenziali, nonchè per l'attivazione di comunità alloggio » e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 600 milioni;

c) nella parte 2, ambito 3, settore 1, sono istituiti:

l'obiettivo 2.3.1.5. « promozione dell'inserimento lavorativo di handicappati »;

il progetto 2.3.1.5.1. « interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo di soggetti handicappati »;

il cap. 2.3.1.5.1.1057 « contributi una tantum ai comuni o agli enti responsabili dei servizi socio-sanitari per interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo di soggetti handicappati e per l'eliminazione di barriere architettoniche » e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 400 milioni.

Agli oneri derivanti dalla corresponsione di gettoni di presenza ai componenti esterni della commissione prevista dal precedente art. 23 si provvede con i fondi stanziati al capitolo 1.1.2.3.1.322 « spese per il funzionamento dei consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese », annualmente iscritto fra le spese obbligatorie nello stato di previsione delle spese dei bilanci dei singoli esercizi.

Art. 27.

In relazione alle maggiori somme accertate nell'esercizio 1979 relative al cap. 1.1.204 « tassa regionale di circolazione », la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.204 iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 è incrementata di lire 2.550 milioni.

In relazione a quanto disposto dal comma precedente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dei capitoli 1.5.2.1.1.546 « fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali » e 2.5.2.1.2.669 « fondo globale per oneri relativi a spese di investimento in attuazione di programmi di sviluppo » è incrementata rispettivamente di lire 1.550 milioni e di lire 1.000 milioni.

Art. 28
Norma transitoria

Limitatamente all'anno 1980 le domande di contributo di cui al primo comma del precedente art. 21, devono essere presentate entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 29.
Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 giugno 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *aprile* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 29 *maggio* 1980 *prot.* 20702/6883).

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1980, n. **77.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 22 novembre 1979, n. 61 e 22 febbraio 1980, n. 20 « Programma stralcio per l'anno 1979 per interventi di edilizia ospedaliera ».

(*Pubblicata nel* 3° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *dell'*11 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aggiunta agli interventi di edilizia ospedaliera di cui alla legge regionale 22 novembre 1979, n. 61, modificata ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 20, è autorizzata la contrazione da parte degli enti ospedalieri indicati nell'allegata tabella *A* « opere di completamento e ristrutturazione », di mutui trentacinquennali con la cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di lire 18.000 milioni per il completamento di opere già previste nei piani stralcio 1975 e 1976, di cui alle deliberazioni del consiglio regionale n. 973 del 29 aprile 1975 e n. II/251 del 2 agosto 1976 nonchè opere urgenti di ristrutturazione.

Art. 2.

Gli oneri di ammortamento per capitale ed interesse dei mutui di cui al precedente articolo sono assunti a totale carico della Regione, che vi provvede mediante la concessione di contributi in annualità agli enti ospedalieri di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge e per i quali è autorizzato per l'anno 1981, il limite di impegno di lire 1.800 milioni.

L'onere di cui al precedente comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82 parte II, progetto 2.4.2.3, tabella relativa a previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi.

Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, parte II, ambito 2, settore 4, obiettivo 2, progetto 3 è istituito il cap. 2.2.4.2.3.1126 « contributi trentacinquennali in annualità agli enti ospedalieri per l'esecuzione di opere di edilizia ospedaliera, limite di impegno 1981 » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.800 milioni.

Art. 3.

I singoli impegni pluriennali di spesa per l'assunzione a carico della Regione delle quote annue di ammortamento dei mutui di cui all'art. 2, saranno assunti con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore da lui delegato, direttamente nei confronti dell'istituto mutuante, a seguito dell'avvenuto affidamento di massima della concessione del mutuo da parte della cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

L'allegato A1 alla legge regionale n. 61/79 è così modificato per l'ente ospedaliero di:

Varzi

Maggiori oneri: realizzazione dei servizi e arredo esterno, opere autorizzate piano stralcio 1976, completamento acquisizione aree (lire 150 milioni).

Art. 5.

L'allegato A2 alla legge regionale n. 20/80 è così modificato per l'ente ospedaliero:

Istituti ospedalieri di Mantova

Maggiori oneri come opere autorizzate piani stralcio 1975-76 per ospedale « C. Poma » (lire 2.500 milioni).

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 giugno 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *aprile* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 29 *maggio* 1980 *prot.* 20902/6891).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1980, n. **78.**

Programma di interventi straordinari per l'anno 1980 a favore degli enti ospedalieri e degli enti istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per l'acquisto o la sostituzione di attrezzature e di apparecchiature medico-scientifiche.

(*Pubblicata nel* 3° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *dell'*11 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione in anticipazione del programma di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 24 realizza un piano stralcio di investimenti per l'acquisto o la sostituzione di attrezzature e di apparecchiature medico-scientifiche.

Art. 2.

Per l'attuazione del piano stralcio di cui all'art. 1:

a) sono assegnati agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico indicati nell'allegata tabella *A contributi straordinari per l'importo complessivo di lire* 17.722 milioni per l'acquisto delle attrezzature ed apparecchiature medico-scientifiche indicate nella tabella medesima;

b) il fondo costituito con l'art. 2 della legge regionale 10 novembre 1978, n. 66 destinato alla concessione di contributi agli enti ospedalieri per l'acquisto di apparecchiature radiologiche per la tomografia assiale computerizzata è integrato di lire 700 milioni.

Art. 3.

I contributi straordinari di cui alla precedente lettera *a*) dell'art. 2 verranno liquidati con decreto dell'assessore alla sanità con le seguenti modalità:

50% ad avvenuta approvazione della presente legge;

50% a saldo su presentazione di idonea documentazione e con le procedure prescritte dall'allegato *D* alla delibera del consiglio regionale n. I/973 del 29 aprile 1975.

L'assessore alla sanità è delegato ad autorizzare eventuali variazioni nell'utilizzo del contributo assegnato a ciascun ente ospedaliero con l'allegata tabella *A* nei limiti dell'ammontare del contributo assegnato e su presentazione di istanza debitamente motivata.

Per l'assegnazione dei contributi di cui al punto *b*) del precedente art. 2 si applicano le procedure previste dall'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1978, n. 66.

Art. 4.
Norma finanziaria

Per la realizzazione del piano stralcio di investimenti di cui al precedente art. 1, è autorizzata per il 1980 la spesa complessiva di lire 18.422 milioni cui si fa fronte:

per lire 3.422 milioni mediante impiego della quota assegnata dallo Stato alla regione Lombardia con decreto ministeriale 5 giugno 1979, assunta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384, per investimenti in attrezzature sanitarie di enti ospedalieri, somma già iscritta nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, al cap. 2.2.4.2.3.571 « Contributi ad enti ospedalieri per spese di investimento in attrezzature sanitarie » e mantenuto nel conto dei residui per l'esercizio finanziario 1980;

per lire 15.000 milioni mediante impiego di pari quota del « fondo globale per il finanziamento delle spese d'investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutuo » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

In relazione a quanto disposto dal precedente comma, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, parte 2, ambito 2, settore 4, obiettivo 2, progetto 3, sono istituiti i seguenti capitoli:

cap. 2.2.4.2.3.1079 « contributi in capitale agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per l'acquisto e la sostituzione di attrezzature e di apparecchiature medico-scientifiche in attuazione del piano stralcio relativo al programma di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 24 » con la dotazione finanziaria di competenza di lire 15.000 milioni e di cassa di lire 8.000 milioni.

Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 sono altresì apportate le seguenti variazioni:

Parte 1

la dotazione finanziaria di cassa del cap. 1.5.1.1.1.736 « fondo di riserva del bilancio di cassa » è ridotta di lire 3.422 milioni.

Parte 2

la dotazione finanziaria di cassa del cap. 2.2.4.2.3.571 « contributi ad enti ospedalieri per spese di investimento in attrezzature sanitarie » è incrementata di lire 3.422 milioni;

la dotazione finanziaria di competenza del cap. 2.5.2.1.2.958 « fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutuo » è ridotta di lire 15.000 milioni.

Art. 5.
Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 giugno 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 aprile 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 29 maggio 1980 prot.* 20902/6886).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1980, n. **79.**

Disciplina per l'apertura e l'esercizio dei laboratori extraospedalieri di analisi mediche a scopo diagnostico.

(*Pubblicata nel 3° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *dell'*11 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Principi ed obiettivi

1. La presente legge disciplina l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di laboratori extraospedalieri di analisi mediche a scopo diagnostico, nonchè la vigilanza sull'esercizio delle relative attività al fine di garantirne la idoneità igienico-sanitaria e tecnico funzionale, di migliorarne l'efficienza e di agevolare l'accesso degli utenti anche perseguendo l'economicità dei servizi.

2. Agli effetti della presente legge si intende per laboratorio di analisi mediche ogni struttura aperta al pubblico nella quale vengano eseguiti prelievi e somministrazioni per prove funzionali ovvero indagini su materiale proveniente dal corpo umano dirette a fornire informazioni utilizzabili per le diagnosi, la prevenzione ed il trattamento delle malattie o per la formulazione di giudizi diagnostici; tali strutture hanno l'obbligo di far precedere alla loro particolare denominazione quella generale di « laboratorio di analisi mediche ».

Art. 2.
Attività soggette ad autorizzazione

1 Sono soggetti all'autorizzazione regionale:

a) l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento, la modificazione strutturale e tecnica dei laboratori di analisi mediche;

b) la realizzazione di sezioni specializzate di cui al successivo art. 3, secondo comma;

c) l'istituzione di punti di prelievo e di consegna dei referti di cui al successivo art. 4;

d) l'estenzione delle analisi a materiale per esami non compresi nell'elenco 1 allegato alla presente legge.

2. Con le nuove autorizzazioni si deve tendere a favorire una razionale distribuzione dei laboratori di analisi sul territorio regionale, in relazione all'estensione delle singole zone socio-sanitarie, alla densità ed alla dislocazione della popolazione.

3. Presso la giunta regionale è tenuto un elenco nel quale sono registrati i laboratori autorizzati ai sensi della presente legge e quelli già autorizzati prima della sua entrata in vigore.

4. I titolari di laboratorio di analisi mediche sono tenuti al pagamento della tassa di concessione secondo le misure e le modalità previste dalla legge regionale 4 marzo 1974, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.
Laboratori generali e sezioni specializzate

1. Il laboratorio di analisi mediche deve essere in grado di eseguire gli esami elencati nell'allegato 1 alla presente legge e può estendere l'attività ad esami non compresi nell'allegato stesso, qualora ne ottenga la relativa autorizzazione.

2. Può essere autorizzata l'istituzione di una o più sezioni specializzate rispettivamente nei settori di chimica clinica, ematologia ed immuno ematologia, microbiologia e sierologia, anatomia ed istologia patologica e citodiagnostica, ciascuna delle quali potrà eseguire gli esami rispettivamente elencati nell'allegato 2 alla presente legge.

3. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente se delegato, può, su conforme parere del comitato regionale per l'ordinamento dei servizi di patologia di cui al successivo art. 18, aggiornare gli elenchi degli esami di cui agli allegati 1 e 2 ogni qualvolta lo stato dell'arte lo richieda.

Art. 4.
Punto di prelievo

1. Oltre al punto di prelievo ubicato nella sede del laboratorio di esecuzione delle analisi può essere autorizzato un ulteriore punto di prelievo e di consegna dei referti dello stesso laboratorio, purchè abbia sede nella stessa zona socio-sanitaria.

Art. 5.
Capacità operativa

1. Al fine di assicurare l'affidabilità delle analisi, l'autorizzazione e accordata esclusivamente ai laboratori in grado, per struttura, strumentazione e personale, di eseguire annualmente un numero di analisi, tra quelle indicate nell'allegato 1 e 2 della presente legge, non inferiore a centocinquantamila.

Art. 6.
Registrazione dei dati ed archiviazione dei referti

1. I laboratori di analisi mediche debbono altresì:

a) registrare, con idonei sistemi, le indagini effettuate agli effetti statistici ed epidemiologici;

b) archiviare per un periodo non inferiore ad un anno, salvo i limiti maggiori previsti da leggi o regolamenti particolari, i referti delle analisi che devono riportare: i dati anagrafici dell'utente; i risultati degli esami; le metodiche seguite; l'intervallo dei valori normali, ove determinati; le diagnosi formulate, nel caso di esami morfologici;

c) conservare per un periodo non inferiore a dieci anni i preparati istologici e citologici ed i relativi dati.

Art. 7.
Personale

1. Nel laboratorio deve essere assicurata la presenza di personale laureato, tecnico, infermieristico, amministrativo ed ausiliario con rapporto di impiego, numericamente proporzionato al carico di lavoro ed al grado di automazione degli impianti.

2. I tecnici di laboratorio devono essere provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di scuola universitaria diretta ai fini speciali alla quale si acceda con diploma di scuola media di secondo grado;

titolo acquisito a seguito di corso ospedaliero svolto ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

titolo di perito chimico ad orientamento analitico integrato dal certificato di corso ospedaliero di perfezionamento per tecnico di laboratorio medico;

titolo di istituto tecnico femminile ad orientamento specifico.

3. Qualora il laboratorio di analisi mediche dotato di una o più sezioni specializzate è necessaria la presenza, oltre al direttore, di un numero di laureati, medici, biologi o chimici pari a quello delle sezioni specializzate che ne potranno assumere la responsabilità tecnica, in relazione alla rispettiva qualifica professionale.

Art. 8.
Direttore

1. Ad ogni laboratorio è preposto un direttore che non può, dirigerne altri e deve garantire la sua presenza almeno venti ore settimanali.

2. Il direttore deve possedere i seguenti requisiti:

laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche;

iscrizione all'albo del relativo ordine professionale.

3. Il direttore sceglie ed approva i metodi di analisi, risponde dell'attendibilità dei risultati, organizza i servizi, vigila sulla idoneità delle attrezzature e degli impianti, vigila sulla refertazione, sulla registrazione e sull'archiviazione degli esami. Qualora il direttore sia un biologo, il laboratorio per gli atti di natura medica, deve avvalersi di un laureato in medicina e chirurgia, iscritto all'albo professionale, che presta all'utenza, qualora necessario, consulenza medica per l'interpretazione dei dati.

4. Qualora il laboratorio di analisi sia stato autorizzato all'istituzione della sezione di anatomia ed istologia patologica e citodiagnostica, il responsabile deve essere laureato in medicina e chirurgia ed iscritto nel relativo albo professionale.

Art. 9.
Locali

1. Il laboratorio deve essere dotato dei seguenti locali:

a) un vano di attesa;

b) un vano per il prelievo ed uno per la raccolta e la conservazione dei campioni da esaminare;

c) due vani di adeguata superficie per l'esecuzione delle analisi;

d) un vano per le attività amministrative e per l'archivio;

e) un vano di sosta fornito di attrezzature idonee per il primo soccorso;

f) almeno due servizi igienici, uno dei quali destinato esclusivamente agli utenti.

2. Il punto di prelievo di cui al precedente art. 4 deve essere dotato almeno di un vano di attesa, di uno per il prelievo, di uno per la sosta ed il primo soccorso, nonchè di un servizio igienico.

3. I locali di cui ai precedenti commi devono essere sufficientemente ampi, con pareti, pavimenti e infissi che garantiscano una facile ed adeguata pulizia e disinfezione; e tali da assicurare, per areazione, illuminazione, umidificazione e termoregolazione, un ambiente di lavoro igienico.

Art. 10.
Attrezzature

1. I laboratori devono essere dotati di apparecchiature tecniche in buone condizioni di efficienza, adeguatamente dimensionate per l'esecuzione del numero di analisi da effettuare ed idonee ad eseguirle correttamente.

2. Per garantire il costante adeguamento delle apparecchiature dei laboratori allo sviluppo tecnologico del settore, esse dovranno essere conformi agli standards scientifici determinati dalla giunta regionale su proposta del comitato di cui al successivo art. 18.

Art. 11.
Procedure per l'autorizzazione

1. Le richieste di autorizzazione di cui al precedente art. 2 sono presentate al presidente della giunta e debbono indicare:

la generalità ed il domicilio del richiedente o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione, la sede e le generalità del legale rappresentante, nonchè gli estremi dell'atto costitutivo;

la sede del laboratorio e dell'eventuale ulteriore punto di prelievo;

la denominazione particolare del laboratorio;

i dati anagrafici e i titoli professionali del direttore;

il numero degli addetti e le rispettive qualifiche professionali;

l'elenco delle attrezzature;

il numero e le caratteristiche delle eventuali sezioni specializzate;

l'eventuale indicazione degli esami non compresi nell'allegato 1 alla presente legge ai quali si intenda estendere la attività;

la planimetria in scala 1:100 dei locali del laboratorio e dell'eventuale punto di prelievo.

Art. 12.
Provvedimento di autorizzazione

1. Le autorizzazioni di cui al precedente art. 2 sono accordate con decreto del presidente della giunta regionale, o dell'assessore competente se delegato, sentiti l'ente responsabile dei servizi di zona competente per territorio od il comitato regionale per l'ordinamento dei servizi di patologia di cui al successivo art. 18; nello stesso decreto è stabilito il termine entro cui il laboratorio o le sezioni specializzate o il punto di prelievo deve essere aperto al pubblico. Di tale apertura deve essere data immediata comunicazione all'autorità che ha accordato l'autorizzazione.

Art. 13.
Vigilanza

1. Gli enti responsabili dei servizi di zona esercitano la vigilanza sull'esercizio delle attività previste dalla presente legge e sono tenuti, oltre ad applicare se del caso il disposto di cui all'art. 17, a dare comunicazione alla giunta regionale di

ogni violazione di leggi o regolamenti, anche in relazione alla sopravvenuta mancanza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione.

2. Previa diffida a rimuovere o regolarizzare entro congruo termine le situazioni rilevate in sede di vigilanza, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente se delegato, tenuto conto della gravità delle inadempienze riscontrate e sentito il comitato di cui al successivo art. 18 può disporre la sospensione fino a tre mesi dell'attività del laboratorio e, perdurando l'inadempienza, la revoca dell'autorizzazione.

Art. 14.
Controlli di qualità

1. Al fine di accertare il grado di efficienza e di affidabilità i laboratori sono soggetti ai controlli di qualità secondo la disciplina prevista con regolamento da deliberarsi dal consiglio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge su proposta della giunta, sentito il comitato di cui al successivo art. 18.

2. Il regolamento di cui al comma precedente dovrà uniformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'uso sistematico di standards;

b) prevedere un valido e documentato controllo statistico di qualità giornaliero per gli esami maggiormente ricorrenti;

c) prevedere la partecipazione obbligatoria dei laboratori ai programmi di controllo di qualità interlaboratori, indicati dai competenti organismi regionali.

Art. 15.
Pubblicità

1. La pubblicità deve essere contenuta entro i limiti della serietà professionale e tecnico-scientifica ed i relativi testi devono essere preventivamente autorizzati dalla giunta regionale che emana il relativo provvedimento entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali, la autorizzazione si considera accordata.

Art. 16
Aggiornamento professionale

1. Il titolare del laboratorio deve consentire l'aggiornamento professionale del personale laureato e tecnico, anche mediante la partecipazione ai corsi ed ai seminari riconosciuti idonei dal presidente della giunta o dall'assessore competente se delegato, organizzati dagli ordini professionali, dalle istituzioni sanitarie e società scientifiche, dalle università degli studi o dagli enti locali territoriali.

Art 17.
Sanzioni

1 Salve le responsabilità di natura civile e penale, nonchè le sanzioni comminate per la violazione di norme tributarie regionali, chiunque eserciti attività di laboratorio o comunque di analisi mediche senza l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, ovvero, dopo aver ottenuto l'autorizzazione, modifichi la struttura, la funzionalità, le dotazioni ed ogni altra caratteristica di un laboratorio di analisi medica in modo tale da renderlo non più conforme alle disposizioni predette, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L 1.000.000 a L. 10.000.000.

2. La sanzione è irrogata dal presidente del comitato di gestione dell'ente responsabile dei servizi sanitari di zona competente per territorio.

Art. 18.
Comitato regionale per l'ordinamento dei servizi di patologia

1. E' istituito il comitato tecnico consultivo regionale per l'ordinamento dei servizi di patologia, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, con i seguenti compiti:

esprimere parere in merito alle richieste di autorizzazione all'apertura dei laboratori, all'istituzione delle sezioni specializzate ed alla esecuzione di esami non compresi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 alla presente legge;

esaminare i rilievi comunicati dagli enti responsabili dei servizi di zona, o da altri organismi competenti, in merito al funzionamento dei laboratori e proporre alla giunta regionale i provvedimenti conseguenti;

proporre l'aggiornamento delle modalità di espletamento del controllo di qualità di cui all'art. 14 e verificarne i risultati;

prestare consulenza scientifica e fornire indicazioni sui valori di riferimento degli esami e sulle tecniche analitiche da utilizzare;

proporre l'aggiornamento degli elenchi degli esami di cui agli allegati 1 e 2 alla presente legge;

proporre azioni di educazione sanitaria dirette ad orientare la richiesta dei medici su esami utili e necessari in relazione ad ogni forma morbosa in funzione di quanto disposto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833;

eseguire indagini e ricerche necessarie per l'esercizio dei propri compiti;

proporre ed aggiornare l'elenco degli standards delle attrezzature.

2. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, presieduto dall'assessore competente in materia di sanità o da un suo delegato, e composto da:

a) sette esperti designati dalla giunta regionale;

b) quattro rappresentanti designati dai competenti livelli degli ordini professionali, dei quali uno dall'ordine dei medici, uno dall'ordine dei biologi, uno dall'ordine dei chimici e uno dall'ordine dei fisici;

c) quattro rappresentanti designati dalle articolazioni regionali delle associazioni scientifiche nazionali delle discipline afferenti alle materie disciplinate dalla presente legge.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato regionale di livello funzionale non inferiore al sesto, designato dall'assessore competente.

4. Il comitato resta in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

5. Il comitato può essere nominato anche in mancanza di tutte le designazioni, purchè i componenti designati rappresentino i due terzi di quelli previsti.

Art. 19.
Norma transitoria

1. Le autorizzazioni accordate prima dell'entrata in vigore della presente legge mantengono validità, con obbligo di adeguamento alle disposizioni stabilite dalla presente legge entro tre anni dalla sua entrata in vigore.

2. Il limite minimo di capacità operativa di 150.000 esami annui previsto dal precedente art. 5 può peraltro essere computato sulla base della somma degli esami effettuati da più laboratori che esercitino la loro attività in forma associata, fermo restando l'obbligo per ciascuno di essi di rispettare gli ulteriori requisiti previsti dalla presente legge.

3. Dell'avvenuto adeguamento alle norme della presente legge il titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione al presidente della giunta regionale o all'assessore competente, se delegato, il quale in caso di inosservanza dei termini o delle disposizioni previste dal presente articolo pronunzia la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività del laboratorio, fatta salva comunque ogni responsabilità per le ipotesi di false attestazioni.

Art. 20.
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 giugno 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 aprile 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 29 maggio 1980 prot. 20802/6877*).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1980, n. **80**.
Costituzione del consorzio regionale emoderivati.

(*Pubblicata nel 3° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *dell'*11 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lombardia, al fine di assicurare ai presidi sanitari delle unità socio-sanitarie locali il soddisfacimento del fabbisogno di sangue intero, emocomponenti e plasma derivati, e di concorrere ad una razionale organizzazione delle attività di raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue, nonchè preparazione dei suoi derivati nel rispetto della legislazione nazionale vigente nella materia:

a) detta, nell'ambito degli strumenti della pianificazione sanitaria regionale, criteri ed indirizzi per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei centri di raccolta, delle sezioni trasfusionali, dei servizi trasfusionali ospedalieri e dei centri trasfusionali extraospedalieri, favorendo la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari;

b) favorisce l'organizzazione delle attività di raccolta del sangue;

c) promuove la costituzione di un consorzio secondo quanto disposto dai successivi articoli, con lo scopo di incrementare la produzione di derivati del plasma;

d) concede contributi e fidejussioni a favore del consorzio di cui alla lettera *c*) per concorrere alle attività di ricerca e al miglioramento qualitativo dei derivati del sangue prodotti per uso profilattico, terapeutico e diagnostico;

e) promuove intese tra le unità socio-sanitarie locali ed il consorzio di cui alla precedente lettera *c*).

Art. 2.

Il piano sanitario regionale di cui alla legge regionale 10 febbraio 1979, n. 24, nel rispetto delle disposizioni statali in materia, determina i criteri e gli indirizzi per l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale e promuove lo sviluppo ed il coordinamento della produzione e distribuzione degli emoderivati.

A tal fine il piano sanitario regionale detta norme per l'utilizzo dei servizi pubblici e delle associazioni volontarie dei donatori di sangue che concorrono al conseguimento dei fini di cui alla presente legge.

Art. 3.

Nell'ambito delle attività a sostegno del volontariato, di cui agli articoli 1, 45, 46, 71 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione promuove la partecipazione di volontari all'organizzazione, da parte dei presidi sanitari competenti, delle attività relative alla donazione ed alla trasfusione del sangue; promuove la diffusione della pratica della donazione del sangue, anche attraverso la presenza nei presidi delle unità socio-sanitarie locali di personale specializzato nell'attività di reclutamento dei donatori; garantisce e vigila che le attività di raccolta del sangue avvengano in condizioni di sicurezza per la salute dei donatori e favorisce l'organizzazione di controlli sanitari continuativi ai donatori periodici.

Art. 4.

Per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge è istituita la commissione tecnico-scientifica consultiva per il sistema regionale del sangue.

Essa è composta nei modi seguenti:

a) assessore regionale alla sanità, o un suo delegato, che la presiede;

b) sette esperti designati dalle associazioni dei donatori volontari del sangue operanti nella Regione ed aventi i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 14 luglio 1967, n. 592, di cui cinque designati dall'AVIS regionale;

c) cinque esperti nominati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

d) tre esperti designati dalle organizzazioni regionali delle associazioni degli emopatici;

e) tre esperti designati dalle organizzazioni regionali delle società scientifiche competenti in materia;

f) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello regionale.

La commissione di cui al comma precedente è costituita con decreto del presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta medesima, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 5.

La commissione tecnico-scientifica consultiva di cui al precedente art. 4, assume anche i compiti di cui all'art. 4 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 24, ed in particolare svolge le seguenti funzioni:

a) predispone le direttive per il funzionamento del sistema piano sangue regionale;

b) elabora il programma pluriennale delle attività dei centri o presidi di riferimento in coincidenza ed in armonia con il piano sanitario regionale;

c) elabora il regolamento per le attività del controllo di qualità;

d) definisce gli standards di qualità per le principali attività del sistema piano sangue regionale;

e) verifica l'efficienza dei risultati d'ordine tecnico-scientifico e sanitario e propone indirizzi ed obiettivi per il consorzio;

f) prevede provvedimenti per la tutela sanitaria del donatore ed indica sistemi atti a realizzare presso i servizi trasfusionali osservatori epidemiologici, armonicamente inseriti nella realtà sanitaria territoriale.

Fino all'entrata in vigore di apposita normativa regionale, ai componenti della commissione è attribuito un compenso pari a quello previsto per i componenti dei comitati regionali di controllo dalla legge regionale 26 aprile 1978, n. 38.

Art. 6.

Per i fini di cui al precedente art. 2, la regione Lombardia promuove nei modi previsti dalla presente legge la costituzione di un consorzio tra l'associazione volontari italiani del sangue regionale lombarda, le altre associazioni volontarie di donatori del sangue operanti in Lombardia ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 592/67 citata e l'istituto sieroterapico milanese « Serafino Belfanti », avente lo scopo di assicurare, senza fine di lucro, la produzione e la distribuzione degli emoderivati.

In particolare lo statuto del consorzio deve prevedere:

a) che possano aderire al consorzio tutte le associazioni volontarie di donatori del sangue che abbiano i requisiti suindicati:

b) che ciascuna associazione per l'adesione al consorzio non sia tenuta alla corresponsione di contributi al fondo di dotazione superiore a L. 100.000 e che non sia comunque tenuta a corrispondere contributi di funzionamento;

c) che un terzo dei componenti rispettivamente dell'organo dell'amministrazione e dell'organo di controllo del consorzio sia costituito da rappresentanti regionali designati dal consiglio regionale e che i presidenti di entrambi gli organi siano eletti tra i suddetti rappresentanti;

d) che il consorzio, per le specifiche attività di produzione degli emoderivati, si avvalga delle strutture produttive dell'istituto sieroterapico, di quelle dell'associazione volontaria do-

natori di sangue lombarda (AVIS) e di quelle delle associazioni aderenti che ne dispongano e che abbiano i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della citata legge n. 592/67;

e) che i rapporti con le unità socio-sanitarie locali siano disciplinati sulla base di convenzioni tipo da approvarsi, nel quadro della programmazione sanitaria regionale, dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

f) che negli organi del consorzio sia prevista una adeguata rappresentatività delle parti che concorrono alla costituzione del consorzio medesimo.

Il piano sanitario regionale, nel coordinare i servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, detta norma per la verifica dei rapporti tra centri e servizi trasfusionali delle unità socio-sanitarie locali ed il consorzio di cui al presente articolo.

Art. 7.

La giunta regionale, previo accertamento della conformità dello statuto a quanto disposto dal precedente art. 6, secondo comma, e autorizzata a disporre con propria deliberazione il conferimento al consorzio di una quota del fondo di dotazione iniziale per lire 500 milioni.

La giunta regionale è altresì autorizzata a concedere garanzie fidejussorie a favore del consorzio per operazioni di credito da questo contratto entro i termini complessivi di lire 1.500 milioni.

Il piano sanitario regionale può prevedere la concessione di contributi regionali in capitale per il finanziamento di programmi di investimento intesi a realizzare il potenziamento delle capacità produttive dei soggetti aderenti.

Art. 8.

Al finanziamento dell'onere di lire 500 milioni per l'anno 1980 di cui al primo comma del precedente art. 7, si provvede mediante impiego per pari quota delle maggiori entrate previste al cap. 3.1.244 «interessi attivi sul fondo di cassa regionale».

In relazione a quanto disposto dal comma precedente, il bilancio per l'esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

a) stato di previsione delle entrate:

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 3.1.244 « interessi attivi sul fondo di cassa regionale » è incrementata di lire 500 milioni;

b) nella parte 2, ambito 2, settore 4, dello stato di previsione delle spese sono istituiti:

l'obiettivo 2.2.4.1. « assistenza sanitaria »;

il progetto 2.2.4.1.4 « interventi regionali per la raccolta, separazione e distribuzione del sangue »;

il cap. 2.2.4.1.4.1080 « partecipazione della Regione al fondo di dotazione del consorzio regionale sangue e plasma derivati », con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 500 milioni.

Agli oneri eventualmente derivati alla Regione dalla prestazione della garanzia fidejussoria di cui al secondo comma del precedente art. 7, secondo comma, si fa fronte mediante impiego delle somme stanziate al cap. 1.5.1.4.2.545 « oneri derivanti dalla prestazione di garanzie fidejussorie concesse dalla Regione in dipendenza di autorizzazioni legislative » iscritto tra le spese obbligatorie nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 e successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 giugno 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 aprile 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 29 maggio 1980, prot. n.* 20802/6893).

(7509)

LEGGGE REGIONALE 7 giugno 1980, **n. 81.**

Interventi finanziari per la costruzione del collegamento ferroviario passante Bovisa-Garibaldi-Vittoria.

(*Pubblicata nel 4° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione, al fine di attuare il proprio programma di sviluppo, concorre al finanziamento degli oneri per la realizzazione del collegamento ferroviario passante tra la stazione Bovisa F.N.M., Porta Garibaldi F.S. e Porta Vittoria F.S. mediante la concessione di contributi in capitale e in annualità.

Art. 2.

Rapporti con altri soggetti

La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, delibera lo schema di un'apposita convenzione tra la Regione, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il comune di Milano e la Ferrovie nord Milano S.p.a. per la costruzione dell'opera di cui al precedente art. 1.

Detta convenzione individua i soggetti che fungono da committenti per la realizzazione dell'opera o parti di essa e i relativi tempi e modi di costruzione sulla base di appositi progetti esecutivi approvati dagli enti competenti e determina la quota parte della spesa a carico della Regione nel limite dello stanziamento disposto nel successivo art. 4 nonché le relative modalità di pagamento. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, stipula la convenzione di cui ai precedenti commi.

Art. 3.

Modalità di pagamento

La giunta regionale è autorizzata ad assegnare la quota parte della spesa a suo carico al soggetto o ai soggetti individuati nella convenzione di cui al precedente art. 2 quali committenti.

Le erogazioni relative sono disposte dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato, sulla base della quota parte della spesa a carico della Regione, e della prova documentale delle forniture o degli stati di avanzamento dei lavori, previo accertamento tecnico effettuato dal soggetto indicato nella convenzione di cui al precedente art. 2 conformemente a quanto previsto nella convenzione medesima.

Art. 4.

Norma finanziaria

Per la concessione dei contributi in capitale previsti dall'articolo 1 della presente legge è autorizzata per il triennio 1980-82 la spesa complessiva di lire 23.000 milioni di cui lire 5.000 milioni per l'anno 1980.

Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvede con la legge di approvazione dei singoli bilanci di competenza ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Per la concessione dei contributi in annualità previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzato per gli anni 1981-82 il limite d'impegno di lire 3.000 milioni, di cui lire 1.500 milioni per l'anno 1981.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi futuri nei limiti complessivi delle autorizzazioni di spesa di cui al primo e terzo comma del presente articolo, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, semprechè l'inizio delle opere finanziarie sia previsto entro il termine dell'esercizio in cui è assunta l'obbligazione.

L'onere relativo alle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82, parte II « Spese per i programmi di sviluppo », progetto 4.2.1.4.

« Passante ferroviario e allacciamento Bovisa-Garibaldi », tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

All'onere di lire 5.000 milioni per l'anno 1980 determinato ai sensi del precedente primo comma si fa fronte mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, parte II, ambito 4, settore 2, sono istituiti:

l'obiettivo 2.4.2.1. « Sistema dei trasporti su ferro »;

il progetto 2.4.2.1.4 « Passante ferroviario e allacciamento Bovisa-Garibaldi »;

il cap. 2.4.2.1.4.1063 « Contributi in capitale per il finanziamento dell'onere relativo alla realizzazione del collegamento ferroviario passante tra le stazioni Bovisa F.N.M., Porta Garibaldi F.S. e Porta Vittoria F.S. » e con la dotazione di lire 5.000 milioni.

Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 sono altresì apportate le seguenti variazioni:

la dotazione finanziaria di competenza del cap. 2.5.2.1.2.958 « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo » e ridotta di lire 5.000 milioni;

la dotazione finanziaria del cap. 1.5.1.1.1.736 « Fondo di riserva del bilancio di cassa » è ridotta di lire 5.000 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 giugno 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *aprile* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 29 *maggio* 1980, *prot. n.* 21502/6879).

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1980, n. **82.**

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate di cui alla deliberazione consiliare n. II/790 del 29 giugno 1978.

(*Pubblicata nel 4° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna di interesse interregionale sul fiume Po e idrovie collegate insistenti nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e del Veneto, la regione Lombardia provvede, in conformità all'intesa approvata con deliberazione del consiglio regionale n. II/790 del 29 giugno 1978, recepita dalla presente legge.

Art. 2.

1. Gli interventi della regione Lombardia derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative di cui al precedente art. 1 consistono:

nell'acquisto, costruzione, manutenzione, riparazione e funzionamento di mezzi meccanici e nautici necessari per la migliore funzionalità delle vie navigabili;

nel servizio di segnalamento (ed eventualmente di pilotaggio) e dragaggio delle vie navigabili compresa la rimozione di materiali sommersi;

nella manutenzione e nel ripristino delle opere di navigazione in atto nelle vie navigabili;

nella manovra delle conche di navigazione;

nel servizio di piena relativo alla navigabilità delle vie navigabili;

nella gestione ed uso della rete radiotelefonica padana relativa alla navigazione e navigabilità delle vie navigabili;

nella gestione delle opere, degli impianti, dei mezzi, delle attrezzature, dei materiali di altri beni attinenti ai predetti servizi o ad altre attività strettamente relative alla navigazione;

negli acquisti, forniture, appalti o altri contratti relativi alla navigazione;

nella assunzione, disciplina e gestione del personale tecnico, amministrativo ed operativo necessario per lo svolgimento delle predette funzioni ed attività;

nella adozione degli atti amministrativi necessari per lo svolgimento delle predette funzioni ed attività;

nella polizia amministrativa relativa alla navigazione interna;

nel finanziamento degli oneri relativi alle predette funzioni ed attività.

2. Negli interventi di cui al precedente comma sono compresi gli oneri per il funzionamento della conca di navigazione di Governolo (Mantova) ed il mantenimento della stessa, nonchè la quota conguaglio afferente al riparto degli oneri sostenuti dalle altre regioni e conguagliabili secondo le aliquote previste dall'art. 5 della convenzione di intesa interregionale.

Art. 3.

L'attuazione degli interventi nonchè il riparto delle spese per gli oneri sostenuti dalle altre regioni dell'intesa di cui al precedente art. 1, previsti dalla presente legge, sono disposti dalla giunta regionale secondo quanto previsto dall'art. 6 della convenzione d'intesa interregionale.

I pagamenti sono disposti mediante decreti del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

Art. 4.

Norma finanziaria

Per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge è autorizzata per il 1980 la spesa di lire 1.000 milioni, di cui lire 500 milioni per il finanziamento degli interventi direttamente effettuati dalla Regione e lire 500 milioni per il finanziamento della quota conguaglio afferente al riparto degli oneri sostenuti dalle altre regioni.

Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvede con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Alla copertura dell'onere di lire 1.000 milioni determinato ai sensi del precedente primo comma si provvede mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali » iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle entrate:

è istituito per memoria il cap. 4.3.1059 « Rimborso da parte delle regioni aderenti all'intesa interregionale per la navigazione sul Po della quota conguaglio afferente al riparto degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna di interesse interregionale sul fiume Po e idrovie collegate »;

Stato di previsione della spesa:

nella parte I, finalità 1.4.2.3. « navigazione e porti lacuali », sono istituiti:

l'attività 1.4.2.3.3. « Navigazione fluviale »;

il cap. 1.4.2.3.3.1060 « Spese per il finanziamento degli interventi diretti della Regione derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna di interesse interregionale sul fiume Po e idrovie collegate, in attuazione dell'intesa interregionale per la navigazione sul Po » e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 500 milioni;

il cap. 1.4.2.3.3.1061 « Spese per il finanziamento della quota conguaglio afferente al riparto degli oneri sostenuti dalle altre regioni aderenti all'intesa interregionale per la navigazio-

ne sul Po per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna sul fiume Po di interesse interregionale e idrovie collegate» e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 500 milioni.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 giugno 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *aprile* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 29 *maggio* 1980, *prot. n.* 21902/6874W).

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1980, n. 83.

Provvidenze per la costruzione di opere civili connesse con opere ferroviarie.

(*Pubblicata nel 4° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La Regione interviene per il finanziamento anche parziale degli oneri per la realizzazione delle zone di interscambio passeggeri approvate dalla Regione a favore dei comuni e delle province e per le opere civili connesse con le opere ferroviarie previste nei piani di risanamento di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297, delle società F.N.M. S.p.a. e S.N.F.T. S.p.a.

La Regione interviene altresì per il finanziamento anche parziale degli oneri per la realizzazione delle opere civili connesse con le opere ferroviarie della Valmorea e per le opere di ristrutturazione delle linee tranviarie della Brianza di concessione regionale al comune di Milano in regime di sovvenzione di cui alla legge 2 agosto 1952, n 1221, e successive integrazioni e modificazioni subordinatamente all'approvazione di dette opere civili e di ristrutturazione da parte del consiglio regionale.

Gli interventi di cui ai precedenti commi consistono nella concessione di contributi annui fino al limite massimo della concorrenza totale delle annualità da rimborsare alla Cassa depositi e prestiti per mutui contratti per la realizzazione delle opere di cui sopra e per un numero di anni pari alla durata dei mutui fino all'estinzione dei mutui stessi.

Art. 2.
Modalità di concessione ed erogazione

La giunta regionale assegna i contributi di cui al precedente art. 1 secondo appositi programmi di spesa predisposti sentita la competente commissione consiliare fino al limite massimo della concorrenza delle disponibilità finanziarie annue appositamente previste nei competenti bilanci regionali.

Le erogazioni sono disposte in rate bimestrali dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente se delegato direttamente alla Cassa depositi e prestiti.

Art. 3.
Norma finanziaria

Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzato per l'anno 1981 il limite d'impegno di lire 2.000 milioni.

L'onere relativo al predetto limite d'impegno trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82, parte II «Spese per i programmi di sviluppo», progetto 4.2.1.5. «interventi sulla rete viaria in connessione con il sistema su ferro» tabella relativa a «previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio finanziario 1981 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, semprechè l'inizio delle opere finanziate sia previsto entro il termine dell'esercizio in cui è assunta l'obbligazione.

Nel bilancio per l'esercizio finanziario 1981, alla parte II «Spese per i programmi di sviluppo» verrà iscritto il capitolo 2.4.2.1.5.1062 «Contributi in annualità a favore di comuni e province per la realizzazione di opere civili connesse con le opere ferroviarie previste nei piani di risanamento di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297, e per quelle connesse con le opere ferroviarie della Valmorea nonché per la ristrutturazione delle linee tranviarie della Brianza di concessione regionale al comune di Milano in regime di sovvenzione di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive integrazioni e modificazioni, anni 1981/2015, limite d'impegno anno 1981» e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 giugno 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *aprile* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 29 *maggio* 1980, *prot. n.* 21802/6884).

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1980, n. 84.

Progettazione, realizzazione e salvaguardia della viabilità di interesse regionale.

(*Pubblicata nel 4° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione assicura l'adeguamento del sistema della viabilità d'interesse regionale agli obiettivi ed agli indirizzi della pianificazione territoriale mediante:

a) la verifica della conformità dei progetti di strade alle previsioni della pianificazione territoriale della Regione, ai sensi dei successivi articoli 3 e 4;

b) la determinazione di ambiti territoriali di salvaguardia dei tracciati stradali, ai sensi del successivo art. 7;

c) il concorso finanziario per la progettazione e costruzione delle strade d'interesse regionale.

Art. 2.

Ai fini della presente legge si considerano d'interesse regionale oltre alle strade classificate come regionali a norma della legislazione vigente, le strade provinciali o comunali incluse nel programma di intervento di cui all'art. 2 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 33, nonchè nel piano stralcio di cui al successivo art. 13 ovvero nel piano regionale della viabilità da adottarsi ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

Ferme restando le competenze dello Stato a norma della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono altresì considerate d'interesse regionale ai fini dell'applicazione della presente legge le strade statali incluse nei programmi e piani di cui al comma precedente.

Art. 3.

Sui progetti di massima ed esecutivi di strade statali o autostrade per le quali è prevista, ai sensi dell'art. 81, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616, l'intesa tra la Regione e l'amministrazione statale competente, la giunta regionale si esprime con deliberazione assunta previo parere dei comuni nel cui territorio si realizza l'opera viaria.

A tal fine il presidente della giunta regionale o l'assessore competente se delegato, trasmette a ciascun comune interessato, entro cinque giorni dalla data di ricevimento, la documentazione relativa al progetto; entro i successivi trenta giorni i comuni con deliberazione consiliare esprimono il proprio parere; trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

Acquisiti i pareri dei comuni e previa valutazione della conformità del progetto con il piano regionale della viabilità, la giunta regionale assume la deliberazione di cui al primo comma del presente articolo entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della documentazione da parte della competente amministrazione statale; tale deliberazione dovrà essere adeguatamente motivata qualora sia difforme dai pareri dei comuni interessati.

Qualora il progetto risulti in contrasto con le previsioni del piano regionale della viabilità, anche se soltanto adottato ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, la giunta regionale puo pronunciarsi in termini favorevoli al conseguimento dell'intesa, proponendo al consiglio regionale le oppurtune varianti al piano di viabilità.

Art. 4.

I progetti di nuovi tracciati o di modifica di quelli esistenti di strade comunali o provinciali d'interesse regionale sono soggetti ai fini di quanto disposto dal successivo art. 7, ad approvazione della giunta regionale, previa acquisizione del parere dei comuni territorialmente interessati all'intervento.

A tal fine ogni progetto di massima deve essere trasmesso alla giunta regionale che, entro cinque giorni dal ricevimento, lo invia ai comuni suddetti, i quali debbono pronunciarsi con deliberazione consiliare entro sessanta giorni da quello in cui ad essi è pervenuto; trascorso tale termine il parere s'intende reso in senso favorevole.

L'approvazione non può essere concessa nel caso in cui i progetti siano difformi dal piano regionale della viabilità, anche se soltanto adottato ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

Art. 5.

I progetti di massima delle opere viarie di cui all'articolo precedente devono essere costituiti almeno dai seguenti elaborati:

1) studio preliminare contenente le necessarie indicazioni relative alle indagini sul traffico, all'integrazione con altri sistemi di trasporto, alla definizione del tracciato e alla verifica dell'inserimento dell'opera nel contesto territoriale. Tale studio non è necessario, ove sia già stato presentato alla giunta regionale ai sensi del successivo art. 6;

2) relazione generale e preventivo di massima;

3) corografia in scala almeno 1/25000;

4) planimetria in scala almeno 1/2000, redatta sulla base delle mappe catastali aggiornate;

5) profilo longitudinale;

6) indicazione delle opere d'arte principali.

Art. 6.

La presentazione del progetto di massima di nuove strade ai sensi del precedente art. 4 dovrà essere preceduta dalla presentazione alla giunta regionale a cura dell'ente competente di uno studio preliminare del tracciato che:

a) per le strade il cui tracciato presenti particolari problemi sotto il profilo urbanistico, della tutela ambientale o dell'esigenza di integrazione tra i diversi sistemi di trasporto, individui le soluzioni alternative possibili ed illustri le connessioni di ciascuna delle soluzioni prospettate con le scelte di tutela dell'ambiente e di sviluppo del sistema dei trasporti;

b) per le strade che per ragioni di contiguità territoriale compoitino strette interrelazioni reciproche, preveda in maniera coordinata i tracciati delle diverse strade.

La giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento degli elaborati, determina quale tra le soluzioni proposte sia la più idonea, tenendo conto degli indirizzi contenuti negli atti di programmazione e pianificazione territoriale, regionale e comprensoriale, nonché delle risultanze di eventuali studi in corso.

Art. 7.

Con la deliberazione della giunta regionale assunta ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, è individuata l'estensione dell'ambito territoriale di salvaguardia, relativo ai tracciati stradali nuovi o alle modifiche dei tracciati esistenti.

Con la medesima deliberazione sono dettate eventuali specifiche prescrizioni a salvaguardia dei tracciati di cui al precedente comma.

L'individuazione dell'estensione dell'ambito di salvaguardia di cui al primo comma e le prescrizioni specifiche di cui al secondo comma hanno valore di previsione immediatamente prevalente ed operativa sulla disciplina urbanistica di livello comprensoriale e comunale, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera *h*), della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, con gli effetti di cui all'art. 7, quinto e sesto comma, della stessa legge.

Le deliberazioni regionali di cui al primo comma, accompagnate dalla cartografia di cui ai numeri 3) e 4) del precedente art. 5, sono trasmesse ai comuni interessati che debbono provvedere entro un anno dal ricevimento della predetta documentazione all'adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici.

Art. 8.

I progetti delle strade e i tipi di intersezione da sottoporre all'approvazione regionale di cui ai precedenti articoli 4 e 5 devono essere conformi alle prescrizioni contenute nelle « norme sulle caratteristiche geometriche delle strade » emanate dal consiglio nazionale delle ricerche, con riguardo alla classificazione tipologica della strada prevista dalle deliberazioni di cui al successivo art. 13, ovvero al piano della viabilità, ove questo sia stato approvato o quanto meno adottato, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

Art. 9.

I comuni non possono autorizzare opere relative alla apertura di nuovi accessi veicolari diretti, interessanti strade esistenti di interesse regionale, fuori dal perimetro del centro edificato di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Sulle strade di interesse regionale di nuova progettazione, sottoposte alla salvaguardia di cui al precedente art. 7, i comuni non possono autorizzare l'apertura di alcun nuovo accesso veicolare diretto da fondi privati.

Gli accessi da fondi privati potranno avvenire solo attraverso strade pubbliche, e con immissioni nelle strade di interesse regionale distanziate tra loro di almeno cinquecento metri ed adeguatamente attrezzate, a raso o a livelli sfalsati, secondo la funzione della strada.

Art. 10.

I progetti di massima relativi a strade già progettate, che abbiano usufruito del contributo regionale di cui alla legge regionale 17 marzo 1975, n. 33, debbono essere integrati con gli elaboratori di cui al precedente art. 5 e sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nei modi e per i fini di cui ai precedenti articoli 3 e 4, anche per la determinazione dei relativi ambiti territoriali di salvaguardia ai sensi del precedente art. 7.

Art. 11.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme regionali sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.

Art. 12.

I contributi per la progettazione e la realizzazione delle strade di interesse regionale sono concessi agli enti competenti con piani di spesa triennale approvati dalla giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare.

I contributi sono destinati alla copertura delle spese necessarie per la redazione dei progetti di massima e per la realizzazione di strade di interesse regionale, ivi comprese quelle per oneri fiscali, rilievi geognostici, acquisizione di aree, redazione di progetti esecutivi, collaudi e formulazione di bandi per appalto concorso.

I contributi in capitale sono concessi fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.

I contributi in annualità sono concessi nella misura percentuale costante della spesa ritenuta ammissibile per il numero di anni consecutivi determinato dal bilancio pluriennale e dai piani di spesa.

All'atto della concessione del contributo la giunta regionale stabilisce il termine massimo per la consegna del progetto; scaduto inutilmente tale termine non si tiene conto degli eventuali aumenti di prezzo dell'opera da realizzare al fine del calcolo dei compensi dovuti al progettista.

Art. 13.

Al fine di completare il programma di progettazioni di strade statali di interesse regionale approvato ai sensi della legge regionale 17 marzo 1975, n. 33, la giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, in anticipo sui piani triennali di spesa di cui al primo comma del precedente art. 12, concede contributi a favore di enti locali, loro consorzi o società fra gli stessi, costituite, per la redazione dei progetti di massima già indicati nel predetto programma, da effettuarsi nel rispetto delle norme previste dall'art. 6 della presente legge, nonchè per il completamento dei progetti di massima già redatti, ai sensi dell'art. 10 della presente legge.

A tal fine la giunta regionale, con proprie deliberazioni:

individua gli enti beneficiari del contributo;

precisa gli itinerari stradali da progettare;

determina l'ammontare del contributo sulla base dei costi parametrici e fissa il termine massimo per la consegna degli elaborati del progetto ai fini di quanto disposto dal precedente art. 12, ultimo comma;

determina le caratteristiche delle strade da progettare, sulla base delle prescrizioni di cui al precedente art. 6;

precisa eventuali particolari cautele e prescrizioni da seguire nella progettazione ai sensi del precedente art. 6;

individua lo stato di progettazione, qualora ad essa sia già stato dato inizio, anche agli effetti della determinazione dell'ammontare del contributo.

I contributi di cui al precedente articolo sono erogati con decreto del presidente della giunta o dell'assessore competente se delegato, per il cinquanta per cento entro venti giorni dalla approvazione della deliberazione di cui al primo comma e per la restante parte:

a) entro venti giorni dalla deliberazione della giunta regionale con la quale è manifesta l'intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 per le strade statali;

b) entro venti giorni dalla deliberazione della giunta regionale con cui si è approvato il progetto di massima ai sensi del precedente art. 4, per le altre strade.

Art. 14.

Per la concessione dei contributi a favore di enti locali, loro consorzi, o società fra gli stessi di cui al precedente articolo 13 è autorizzata, per il biennio 1980-81 la spesa di lire 1.500 milioni, di cui 500 milioni per l'anno 1980.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico anche dell'esercizio 1981, nei limiti dell'intera somma determinata dal precedente primo comma nonchè dei contributi concessi per il biennio 1980-81, ai singoli enti beneficiari del contributo, semprechè le progettazioni abbiano inizio nell'anno in cui e assunta l'obbligazione.

L'onere di cui al precedente primo comma, trova copertura nella parte II « Spese per il programma di sviluppo » progetto 4.5.2.3. « Progettazione e realizzazione della viabilità di interesse regionale », tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi del bilancio pluriennale 1980-82, modificato ai sensi del successivo art. 14.

Al finanziamento dell'onere di lire 500 milioni determinato per l'anno 1980 si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutuo » iscritte al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, parte II, ambito 4, settore 5, obiettivo 2, sono istituiti:

il progetto 2.4.5.2.3. « Progettazione e realizzazione della viabilità di interesse regionale »;

il cap. 2.4.5.2.3.1040 « Contributi in capitale per il completamento del programma di progettazione di strade statali di interesse regionale, approvato dal consiglio regionale ai sensi della legge regionale 17 maggio 1975, n. 33 » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 500 milioni.

Art. 15.

Le previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale 1980-82 parte II, ambito 4, settore 5, obiettivo 2, progetto 2. « realizzazione di ponti su grandi corsi d'acqua », tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi », spese di investimento in capitale sono rdotte per l'anno 1980 di lire 500 milioni, e per l'anno 1981 di lire 1.000 milioni.

Nella parte II, ambito 4, settore 5, obiettivo 2 del bilancio pluriennale 1980-82 è istituito il nuovo progetto 4.5.2.3. « progettazione e realizzazione della viabilità di interesse regionale », per il quale è iscritta, nella tabella relativa a « previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi », spese di investimento in capitale, la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1980 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1981.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 giugno 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *aprile* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 30 *maggio* 1980 *prot.* 21602/6909).

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1980, n. 85.

Finanziamento per l'esercizio 1980 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 12, concernente « Ristrutturazione dei mercati all'ingrosso ».

(*Pubblicata nel* 4° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni di cui 2.000 per l'anno 1980 e 2.000 per l'anno 1981.

L'onere complessivo relativo alla concessione dei contributi di cui alla presente legge trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82, parte II « Spese per i programmi di sviluppo » progetto 3.6.2.2. « Mercati all'ingrosso », tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferita a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

I contributi di cui al primo comma del presente articolo sono concessi con deliberazione della giunta regionale, secondo un piano di riparto da predisporre in armonia con le prime indicazioni per la ristrutturazione dei mercati contestualmente formulate, sentita la commissione consultiva regionale per i mercati e la competente commissione consiliare, sulla base delle domande di contributo presentate dai soggetti interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

La delibera di approvazione del piano di riporto di cui al comma precedente indica altresì i tempi di realizzazione delle opere finanziate; comporta l'assunzione dell'impegno di spesa a carico dell'esercizio finanziario 1980 e autorizza l'assunzione di obbligazioni a carico dell'esercizio 1981, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34. L'erogazione del 50% del contributo concesso è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato dopo la presentazione da parte dell'ente interessato della delibera di approvazione dei progetti esecutivi da cui risultino le modalità di copertura della spesa e la data d'inizio dei lavori.

Il decorso del termine massimo per la realizzazione delle opere, prescritto dalla delibera di cui al quarto comma del presente articolo, comporta decadenza del contributo concesso ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 27 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34. L'atto che pronunzia la decadenza del contributo dispone altresì il recupero della quota eventualmente già erogata.

L'erogazione del restante 50% del contributo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore delegato ad avvenuta presentazione da parte dell'ente beneficiario del certificato di collaudo delle opere eseguite.

Art. 2.

Al finanziamento della spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1980 si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutui » e iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma, nella parte II, ambito 3, settore 6, obiettivo 2 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 sono istituiti:

il progetto 2.3.6.2.2. « Mercati all'ingrosso »;

il cap. 2.3.6.2.2.911 « Contributi in conto capitale a comuni, comunità montane o a consorzi di comuni associati fra loro o con le province, per favorire l'istituzione di nuovi mercati all'ingrosso o l'ampliamento e l'ammodernamento di quelli esistenti » e con la dotazione finanziaria di competenza di cassa di lire 2.000 milioni.

Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 sono altresì apportate le seguenti variazioni:

la dotazione finanziaria di competenza del cap. 2.5.2.1.2.958 « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo » e ridotta di lire 2.000 milioni;

la *dotazione finanziaria di cassa* del cap. 1.5.1.1.1.736 « Fondo di riserva del bilancio di cassa » è ridotta di lire 2.000 milioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 giugno 1980

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 aprile 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 29 maggio 1980 prot. 20602/6878).

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1980, **n. 86.**

Interventi per la valorizzazione del patrimonio idro-minerale regionale, sviluppo ed incentivazione dell'industria termale.

(Pubblicata nel 4° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 24 del 12 giugno 1980)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio idro-termale ed una più razionale utilizzazione dello stesso, la Regione, in aderenza ai principi sanciti dalle norme regionali in materia e nel quadro del programma regionale di sviluppo, attua per il triennio 1980-82 gli interventi definiti con la presente legge.

Art. 2.

Inventario delle risorse e degli impianti

1) Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale predispone una rilevazione delle risorse termali concernente i seguenti dati:

a) numero delle sorgenti e degli impianti esistenti, con l'indicazione della portata, classificazione e caratteristiche della loro utilizzazione terapeutica o igienico-speciale;

b) apparecchiature e impianti installati con l'indicazione della rispettiva potenzialità e soglia di utilizzazione attuale, nonchè del grado di efficienza degli stessi suddivisi per i comparti termali e alberghiero-ricettivi;

c) i soggetti concessionari dell'utilizzazione dei beni idrotermali;

d) eventuali altri elementi utili alle attività di competenza regionale.

2) L'inventario viene aggiornato annualmente.

Art. 3.

Iniziative ammesse

Gli interventi previsti dalla presente legge sono diretti a finanziare, mediante contributi in annualità ed in capitale, le seguenti iniziative dei titolari di concessioni di acque minerali per uso termale:

a) ricerche e studi idrogeologici per il rinvenimento di falde acquifere mineralizzate atte all'impiego termale;

b) nuove captazioni, razionalizzazione, ristrutturazione e protezione delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale;

c) impianti ed opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento, vasche maturazione fanghi e quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali per uso termale;

d) costruzione, ricostruzione, riconversione, ampliamento ed ammodernamento di stabilimenti di cure termali compresi quelli integrati da strutture paratermali, fisiochinesiterapiche e pneumoterapiche;

e) acquisto, rinnovo ed integrazione di apparecchiature medicali che impieghino acque minerali per uso termale e relativi impianti, e di apparecchiature medico diagnostiche di laboratorio;

f) costruzione, trasformazione, ampliamento ed ammodernamento di strutture ricettive a servizio diretto degli stabilimenti termali;

g) rinnovo e miglioramento degli arredi degli impianti ricettivi di cui alla precedente lettera *f*);

h) realizzazione di strutture per l'occupazione del tempo libero, nell'ambito del compendio termale;

i) ricerche di farmacologia sperimentale, clinica e terapeutica, nonché ricerche e studi di biometria e epidemiologia nell'ambito della specializzazione termale.

Art. 4.

Documento di indirizzi e di priorità

1) Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale propone al consiglio regionale per l'approvazione, un documento di indirizzi e di priorità degli interventi diretti a finanziare le iniziative di cui al precedente art. 3.

2) Sono in ogni caso finanziati prioritariamente gli interventi promossi da enti locali, altri enti pubblici e società a prevalente partecipazione pubblica.

Art. 5.

Modalità e presentazione delle domande

1) Le domande per l'ammissione ai contributi di cui al precedente art. 3 devono essere presentate alla giunta regionale, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'approvazione del documento di cui al precedente art. 4.

2) Le domande dovranno essere corredate da:

1) progetto dell'opera, o del piano di ricerche e/o studi muniti delle prescritte autorizzazioni;

2) relazione tecnico-economica illustrativa, anche in rapporto agli effetti occupazionali;

3) preventivo dettagliato dei costi con l'indicazione dei tempi di attuazione;

4) impegno a realizzare le opere previste e a non diversificare sino al completo ammortamento del mutuo ed in ogni caso per almeno 20 anni, la destinazione d'uso delle opere immobiliari ammesse a contributo e per almeno otto anni la destinazione dei beni strumentali;

5) piano economico di gestione ed ammortamento, nonchè ove si tratti di trasformazione o di ampliamento, relazione economica di gestione dell'ultimo quinquennio con i relativi bilanci consuntivi;

6) dichiarazione relativa ad eventuali provvidenze richieste o ottenute dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici;

7) copie degli atti amministrativi da cui risulti il diritto dell'istante all'utilizzo del bene patrimoniale indisponibile regionale.

Art. 6.

Piano triennale di riparto

1) Entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione contenente il documento di cui al precedente art. 4, la giunta regionale, sulla base della stessa deliberazione consiliare, esamina le istanze pervenute, sentiti gli organismi comprensoriali e le comunità montane competenti, propone al consiglio regionale per l'approvazione il piano di riparto dei contributi per il triennio 1980-82.

2) Il piano di riparto dovrà contenere la definizione delle opere, delle ricerche e/o studi ed il relativo contributo concesso, la fissazione dei termini di esecuzione delle stesse, nonchè le modalità di accesso e di erogazione dei contributi medesimi.

3) Nella redazione del piano dovranno essere osservati i limiti e i criteri di seguito elencati:

i contributi in annualità sono ammissibili entro il limite massimo del 7% e per i finanziamenti di durata non superiore a venti anni;

i contributi in capitale possono essere erogati entro il limite massimo del 30% della spesa ammessa.

4) L'erogazione dei contributi sarà effettuata con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

Art. 7.

Capitolato

1) L'utilizzo dei contributi deve essere disciplinato da un capitolato, approvato dalla giunta regionale, contestualmente al piano di riparto triennale di cui al precedente art. 6, contenente i reciproci diritti ed obblighi dei contraenti secondo i principi della legge regionale in materia e le condizioni la cui inadempienza costituisce causa di decadenza dalle agevolazioni, e nei casi più gravi causa di decadenza dalla titolarità della concessione mineraria, con le norme e le procedure previste dalla stessa legge regionale.

2) I benefici previsti dalla presente legge sono altresì revocati in casi di decadenza, revoca o rinuncia del titolo amministrativo di concessione mineraria.

3) In caso di decadenza dai benefici per inadempienza la giunta regionale provvede al recupero integrale delle somme erogate, maggiorate degli interessi virtualmente maturati, calcolati al tasso passivo medio praticato dal tesoriere della Regione nel periodo interessato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 27 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 8.

Comitato tecnico-consultivo

Ai fini della predisposizione del documento di cui al precedente art. 4 nonché del piano di riparto triennale di cui al precedente art. 6, la giunta regionale è autorizzata ad istituire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 40 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 « Ordinamento dei servizi ed uffici della giunta regionale » un comitato tecnico-consultivo presieduto dall'assessore competente in materia di acque minerali e termali, e composto da quattro funzionari designati rispettivamente dagli assessori competenti in materia di acque minerali e termali, di sanità, di urbanistica e di turismo, e da due esperti rispettivamente di idrologia medica ed in tecnica ed organizzazione termale.

Art. 9.

Norma finanziaria

1) Per la concessione dei contributi in capitale previsti dalla presente legge è autorizzata per gli anni 1980-82 la spesa di lire 1.000 milioni, di cui lire 300 milioni per l'anno 1980.

2) Le successive quote annuali saranno determinate dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 25, quarto comma della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3) Per la concessione dei contributi in annualità previsti dalla presente legge è autorizzato per il biennio 1981-82 il limite d'impegno di lire 500 milioni, di cui lire 250 milioni per l'anno 1981.

4) E' autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e nei limiti delle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi, semprechè l'inizio delle opere finanziate sia previsto entro il termine dell'esercizio in cui è assunta l'obbligazione.

5) L'onere complessivo determinato dalle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti primo e terzo comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82, parte II « Spese per i programmi di sviluppo », progetto 3.4.4.1. « Interventi per lo sfruttamento delle risorse idrominerali e termali » tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

6) Al finanziamento dell'onere di lire 300 milioni per l'anno 1980 disposto dal precedente primo comma, si provvede mediante impiego del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutuo » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

7) Nello stesso stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, parte II, sono istituiti:

l'obiettivo 2.3.4.4. « Acque minerali e termali »;

il progetto 2.3.4.4.1. « Interventi per lo sfruttamento delle risorse idrominerali e termali »;

il cap. 2.3.4.4.1.1027 « Contributi in capitale per il finanziamento di interventi per la valorizzazione del patrimonio idrominerale regionale nonché per lo sviluppo e l'incentivazione dell'industria termale » e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 300 milioni.

8) Nella parte II, ambito 3, settore 4, obiettivo 4, progetto 1 dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sarà istituito il nuovo cap. 2.3.4.4.1.1073 « Contributi ventennali in annualità per il finanziamento di interventi per la valorizzazione del patrimonio idro-minerale regionale nonchè per lo sviluppo e l'incentivazione dell'industria termale, anni 1981-2000, limite d'impegno anno 1981 » e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 250 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 giugno 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 22 *aprile* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 29 *maggio* 1980 *prot.* 22002/6881).

(7510)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1980, n. **34**.

Interpretazione autentica dell'art. 7, comma secondo, della legge regionale 12 settembre 1978, n. 63.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 17 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La dizione « scadenza ordinaria o anticipata della legislatura », di cui all'art. 7, comma secondo, della legge regionale 1° settembre 1978, n. 63, va intesa nel senso che l'assegnazione del personale ai gruppi consiliari cessa il giorno precedente a quello delle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 17 maggio 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1980, n. **35**.

Gettoni di presenza ai componenti il comitato regionale e le sezioni provinciali di controllo sugli atti degli enti locali. Modifiche dell'art. 10 della legge regionale 14 agosto 1972, n. 13.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 17 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 14 agosto 1972, n. 13 « Esercizio delle funzioni di controllo nei confronti degli enti locali ed ordinamento del comitato regionale e delle sezioni provinciali di controllo » sono soppressi e sono sostituiti dai seguenti.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, per ogni giornata di partecipazione alle sedute ai membri elettivi del comitato o delle sezioni di controllo spetta un gettone di presenza di L. 30.000 (trentamila).

Il gettone spettante ai presidenti del comitato regionale e delle sezioni provinciali e ai vice presidenti in caso di assenza o di impedimento del presidente, è fissato in L. 35.000 (trentacinquemila).

Art. 2.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in L. 100.000.000, si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2844 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980 e contestuale incremento, sempre di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 99 del medesimo stato di previsione della spesa.

Per gli esercizi successivi al 1980 l'onere grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 17 maggio 1980

RICCIUTI

LEGGGE REGIONALE 17 maggio 1980, n. **36**.

Modifica dell'art. 17 della legge regionale n. 38 del 30 ottobre 1973, concernente norme per la istituzione e il funzionamento degli asili-nido comunali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 17 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 17 della legge regionale 30 ottobre 1973, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Il personale educativo, fino all'emanazione di nuove norme in materia di formazione professionale, deve essere in possesso del diploma di abilitazione magistrale o di scuola magistrale o di infermiera professionale o di economia domestica o di vigilatrice d'infanzia o di puericultrice o di qualsiasi altro titolo rilasciato da istituti professionali per assistenti ed educatori di infanzia ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 17 maggio 1980

RICCIUTI

(7554)

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. **37**.

Studi e ricerche nell'ambito della programmazione. Rifinanziamento della legge regionale 24 agosto 1979, n. 34.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione del* 4 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa relativa a studi e ricerche nell'ambito della programmazione regionale - da condurre nel quadro delle competenze ascritte all'ufficio del piano - di cui alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 34, è autorizzata, per l'anno 1980, nell'importo di L. 500.000.000.

A tal fine è elevato di L. 500.000.000 per competenza e per cassa, lo stanziamento iscritto al cap. 57 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 2.

Al relativo onere si provvede mediante riduzione di lire 500.000.000, per competenza e per cassa, del cap. 2899 « Fondo globale per ulteriori programmi di sviluppo » del medesimo stato di previsione.

La partita n. 7 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1980 è soppressa.

Art. 3.

Le leggi di bilancio inerenti agli esercizi 1981 e successivi determinano, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, gli oneri occorrenti per i rispettivi anni, nei limiti degli stanziamenti indicati nel bilancio pluriennale.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 maggio 1980

RICCIUTI

(7555)

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. 38.

Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio abruzzese. Proroga e modifiche della legge regionale 29 luglio 1977, n. 37.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 17 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 29 luglio 1977, n. 37, viene prorogata per l'anno 1980.

Art. 2.

L'art. 1 della legge regionale 29 luglio 1977, n. 37, viene così modificato:

« Al preminente scopo di incentivazione e sviluppo del turismo regionale nella stagione estiva e con le esigenze, per i fini di interesse regionale, del rapido scorrimento delle merci trasportate su strada, la regione Abruzzo, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, assume a proprio carico gli oneri di pedaggio sull'autostrada A/14 relativi alla deviazione del traffico sulla tratta autostradale Vasto Sud-Porto D'Ascoli, anche con alternanze di entrate ed uscite per caselli intermedi ai due terminali suddetti.

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata a stabilire apposita convenzione con la « Autostrade - concessioni e costruzioni autostrade S.p.a. » costi, modalità di pagamento e le altre condizioni conseguenti a quanto stabilito dal precedente art. 1.

Art. 4.

L'art. 2 della legge regionale 29 luglio 1977, n. 37 viene così modificato:

« L'assunzione degli oneri previsti dal precedente art. 1 decorre dal 15 giugno 1980 al 15 settembre 1980 ».

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1980 e per le partite ancora in sospeso dell'anno 1979, in L. 400.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2898 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio e contemporaneo incremento di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento del cap. 2157 del medesimo stato di previsione della spesa.

La partita n. 5 dell'elenco n. 4 allegato al predetto bilancio 1980, è soppressa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 maggio 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. 39.

Premio Silone e Centro studi siloniani.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 17 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro delle attività di promozione educativa e culturale attinenti alle comunità d'Abruzzo, la Regione assume con la presente legge le iniziative ravvisate più opportune per la continuità, nel ricordo, dell'opera significativa per le genti abruzzesi e per il mondo, dello scrittore Ignazio Silone, nato a Pescina il 1° maggio 1900.

Art. 2.

Per i fini di cui al precedente art. 1 è istituito il premio internazionale di saggistica denominato « Premio internazionale Ignazio Silone ».

Tale premio viene indetto annualmente ad iniziare dal corrente 1980.

Il relativo bando, da emanarsi a cura del comitato di cui al successivo art. 5, dovrà prevedere l'assegnazione del premio, per un ammontare indivisibile di L. 10.000.000, ad un saggio di storia, politica, letteratura, teatro, che abbia come ispirazione e contenuto gli elementi del messaggio siloniano, che esalti il valore della libertà e della verità ovvero che rappresenti la difesa di popoli o coscienze oppresse. Il lavoro, scritto in qualsiasi lingua nazionale, deve risultare pubblicato negli ultimi due anni.

Art. 3.

Sempre per i fini di cui al precedente art. 1, è istituita una borsa di studio annuale, nell'importo indivisibile di 2 milioni, da assegnare ad uno studente di qualsiasi università italiana o straniera, per una tesi di laurea sull'opera di Silone ovvero uno studio monografico sullo scrittore abruzzese.

Alla pubblicazione di quel lavoro o di quei lavori ritenuti, altresì, meritevoli di divulgazione è destinata l'ulteriore complessiva somma di L. 8.000.000.

Art. 4.

I premi di cui agli articoli precedenti sono assegnati da una giuria internazionale di cui vengono chiamati a far parte dal comitato di cui al successivo art. 5 studiosi italiani e stranieri che attraverso saggi, articoli, pubblicazioni, abbiano dimostrato una qualificata e profonda conoscenza della letteratura siloniana.

Art. 5.

E' costituito annualmente dalla giunta regionale un comitato per la realizzazione delle finalità di cui ai precedenti articoli.

Tale comitato è composto dal presidente della giunta regionale che ne assume la presidenza, nonchè dal componente la giunta preposto al settore promozione culturale e da due consiglieri regionali designati dal consiglio regionale.

Fanno parte, altresì, del comitato, oltre al sindaco di Pescina, uomini di cultura ed esperti in materia di pubbliche relazioni scelti annualmente dalla giunta regionale.

Ai componenti del comitato compete il trattamento previsto dalla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla relativa spesa si fa fronte, per l'anno 1980, con i fondi stanziati sul cap. 70 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio e, per gli anni successivi, con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

Art. 6.

Per l'organizzazione delle manifestazioni inerenti all'attuazione degli scopi di cui alla presente legge, la regione Abruzzo destina annualmente la somma di lire 40 milioni.

La Regione eroga, altresì, annualmente, a favore del Centro studi siloniani di Pescina un contributo di lire 15 milioni.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue L. 75.000.000, si provvede per l'anno 1980, mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2897 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio.

La partita n. 3, istituita con la prima variazione al bilancio 1980 nell'elenco n. 3, allegato al predetto bilancio, è soppressa.

Le occorrenti variazioni al bilancio 1980 sono introdotte a norma dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Per gli anni successivi al 1980, il relativo onere grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 maggio 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. **40.**

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1980. (primo provvedimento).

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 28 del 17 giugno 1980*)

(*Omissis*).

(7556)

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. **41.**

Erogazione di acconti sui contributi dovuti alle imprese di cui all'art. 68 della legge regionale 3 ottobre 1978, n. 64.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 29 del 18 giugno 1980*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore delle imprese di cui all'art. 68 della legge regionale n. 64 del 3 ottobre 1978 un acconto di L. 200 per autobus/km del contributo chilometrico previsto da tale legge.

Tale acconto viene liquidato:

a) per le imprese in esercizio al 31 dicembre 1977 e ad oggi non cessate sulla base della percorrenza accertata alla citata data;

b) per le imprese private che hanno iniziato in epoca successiva al 31 dicembre 1977, sulla base del 90% dei chilometri di percorrenza in concessione al 1° gennaio 1980;

c) per le imprese pubbliche sulla base dei chilometri di percorrenza in concessione al 1° gennaio 1980.

Art. 2.

L'acconto di cui all'articolo precedente sarà conguagliato in occasione della liquidazione, alle imprese stesse, del saldo loro spettante per gli esercizi 1978 e 1979 e l'eventuale residuo viene considerato come acconto per l'esercizio 1980.

Art. 3.

Le imprese che intendono beneficiare dell'acconto di cui al precedente art. 1 devono inoltrare al presidente della giunta regionale, per il tramite del settore trasporti, regolare domanda in bollo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Le somme occorrenti all'erogazione dell'acconto previsto dalla presente legge sono già iscritte nel bilancio 1980.

L'imputazione delle somme occorrenti avrà luogo nei pertinenti capitoli di spesa sui quali saranno riferiti i pagamenti a conguaglio.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 maggio 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. **42.**

Interventi per la promozione e la diffusione della cultura e dell'informazione.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 29 del 18 giugno 1980*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, ritenendo che il decentramento dell'informazione nelle scuole attraverso la diffusione dei giornali, quotidiani e periodici, può essere un sussidio indispensabile alla formazione dei giovani e alla crescita della coscienza critica del cittadino, promuove, sperimentalmente, per gli anni scolastici 1980-81 e 1981-82, la diffusione nelle scuole abruzzesi di testate nazionali, regionali e locali.

Art. 2.

Per i fini di cui all'art. 1, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, assegna ai consigli di istituto, o ai legali rappresentanti delle scuole medie di primo grado e di secondo grado, pubbliche e legalmente riconosciute, operanti nel territorio della Regione, ivi compresi i centri di

formazione professionale in gestione diretta della Regione, nel corso dell'anno scolastico, abbonamenti fino ad un massimo di due quotidiani di diverso orientamento politico e culturale scelti nell'elenco di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

La giunta regionale, sentita l'A.R.S. (Associazione regionale della stampa) e la competente commissione consiliare, provvede, entro il 15 settembre di ogni anno, alla formazione dell'elenco dei periodici.

Nell'elenco di cui al comma precedente sono inclusi i periodici le cui direzioni ne facciano richiesta alla giunta regionale, specificando le tariffe di abbonamento e allegando un esemplare del periodico da cui risulti che lo stesso sia edito da almeno due anni.

Art. 4.

I consigli di classe che intendono avvalersi della stampa quotidiana e periodica ai fini di cui al precedente art. 1, precisano ai consigli di istituto le testate dei quotidiani o dei periodici di cui ai precedenti articoli, che intendono utilizzare.

I consigli di istituto trasmettono alla giunta regionale, nei termini di cui al successivo art. 6, l'elenco delle richieste, nei limiti di cui al successivo art. 5.

Art. 5.

Ai consigli di istituto, agli organismi elettivi o ai legali rappresentanti delle scuole medie di primo grado può essere assegnato un numero di abbonamenti a ciascuna testata scelta, corrispondente al numero dei corsi di ciascuna scuola.

Ai consigli di istituto o ai legali rappresentanti delle scuole medie di secondo grado e ai centri di formazione professionale, può essere assegnato un numero massimo di abbonamenti a ciascuna testata scelta, corrispondente al numero delle classi di ciascuna scuola.

Art. 6.

I soggetti, di cui all'art. 2, che intendono fruire dell'assegnazione di cui agli articoli precedenti, inviano alla giunta regionale, entro il 10 ottobre, richiesta scritta corredata di una relazione sull'utilizzo didattico dei quotidiani e dei periodici stessi, nell'ambito delle iniziative di programmazione educativa.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predispone un piano di ripartizione dei fondi e assegna i finanziamenti entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 7.

I soggetti di cui all'art. 2, entro il 30 settembre dell'anno successivo, inviano una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di cui al citato art. 2, alla giunta regionale, che redige, entro il 31 ottobre dello stesso anno, un rapporto e lo invia al consiglio regionale e agli organismi scolastici.

Art. 8.

Per i fini di cui all'art. 1, la giunta regionale, sentiti i distretti scolastici e l'associazione regionale della stampa, assegna allo I.R.R.S.A.E. d'Abruzzo un contributo annuo per iniziative culturali di appoggio e per l'organizzazione dei corsi di aggiornamento per gli insegnanti relativi alla sperimentazione didattica dell'uso della stampa ed alle tecniche delle comunicazioni di massa.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, presuntivamente valutato per l'anno 1980 in L. 50.000.000, si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2898 dello stato di previsione della spesa del pertinente bilancio.

La partita n. 1 dell'elenco n. 4 allegato al suddetto bilancio è soppressa.

Le occorrenti variazioni al bilancio per l'esercizio 1980, sono introdotte ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Per gli esercizi successivi al 1980, le leggi di bilancio annuali determinano gli oneri occorrenti.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 maggio 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 43.
Contributo per la riparazione ed il restauro della chiesa di S. Maria Maggiore di Francavilla al Mare.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 18 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Francavilla al Mare il contributo di L. 163.000.000 per lavori di riparazione e restauro della Chiesa di S. Maria Maggiore del comune stesso.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente art. 1 sarà erogato ad avvenuta realizzazione dei lavori.

All'onere relativo, ammontante a L. 163.000.000, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 2898 denominato fondo globale occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi per spese in conto capitale del bilancio 1980 e contestuale istituzione ed iscrizione, nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio, di apposito capitolo, con lo stanziamento di lire 163.000.000. Alla conseguente variazione di bilancio è autorizzato a provvedere con proprio decreto, il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa. La partita n. 9 dell'elenco n. 4 è ridotta di L. 163.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 giugno 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 44.
Ruolo del personale addetto alle attività di formazione professionale gestite dalla regione Abruzzo.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 18 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione del ruolo organico

Il personale di ruolo della Regione in servizio presso i centri regionali di formazione professionale alla data di entrata in vigore della presente legge è iscritto in apposito ruolo conservando i livelli funzionali attribuiti ai sensi della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60.

In applicazione dell'art. 9 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dell'art. 21 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 63, il personale anzidetto è distinto in personale docente, amministrativo ed ausiliario.

La dotazione organica del ruolo previsto dal primo comma è fissata in 231 unità ed è suddivisa per livelli funzionali e figure professionali nei contingenti fissati dall'unita tabella *B*.

Art. 2.
Riflessioni nel ruolo del personale regionale

La dotazione di personale di cui all'articolo precedente è costituita, per n. 86 unità, dal personale in servizio e già compreso nella tabella 7-*b* del ruolo organico del personale regionale approvato con legge regionale 27 febbraio 1980, n. 11 e, per n. 145 unità, dal personale da assumere in relazione al reale fabbisogno dei servizi.

E' soppressa la citata tabella 7-*b* e, conseguentemente, il ruolo organico approvato con legge regionale 27 febbraio 1980, n. 11 è ridotto da n. 1.493 a n. 1.395 unità intendendosi sostituita la tabella *A* con quella di uguale denominazione allegata alla presente legge.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, provvede, con proprio atto ricognitivo, alle necessarie modifiche delle altre tabelle allegate alla ripetuta legge regionale 27 febbraio 1980, n. 11.

Art. 3.
Norme applicabili

Per l'ammissione agli impieghi, per lo stato giuridico e per il trattamento economico del personale iscritto nel ruolo organico della formazione professionale si applicano le norme vigenti in materia nei confronti del personale dipendente dalla Regione.

Per i posti disponibili nell'organico del personale regionale e in quello del personale della formazione professionale, che attengono alle medesime figure professionali, è indetto un unico concorso, salva la destinazione all'uno o all'altro ruolo da stabilirsi nei relativi bandi.

Art. 4.
Mobilità

Con apposito regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati per il personale dei centri di formazione professionale, i limiti, le condizioni e le procedure per consentirne la mobilità.

Art. 5.
Sistemazione del personale precario

Il personale addetto alla formazione professionale presso i centri regionali, che abbia prestato servizio nell'anno formativo 1978-79 con il rapporto di lavoro a tempo determinato e continui a prestare servizio con incarico annuale alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso a partecipare ad un apposito concorso, per titoli ed esami, ai fini della immissione in ruolo, da indirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli aspiranti hanno diritto di partecipare ai soli concorsi indetti per la copertura dei posti corrispondenti, per livello funzionale e figura professionale, alle attribuzioni oggetto dell'incarico annuale loro conferito per l'anno formativo 1979-80.

Art. 6.
Posti da assegnare

I concorsi di cui all'articolo precedente sono indetti per la copertura di n. 145 posti di impiego ripartiti, per livello funzionale e figura professionale, nel modo previsto dalle allegate tabelle.

Art. 7.
Requisiti di ammissione

Per essere ammessi ai concorsi gli aspiranti, oltre a versare nella condizione stabilita dal precedente art. 3, debbono possedere i requisiti richiesti dalle leggi regionali per l'ammissione all'impiego, fatta eccezione per il limite massimo di età ivi previsto.

Per i titolari di incarico annuale di insegnamento pratico o tecnico-pratico, retribuiti con il trattamento economico del 5° livello funzionale, è ritenuto idoneo per l'ammissione al concorso, lo stesso titolo di studio in base al quale tale incarico è stato loro conferito.

Art. 8.
Prova di esame

La valutazione dei candidati viene effettuata sulla base di titoli professionali e di servizio, e di un colloquio vertente su elementi di diritto pubblico con particolare riferimento all'ordinamento regionale, e sulle materie e sui compiti per i quali è stato conferito l'incarico annuale per l'anno formativo 1979-80.

Le categorie dei titoli valutabili e l'oggetto specifico della prova-colloquio sono stabiliti nel bando.

Per i concorsi attinenti a figure professionali a contenuto prevalentemente tecnico-pratico, il colloquio può essere sostituito con una prova pratica indicata nel bando.

Art. 9.
Decorrenza dell'inquadramento

L'inquadramento nel livello funzionale del ruolo regionale a seguito del superamento dei concorsi previsti dalla presente legge decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data del decreto di nomina.

Art. 10.
Espletamento del concorso

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme regionali vigenti in materia di pubblici concorsi per l'ammissione a posti di impiego presso la Regione.

Art. 11.
Diritti sindacali

Al personale non di ruolo in servizio presso i centri di formazione professionale gestiti dalla Regione vanno applicati i diritti sindacali previsti dalla legge per il personale di ruolo regionale.

Art. 12.
Onere finanziario

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede per l'anno finanziario 1980 con gli stanziamenti assegnati sul cap. 511 del relativo bilancio regionale per lo svolgimento dell'attività formativa in gestione diretta.

Per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio riservati al personale iscritto nel ruolo di cui alla presente legge.

Art. 13.
Pubblicazione e urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino* ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 giugno 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 45.

Partecipazione della regione Abruzzo alla costituenda società per la gestione dei servizi connessi al funzionamento dell'aeroporto civile di Pescara.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 18 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale e la riorganizzazione del territorio regionale, anche attraverso una più razionale e produttiva operatività gestionale degli scali aeroportuali ricadenti nel territorio abruzzese, la Regione assume una partecipazione azionaria, all'atto della sua costituzione, in seno alla società per la gestione dei servizi connessi al funzionamento dell'aeroporto civile di Pescara.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a compiere le operazioni necessarie a consentire, all'atto della sua costituzione, la partecipazione della Regione alla società di cui all'articolo precedente, con l'acquisizione massima di L. 100.000.000 di capitale azionario.

Art. 3.

Per la prima organizzazione della società aeroportuale di Pescara, non appena costituita, la Regione eroga un contributo di L 10 000 000 (diecimilioni).

Art 4.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista nel complessivo ammontare di L. 110.000.000 (centodiecimilioni) per l'anno 1980, è suddivisa come segue:

per l'art. 2 L. 100.000.000;

per l'art. 3 L. 10.000.000.

All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge prevista per l'anno 1980 in L. 110.000.000 si provvede nei termini che segue:

quanto a L. 30.000.000 a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977 n. 81 con il fondo globale iscritto al cap. 2897 - partita n 6 dell'elenco n. 3 - dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979;

quanto a L. 80.000.000 mediante riduzione di pari importo per competenza e per cassa del cap. 2898 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980.

La partita n. 13 istituita con la prima variazione al bilancio 1980 nell'elenco n. 4, allegato al predetto bilancio è soppressa.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono istituiti ed iscritti i seguenti nuovi capitoli:

cap. 1965 nel sett. 19 - tit. II, sez. IX, categ. IV, destinazione programmatica 1, natura giuridica 1 denominato «Conferimenti azionari per la Società di gestione dei servizi aeroportuali a terra dell'aeroporto di Pescara» con lo stanziamento di competenza di L. 100.000.000 e di cassa di lire 80 milioni;

cap. 1942 nel sett. 19 - tit. II, sez. IX, categ. II, destinazione programmatica 1, natura giuridica 1, denominata «Contributi di prima organizzazione per la società di gestione dei servizi aeroportuali a terra dell'aeroporto di Pescara», con lo stanziamento per competenza di L. 10.000.000.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 giugno 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 46.

Norme di attuazione dell'accordo relativo al rinnovo del contratto nazionale autoferrotranvieri per il triennio 1979-1981.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 18 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, in attuazione dell'accordo relativo al rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotranvieri per il triennio 1979-1981, dispone ulteriori interventi finanziari oltre a quelli di cui alla legge regionale n. 64 del 3 ottobre 1978, volti a consentire l'estensione a tutto il personale dipendente da imprese che gestiscono pubblici servizi di trasporto di persone nella Regione, delle provvidenze economiche definite dal rinnovo del contratto nazionale autoferrotranvieri in conformità dell'accordo siglato il 12 marzo 1980 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale fra le organizzazioni delle categorie interessate e del decreto-legge del Presidente della Repubblica n. 67 del 13 marzo 1980.

Art. 2.

La giunta regionale d'Abruzzo è autorizzata a corrispondere alle imprese di trasporto pubblico di personale che sono tenute all'applicazione del contratto ANAC - ed alle imprese di gestione di cui all'art. 19 della legge regionale n. 64 del 3 ottobre 1978, un ulteriore contributo determinato come segue e comprendente gli oneri a carico dei lavoratori e delle imprese:

1) contributo annuo lordo per ciascun dipendente di lire 406.000 per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1979;

2) contributo annuo lordo per ciascun dipendente di lire 771.000 per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980;

3) contributo annuo lordo per ciascun dipendente di lire 872 000 per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981.

I contributi di cui sopra verranno erogati con le stesse modalità di cui agli articoli 64 e 67 della legge regionale numero 64 del 3 ottobre 1978 e successive variazioni.

Per quanto riguarda le anticipazioni trimestrali a decorrere dal 3° trimestre 1980 queste ultime saranno unificate con quelle relative all'applicazione del testo unico di cui alla legge regionale 3 ottobre 1978, n. 64.

Art. 3.

Alle imprese, con dipendenti regolati dal contratto FENIT, che fruiscono dei benefici previsti dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221 è accordato, allo stesso titolo, il contributo di cui all'articolo precedente.

Dei contributi di cui al precedente articolo si terrà conto in occasione della revisione delle sovvenzioni ed è fatto salvo il rimborso alla Regione del contributo erogato, in sede di corresponsione della sovvenzione revisionata per i rispettivi anni di riferimento.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il triennio 1979/81 è valutato, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 nei termini seguenti:

per il 1979 L. 747.500.000;

per il 1980 L. 1.400.000.000;

per il 1981 L. 1.650.000.000.

Alla spesa relativa agli anni 1979-80 determinata in complessive L. 2.147.500.000, si fa fronte introducendo le seguenti variazioni, sia per competenza che per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1980:

cap. 2898 « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi » in diminuzione L. 2.147.500.000;

cap. 1967 (di nuova istituzione) sett. 19, tit. 2, sezione 9, categ. 3, dest. progr. 1, natura giuridica 1, denominato « Contributi alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per effetto del rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotranvieri per il triennio 1979-81 » con lo stanziamento di lire 2.147.500.000.

La partita n. 12, istituita con la prima variazione al bilancio 1980 nell'elenco n. 4, allegato al predetto bilancio, è soppressa.

L'onere relativo all'anno 1981 grava sul corrispondente capitolo della spesa del relativo bilancio.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 giugno 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 47.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale approvata nella seduta del 10 aprile 1980 concernente i gettoni di presenza ai componenti il comitato regionale e le sezioni provinciali di controllo sugli atti degli enti locali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 29 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge *regionale concernente i gettoni di presenza ai* componenti il comitato regionale e le sezioni provinciali di controllo sugli atti degli enti locali - Modifiche dell'art. 10 della legge regionale 14 agosto 1972, n. 13 approvata dal consiglio regionale il 10 aprile 1980 è così modificata:

l'art. 1 è *sostituito* dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1980 per ogni giornata di partecipazione effettiva alle sedute del comitato regionale di controllo e delle sezioni provinciali è dovuta una indennità di presenza nella misura di L. 35.000 per il presidente e per il vice presidente, quando presieda l'intera seduta e di L. 30.000 per i componenti.

Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente, ai presidenti e ai componenti che, per l'esercizio delle loro attribuzioni, si rechino fuori del comune ove ha sede l'organo di *controllo di cui fanno parte, spetta il trattamento di missione* ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali inquadrati nell'ottavo livello ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante presumibilmente in lire 35 milioni, si fa fronte per l'anno 1980, mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa del cap. 2844 « Fondo di riserva per spese obbligatorie », dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 e contemporaneo incremento per le stesse voci e per lo stesso importo, del cap. 99 « Indennità e gettoni di presenza ai membri del comitato e delle sezioni di controllo » del medesimo stato di previsione.

Per gli esercizi successivi, l'onere complessivo sarà determinato dalle leggi di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 giugno 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1980, n. 48.

Concessione contributi regionali a cooperative edilizie ai sensi dell'art. 68 lettera b) della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 29 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di assicurare la compiuta ed effettiva realizzazione degli scopi perseguiti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e di alleviare l'onere finanziario a carico dei cittadini che usufruiscono del contributo statale previsto all'art. 68, lettera *b*), della stessa legge, la Regione concede un contributo in conto capitale, a fondo perduto, alle cooperative edilizie ammesse a finanziamento, in base all'art. 68 lettera *b*) della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con la deliberazione 5 ottobre 1978, n. 5142 della giunta regionale.

Art. 2.

Il contributo è fissato in L. 4.000.000 ad alloggio in corso di realizzazione e sarà corrisposto alle cooperative di cui all'art. 1 assegnatarie dei contributi statali, sulla base della deliberazione di concessione del mutuo da parte degli istituti di credito fondiario ed edilizio e della dichiarazione del comune di avvenuto inizio dei lavori.

Art. 3.

Verificate le condizioni di cui al precedente art. 2 con la presentazione al 1° dipartimento lavori pubblici e politica della casa della copia della delibera di concessione del mutuo, del certificato comunale di avvenuto inizio lavori e del certificato

aggiornato della cancelleria del tribunale competente relativo alla cooperativa edilizia interessata, il contributo è concesso con decreto del presidente della giunta regionale direttamente alla cooperativa.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge ammontante, per l'anno 1980, a L. 476.000.000, si provvede con i fondi stanziati sul cap. 1687 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 giugno 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1980, n. **49**.

Immissione di personale operaio nel ruolo organico dell'E.R.S.A. - Ente regionale di sviluppo agricolo.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 18 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Requisiti

Il personale operaio assunto direttamente dall'E.R.S.A. - Ente regionale di sviluppo agricolo, per le esigenze connesse alla attuazione dei programmi annuali per la sorveglianza e la manutenzione della rete idraulica e stradale e per l'assistenza, sperimentazione e divulgazione agraria, è immesso nel ruolo organico di detto ente ove versi nelle condizioni sottoindicate e superi le prove concorsuali di cui all'articolo seguente:

a) sia stato assunto in data non posteriore al 30 giugno 1975 e sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) abbia prestato, a tale data, un servizio minimo complessivo di anni due;

c) sia in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, fatta eccezione per quelli inerenti al limite massimo di età ed al titolo di studio, e se sia richiesto, in relazione al livello funzionale da attribuire, un titolo superiore al compimento dell'obbligo scolastico.

Art. 2.

Prove concorsuali

Per la immissione in ruolo prevista dall'articolo precedente, gli aspiranti devono sostenere e superare un'apposito concorso le cui prove d'esame sono costituite da una prova scritta, una prova di idoneità tecnica ed un colloquio.

Il bando di concorso, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e le procedure concorsuali, sono disciplinate in conformità a quanto stabilito dalle leggi regionali vigenti in materia.

Art. 3.

Posti messi a concorso

Ai fini dell'art. 1, sono messi a concorso i seguenti posti:

1) sette posti per il livello funzionale IV, riservato al personale con qualifica di capo operaio o di operaio specializzato;

2) sette posti per il livello funzionale II, riservato al personale in possesso della altre qualifiche operaie.

Art. 4.

Immissione in ruolo

I candidati vincitori del concorso sono immessi nel ruolo dell'E.R.S.A. con decorrenza dalla data del provvedimento di nomina e con il trattamento economico iniziale del livello funzionale attribuito.

Art. 5.

Mansioni

Tale personale dovrà essere adibito esclusivamente per gli scopi per il quale viene assunto, salvo quando non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20 della legge regionale n. 60/1979.

Art. 6.

Onere finanziario

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in L. 40.000.000, si provvede per il medesimo anno, con lo stanziamento iscritto al cap. 1304 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980 e, per gli esercizi successivi, con quelli iscritti nei corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

Art. 7.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 giugno 1980

RICCIUTI

(7572)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802930)